

LA PROFESSIONE FORENSE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA IN ITALIA
n. 2 - Febbraio 2007

Avvocati di famiglia



n. 2/2007 - Febbraio - Spedizione in abbonamento postale 70% - DC Roma

I figli naturali non vanno condivisi?

TFR e art. 12 bis della **legge sul divorzio**

La trascrizione dei vincoli e degli atti di destinazione

Il disegno di legge **sui diritti e doveri dei conviventi**

Avvocati di famiglia

LA PROFESSIONE FORENSE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA IN ITALIA
MENSILE E ANNUARIO

Avvocati di famiglia

La professione forense nel diritto di famiglia in Italia

Mensile

n. 2/2007 - Febbraio 2007

Direzione e amministrazione

Centro studi giuridici sulla persona
Via Nomentana 257, 00161, Roma
tel. 06.44242164
fax 06.44236900
(segreteria@studigiuridici.it)

Direttore responsabile

Gianfranco Dosi
(gianfrancodosi@studigiuridici.it)

Coordinamento redazionale

Simonetta Di Cagno

Interviste

Elisabetta Porfiri

Collaboratori di redazione

Simon Luca Andreozzi, Elvira Bacchini,
Cristina Beni, Monica Buonfiglio,
Giada Caprini, Cristina Caraboni,
Giacomina Cisternino,
Nicoletta Di Giovanni, Marco Fossati,
Fulvia Ioriati, Anna Lanza,
Lorenzo Margiotta, Daniela Muratori,
Paola Pellegrino, Claudio Sabbatani
Schiama, Cristina Scorsone, Alessia Sipione,
Mirella Tavano, Laura Vellone,
Cristina Virgili

Progetto grafico

Blu omelette

Stampa

Das Print

Autorizzazione del tribunale di Roma n. 98
del 4.3.1996

La rivista ha diffusione nazionale in ambito forense e nelle sedi professionali e istituzionali, pubbliche e private, collegate al diritto di famiglia.

La rivista pubblica mensilmente nell'elenco degli avvocati di famiglia il nominativo e il recapito degli avvocati che lo richiedono nonché interviste e schede di presentazione a cura e su iniziativa della direzione riservate agli avvocati che trattano in via continuativa il diritto di famiglia.

La richiesta di inserzione nell'elenco degli avvocati di famiglia comporta, l'autorizzazione alla rivista Avvocati di famiglia al trattamento e alla diffusione dei dati personali dell'interessato identificativi della persona e del recapito dello studio professionale.

Copia del modulo da utilizzare per la richiesta è nell'ultima pagina della rivista.

Informazioni sui costi, sulla prenotazione e sulla diffusione di ulteriori copie possono essere richieste a

segreteria@studigiuridici.it

Abbonamento annuale

ordinario: euro 96,00 (comprensivo di IVA)

inserzionisti: euro 192,00 (comprensivo di IVA) per gli avvocati che chiedono l'inserimento nell'elenco mensile degli avvocati di famiglia e nell'annuario.

Il versamento può essere effettuato (con l'indicazione del proprio cognome, nome, recapito, codice fiscale o partita IVA) attraverso una delle seguenti modalità:

- conto corrente postale n. 94143005 intestato al Centro studi giuridici sulla persona;
- bonifico bancario a favore del Centro studi giuridici sulla persona, Banca di Roma, c/c n. 65236036 ABI 3002 CAB 05036 CIN Q;
- assegno non trasferibile intestato al Centro studi giuridici sulla persona, Via Nomentana 257, 00161, Roma.

La fattura viene inviata a domicilio.

L'abbonamento decorre dal mese successivo a quello in cui viene effettuato il versamento e si rinnova di anno in anno salvo disdetta da comunicare almeno un mese prima della scadenza annuale.



Avvocati di famiglia | n.2 | Febbraio 2007

Sommario

Editoriale

Professione avvocato di famiglia
(Gianfranco Dosi) **2**

Avvocati di famiglia

Chieti. Intervista all'avv. Matilde Giammarco,
mediatore familiare **3**

Civitavecchia. L'avv. Rita Trivelli.
L'esigenza di sezioni specializzate nei tribunali **4**

Genova. Due giovani avvocati in prima linea.
L'avv. Cesare Fossati e l'avv. Barbara Girotto **5**

Salerno. L'avv. Maria Teresa De Scianni
tra famiglia e professione **7**

Zoom

Uno sguardo su Roma **9**

Professione avvocato

Gli obblighi antiriciclaggio (Cristina Beni) **11**

Fisco e professione

Immobili, mutui e liberalizzazioni (Giada Caprini) **13**

Fisco e famiglia

Le detrazioni per i figli. Che succede in caso
di separazione (Gianfranco Dosi) **14**

Praticanti

Dietro front sui compensi ai praticanti
(Simon Luca Andreozzi) **16**

Massimario di diritto di famiglia **17**

Pari opportunità

Impresa familiare e pari opportunità
(Laura Vellone e Cristina Virgili) **19**

Riforme istituzionali

Il ministero delle solidarietà sociale e il dipartimento
per la famiglia **20**

La riforma della Cassazione: più potere alle sezioni unite
(Paola Pellegrino) **21**

Affidamento condiviso

I figli naturali non vanno condivisi? Prime applicazioni
giurisprudenziali (Fulvia Ioriati e Anna Lanza) **22**

La conflittualità nei rapporti dei genitori non ostacola
l'affido condiviso (Gianfranco Barrella) **24**

Divorzio

La pensione di reversibilità
(Elvira Bacchini, Mirella Tavano) **25**

Il rapporto tra le nuove norme sul TFR
e l'art. 12 bis della legge sul divorzio (Paola Bonifazi) **27**

Legislazione

Le leggi dell'ultimo semestre **37**

Progetti di legge e riforme

Una legge contro le discriminazioni (Marco Fossati) **38**

La riforma della normativa di contrasto alla violenza
sessuale (Paola Pellegrino) **39**

La cittadinanza italiana (Daniela Muratori) **45**

La riforma dei patti successori in Francia
(Claudio Sabbatani Schiuma) **47**

Interventi

L'eutanasia (Cristina Scorsone, Mauro Scorsone) **49**

Le novità giurisprudenziali e normative in materia
di attribuzione automatica del patronimico
(Giacomina Cisternino e Nicoletta Di Giovanni) **51**

Il bullismo (Alessia Sipione) **55**

Novità

La pubblicità dei vincoli e degli atti di destinazione
(Maria Claudia Andriani) **57**

Avvocati di famiglia **61**

Dossier

Diritti e doveri dei conviventi **29**

Le unioni civili, sì del Governo al disegno di legge
sui DICO (Monica Buonfiglio) **30**

Cosa dice il disegno di legge (Gianfranco Dosi) **31**

Qualche informazione per orientarsi **33**

Professione avvocato di famiglia

GIANFRANCO DOSI



L'idea di un mensile riservato agli avvocati che trattano il diritto di famiglia è stata accolta con entusiasmo e con grande interesse. È piaciuto il taglio professionale accurato ma leggero che mette al centro il problema di dare visibilità ai professionisti che si occupano di diritto di famiglia.

Fare una rivista che circola tra professionisti e negli ambiti istituzionali interessati al diritto di famiglia è una sfida non semplice. La sfida si vince se la rivista circola e viene diffusa. Se fa emergere la complessità e la vivacità del diritto di famiglia ma anche se riesce a diventare uno strumento di visibilità del nostro agire professionale. Abbiamo raccolto tutti la sfida della liberalizzazione come una sfida insidiosa ma ricca di potenzialità.

Il Consiglio nazionale forense ha invitato gli avvocati ad utilizzare la pubblicità come strumento di conoscenza per gli utenti e non come alchimia ingannevole. Ha modificato ancora il codice deontologico nella seduta del 14 dicembre scorso in modo tale da rendere più chiaro il concetto che il contenuto e la forma dell'informazione devono rispondere a criteri di trasparenza, veridicità e correttezza.

È quanto intendiamo fare con questa rivista.

In ogni numero pubblichiamo un elenco degli avvocati che segnalano il loro impegno professionale per il diritto di famiglia. E ogni anno daremo anche visibilità a questo elenco in un apposito annuario.

È piaciuta l'idea di intervistare i protagonisti del diritto di famiglia. Avvocati che trattano il diritto di famiglia con continuità; ed anche altri professionisti. È stata apprezzata la scelta di rendere visibile la loro immagine, di presentare la loro storia e il loro impegno, la loro esperienza e il loro vissuto. Ci siamo liberati finalmente dall'incubo che parlare di noi inquina inevitabilmente la professione. Parlare di noi è, invece, necessario nell'interesse stesso di chi si rivolge a noi per essere assistito e difeso.

Dobbiamo fare, però, attenzione. Abbiamo bisogno di uno sforzo complessivo di chiarezza sul significato del nostro impegno professionale. Una cosa è impegnarsi nel diritto di famiglia, un'altra cosa è potersi qualificare esperti di diritto di famiglia.

Per questo la partita non è ancora chiusa. Servirà chiarire quali itinerari formativi è necessario seguire per poter offrire agli utenti un servizio specialistico.

Essere avvocati di famiglia può essere un'intenzione apprezzabile e un desiderio legittimo. Diventare avvocati esperti è un percorso ancora tutto da definire. Non potremo farlo che all'interno delle nostre associazioni di categoria. E sarebbe veramente ora che le diverse associazioni di avvocati che trattano il diritto di famiglia riescano ad esprimere un comune punto di vista su questi problemi nella prospettiva di un coordinamento utile a tutti i professionisti.

Chieti. Intervista all'avv. Matilde Giammarco, mediatore familiare

Matilde Giammarco nata a Sulmona nel 1958. Risiede a Chieti dove esercita la professione di avvocato. Laureatasi all'Università degli studi di Firenze ha sempre coltivato la passione per il diritto di famiglia approfondendo le sue conoscenze con la frequenza a numerosi corsi di formazione e specializzazione, Master in diritto di famiglia e minori. Dal 2000 è mediatore familiare e sociale avendo frequentato un corso di formazione presso l'Istituto Ricerca e Formazione di Firenze. È responsabile della sezione territoriale di Chieti dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia.

Il suo settore di lavoro è soprattutto il diritto di famiglia. Lei si occupa di mediazione familiare. Quali sono i problemi che incontra?

Svolgo la mia attività di avvocato esclusivamente in ambito civile, con particolare attenzione all'ambito del diritto familiare da sempre più vicino ai miei interessi. Mi occupo di mediazione familiare e sociale oramai da alcuni anni e posso dire che la mediazione è davvero la mia grande passione.

Mi sono accostata a queste tematiche perché mi ero resa conto che spesso non riuscivo a trovare risposte soddisfacenti nell'ambito del diritto alle problematiche che le famiglie portavano nel mio studio. Nella mediazione ho trovato un'utile risorsa, un percorso consapevole e strutturato verso la risoluzione del conflitto, per la conservazione della relazione soprattutto genitoriale.

Gli studi psicologici e sociali che ho dovuto intraprendere nell'ambito della formazione mediativa mi hanno dato poi la possibilità di acquisire utili strumenti anche per l'esercizio della mia professione di avvocato della famiglia: una tecnica di colloquio strutturato, una capacità di lettura delle relazioni e delle loro dinamiche. La difficoltà principale che incontro è quella della non conoscenza da parte delle persone di cosa sia un percorso di mediazione ed a che cosa esso possa portare.

Molta parte del mio impegno è volta propria ad una sorta di alfabetizzazione alla mediazione. La mediazione, sia familiare che sociale, è assai poco conosciuta

nell'ambito forense che io frequento, spesso essendo confusa con la consulenza tecnica d'ufficio di natura psicologica. Se non addirittura ritenuta pericolosa da taluni colleghi: una sorta di attacco alla professione forense e non un'attività con cui entrare in utile sinergia.

Quali sono le vicende che si presentano più spesso nel suo lavoro?

Mi occupo della conflittualità familiare, di tutte le famiglie, sia delle famiglie legittime che di quelle di fatto, ricomposte o ricostituite, e quindi delle problematiche relative ai figli, sia legittimi che naturali, cercando di privilegiare molto gli aspetti consenziali del mio lavoro più che quelli contenziosi in senso stretto. Dedico molto tempo all'ascolto dei vissuti che i miei clienti portano con loro, non necessariamente incanalando gli stessi verso soluzioni giudiziali.

A fondamento di questo mio modo di vedere il rapporto con il conflitto familiare vi è l'idea che l'avvocato, oggi forse più di ieri, deve essere e rappresentare gli interessi della famiglia nella sua interezza e non parcellizzare in modo antagonista le singole posizioni che ivi si esprimono.

Quali settori del diritto di famiglia le sembrano più in crisi oggi?

Lo scollamento che prima evidenziavo tra problematiche familiari e diritto di famiglia penso che sia il grande tema che è a monte di tutto il nostro ragionare ed operare. Ritengo cioè che l'avvocato di famiglia debba necessariamente mutuare da altre discipline per poter dare una risposta fruibile di giustizia alle famiglie in crisi.

Tanto vero è questo che uno dei punti più deboli che il diritto di famiglia incontra è quello relativo all'esecuzione dei provvedimenti giudiziali in tema, per esempio, di frequentazione dei figli con i genitori o di esercizio della potestà parentale in relazione alle scelte fondamentali riguardanti la prole.

Ad oggi nemmeno la recente legge sull'affido condiviso è riuscita a dare una risposta efficace a tale esigenza. Ne è riprova la produzione giurisprudenziale non sempre lineare e coerente con le esigenze di una moderna tutela delle relazioni familiari.

Che succede nella giustizia a Chieti?

Il Tribunale di Chieti non è strutturato con una specifica sezione famiglia. Si tratta di un Ufficio giudiziario in cui nell'ambito della sezione civile vengono, in modo promiscuo, assegnate le singole cause per rotazione. L'ufficio del giudice tutelare è, viceversa, affidato sempre al medesimo magistrato.

L'organico è sicuramente sottodimensionato rispetto alle effettive esigenze, alle quali, comunque, fanno fronte sei attenti magistrati, tra cui lo stesso Presidente.

(intervista a cura della redazione)

Avv. Matilde Giammarco
Via dei Tintori 4
66100 Chieti
tel. 0871.331653

Civitavecchia. L'avv. Rita Trivelli. L'esigenza di sezioni specializzate nei tribunali

Nata a Civitavecchia, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Risiede ed esercita la professione nella sua città natale. È entrata nell'Avvocatura nel 1982, occupandosi inizialmente sia di diritto penale che civile. Più tardi ha rivolto la professione al diritto di famiglia, al quale oggi si dedica quasi in via esclusiva. Ha una figlia di 24 anni, anch'essa laureatasi in giurisprudenza. È impegnata nelle Associazioni nazionali culturali e forensi. Ha partecipato e promosso molteplici iniziative di formazione delle donne imprenditrici e giovani lavoratrici d'intesa con il Comune di Civitavecchia, l'Autorità Portuale della città ed il Ministero del Lavoro. Da diversi anni fa parte della Consulta Femminile della Regione Lazio. Dall'anno 2003 è rappresentante della Sezione Territoriale di Civitavecchia dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia.

Lei si occupa a tempo pieno del diritto di famiglia? Da quando?

Il diritto di famiglia mi appassiona da sempre, per questo dedico gran parte della mia attività professionale a questa branca del diritto. Potrei dire praticamente a tempo pieno.

Che vuol dire fare l'avvocato di famiglia a Civitavecchia?

Il contenzioso specifico negli ultimi anni è aumentato presso il nostro tribunale, soprattutto dopo l'accorpamento dei comuni di Fiumicino e Bracciano che ha comportato un aumento della competenza territoriale. L'avvocato di famiglia a Civitavecchia esiste ma manca una specializzazione per settori, anche se gli utenti cominciano a richiedere, sempre più spesso, competenze specifiche. Quello della specializzazione è un traguardo che mi au-

guro potremo, presto, raggiungere. D'altro canto, tenuto conto del continuo proliferare di leggi e codici settoriali, non vedo come si possa farne a meno. Proprio a tal fine, a partire dal mese di febbraio, si terrà un corso sul diritto di famiglia organizzato con il patrocinio del Comune di Civitavecchia e dell'Assessorato alla pubblica istruzione, alla formazione e all'università

Quali sono i problemi della giustizia a Civitavecchia?

Il tribunale di Civitavecchia, pur essendo gravato da molto contenzioso, si compone di sole due sezioni: una civile ed una penale. Ha due sezioni distaccate: a Bracciano e Fiumicino. I procedimenti di diritto di famiglia sono assegnati, nella quasi totalità, ad un solo magistrato, che, esclusivamente nella fase presidenziale, è affiancato da altri due giudici. Non esiste una sezione famiglia e i giudici si occupano promiscuamente anche delle altre cause di diritto civile. Con la conseguenza della inevitabile dilatazione dei tempi di attesa tra il deposito del ricorso e l'udienza presidenziale o collegiale. Mai meno di tre mesi. I tempi si allungano ulteriormente per i procedimenti di modifica alle condizioni della separazione o del divorzio.

Qual è la condizione minorile nella sua città?

Per fortuna non pessima. Il tribunale per i minorenni di nostra competenza è quello di Roma ed, obiettivamente, non è da noi molto frequentato.

Quali pensa che siano le riforme più importanti nel diritto di famiglia intervenute quest'anno?

Senza dubbio la legge 54/2006 in tema di affidamento condiviso dei figli. Contrariamente a quanto era lecito aspettarsi, non vi è stato, però, un aumento consistente per le modifiche in tema di affidamento condiviso. Avverto una certa resistenza da parte dei magistrati ad una integrale e significativa applicazione della nuova legge. Mi riferisco soprattutto ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Ma concordo con quanti ritengono che l'aver statuito l'esercizio pieno della potestà da parte di ciascuno dei genitori sia un principio di grande civiltà giuridica.

Le riforme più importanti da mettere in cantiere?

Mi auguro che si giunga presto ad avere sezioni specializzate. La istituzione di un tribunale della famiglia, per quanto utilissima, per noi non sarebbe una valida soluzione. Il tribunale della famiglia troverebbe la sua ubicazione a Roma, mentre la sezione specializzata rimarrebbe di competenza del nostro tribunale, con la conseguenza che i coniugi continuerebbero a rimanere

in sede nei giudizi di separazione o divorzio anziché essere costretti ad andare a Roma. Spero che le associazioni professionali possano svolgere un ruolo importante per l'istituzione delle sezioni specializzate e per svolgere l'attività forense in modo specialistico.

(intervista a cura della redazione)

Avv. Rita Trivelli
Via Buonarroti 85
00053 Civitavecchia
tel. 0766.33817

Genova.
Due giovani avvocati
in prima linea.
Intervista
all'avv. Cesare Fossati
e all'avv. Barbara Giroto



L'avvocato Cesare Fossati è nato a Genova nel 1968 e risiede a Novi Ligure in provincia di Alessandria. Si è laureato all'Università di Genova nel 1994 e ha conseguito

l'abilitazione nel 1997. Da diversi anni avvocato di famiglia, è attivo nell'associazionismo forense: dal 2003 responsabile della sezione di Genova dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, dal 2006 coordinatore regionale della stessa associazione e tra i fondatori della Camera civile di Genova, ove è applicato nelle commissioni di studio e ricerca sul diritto di famiglia, nonché in quella relativa al processo civile telematico ed ai nuovi strumenti informatici. Fa parte del gruppo di lavoro interdisciplinare sul diritto di famiglia costituito dal Presidente della Sezione famiglia del tribunale di Genova. Divide il proprio lavoro tra le due sedi dello studio, a Genova e a Novi Ligure, conoscendo le realtà giudiziarie liguri e piemontesi. Da qualche tempo collabora con l'ufficio del Giudice tutelare di Genova e si occupa altresì di tutele e amministrazioni di sostegno.

L'avvocato Barbara Giroto è nata nel 1969 a Novi Ligure, si è laureata nel 1995 in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova. Fin dall'età di diciannove anni si è affacciata al mondo del lavoro. Per sua indole e predisposizione

si dedica prevalentemente alle questioni di diritto di famiglia. Da sempre è appassionata al mondo degli animali e per questa ragione oggi si dedica anche alle problematiche legate alla tutela e ai diritti degli animali. Per la stessa ragione riveste la carica di Presidente dell'Ente nazionale protezione animali di Genova.

Dal 1995 si dedica alla professione



forense ed oggi è iscritta all'Ordine degli Avvocati di Genova, ripartendo l'attività tra lo studio di Genova e quello di Novi Ligure. Ha una figlia di 3 anni.

Quello del diritto di famiglia è il vostro settore di lavoro preferenziale?

Il nostro studio, dal 1996 associazione professionale, si occupa oggi soprattutto di diritto delle persone e della famiglia. Nei primi anni di attività era stata sperimentata una convenzione con il Comune di Genova, assessorato ai Servizi Sociali, che prevedeva lo svolgimento di un servizio di consulenza legale destinato sia agli utenti, sia, ed era l'aspetto più originale, agli operatori dei servizi. Questa esperienza è servita a comprendere le differenti sfere professionali, notoriamente piuttosto distanti. Un lavoro di avvicinamento al quale stiamo continuando a lavorare anche in ambito associativo con altre figure professionali (magistrati, assistenti sociali, psicologi, mediatori, notai, professori) operanti nel medesimo settore.

Barbara collabora in via sperimentale con il Comune di Pasturana, con il quale è stata stipulata una convenzione per offrire ai propri cittadini residenti un servizio di consulenza legale.

Cosa significa oggi fare l'avvocato in una città come Genova?

Le statistiche ci dicono che Genova e la Liguria sono le sedi giudiziarie ove si riscontra il numero più elevato di procedure per separazione e divorzio.

I dati sono costanti negli ultimi anni (2004, 2005 e 2006): le separazioni consensuali si attestano intorno alle 1200 annue, i divorzi congiunti intorno agli 850. Le separazioni giudiziali contano circa 500 fascicoli all'anno, i divorzi contenziosi 350. A ciò si aggiunga che il tribunale di Genova è stato ed è tuttora un foro guida nella specifica materia e la "scuola genovese" vanta illustri studiosi.

Il nostro studio ha cercato in questi anni di abbinare allo studio rigoroso della materia ed all'aggiornamento professionale, l'efficienza e la moderna organizzazione consentita dagli attuali strumenti informatici.

Così, grazie anche al fatto che Genova è sede pilota della sperimentazione del processo civile telematico, siamo in grado di controllare lo stato dei fascicoli attraverso un portale apposito e siamo attrezzati sin d'ora per l'invio dei fascicoli per via telematica, muniti della firma digitale.

Lavorare a Genova significa avere numerose opportunità di aggiornamento professionale, essendo molte le iniziative promosse da istituzioni e associazioni che consentono di approfondire i temi oggetto di studio.

Vi occupate anche di diritto minorile?

Sì, ma esclusivamente in ambito civile.

Quello della giustizia minorile è il settore che più di ogni altro ha bisogno di una spinta innovatrice da parte degli avvocati, che dovrebbero saper imporre il proprio imprescindibile ruolo, per superare quel senso di frustrazione che spesso ci assale di fronte ai mali che l'affliggono: la lentezza dei procedimenti, l'irragionevole disparità di trattamento tra casi analoghi tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, la carenza o insufficienza di regole processuali, la chiusura al dialogo, il rispetto dei ruoli, sono solo alcune delle dolenti note che affliggono la giustizia minorile.

Nonostante le problematiche dei minori richiedano provvedimenti tempestivi, purtroppo è esperienza comune scontrarsi con i tempi lunghi ed ingiustificati anche del tribunale specializzato.

Quali settori del diritto di famiglia vi sembrano più in crisi oggi?

La sensazione è che le riforme abbiano introdotto novità importanti ed ineludibili, ma di fatto abbiano anche comportato notevoli incertezze interpretative. L'opera riformatrice del legislatore, pur condivisibile nelle linee guida e nei principi, oltre ad essere imprecisa nella tecnica di elaborazione dei testi, appare comunque incompleta. Si intendeva varare riforme di indubbio impatto sulla vita delle persone, ma non si è avuto il coraggio di andare sino in fondo.

L'istituzione di un tribunale delle persone e della famiglia, così come l'entrata in vigore della normativa sull'avvocato del minore sarebbero passaggi fondamentali per dare stabilità al sistema.

La recente proposta di legge sulle coppie di fatto rientra in pieno nella stagione delle riforme frammentarie e di compromesso.

Il settore che a nostro avviso risente di una carenza normativa è la disciplina prevista per il recupero degli assegni alimentari e la tutela dell'avente diritto. Infatti, qualora il coniuge obbligato ometta di versare il dovuto e non possiede beni aggredibili, riuscirà sicuramente a farla franca. A nostro avviso sarebbe opportuno prevedere una automatismo per la corresponsioni dei crediti

alimentari da parte, ad esempio del datore di lavoro ed evitare così che in ipotesi di mancato versamento da parte dell'obbligato, l'avente diritto debba essere costretto ad azionare faticose procedure di recupero del credito con conseguenti notevoli ritardi nell'ottenere quanto di suo diritto.

Cosa succede nella giustizia genovese?

Da quando a presiedere la sezione famiglia (la IV) del tribunale è arrivato un nuovo giudice, è sensibilmente migliorata l'organizzazione delle strutture, tanto da far auspicare una confluenza del tribunale per i minorenni nel tribunale ordinario.

Anche da un punto di vista logistico è stata data una sistemazione razionale ai servizi riguardanti il settore di famiglia, per cui ciò che in passato era dislocato in punti differenti del tribunale, senza un ordine logico e creando non pochi problemi all'utenza, ora è unificato in un unico settore. L'opera di ristrutturazione, però, non si è limitata agli ambienti di lavoro ma ha coinvolto tutte le figure ed in special modo i magistrati, che rappresentano un esempio di coesione.

Cosicché non è infrequente sentire dai singoli giudici del tribunale genovese (6 i togati, 4 gli onorari), in occasione di dibattiti o incontri di studio, riferire di un ben preciso e ponderato orientamento della sezione, anziché del singolo magistrato.

Il tribunale per i minorenni è stato per alcuni anni privo di un presidente di ruolo. Attualmente l'organico è ricostituito. Però per la cronica carenza di personale e per l'elevato numero di fascicoli il lavoro dei magistrati non è certo sereno come la delicatissima materia richiederebbe e gli effetti si fanno sentire. La sensazione è che qui non siano stati ancora individuati quei meccanismi virtuosi che consentono di rendere più efficiente il lavoro di un pool, seppure sottodimensionato per la mole di lavoro, ma quantomeno affiatato.

Anche le richieste, provenienti per lo più dagli avvocati, per un dialogo più aperto ed un confronto, sembrano per ora cadere nel vuoto.

(intervista a cura della redazione)

Avv. Cesare Fossati
Avv. Barbara Giroto
Piazza Borgo Pila 40/41
16129 Genova
tel. 010.590162

Salerno. L'avv. Maria Teresa De Scianni tra famiglia e professione



Nata nel 1962 a Salerno ma di origini cilentane, si è laureata in giurisprudenza nel 1987 e, dopo due anni dalla laurea, ha incontrato suo marito, Giuseppe Cammarota, un

collega con il quale ha condiviso le difficoltà dell'inizio di una professione affascinante quanto difficile. È diventata mamma di due figli: Laura, che oggi ha 15 anni e Alessandro, che ne ha 11. Si è subito appassionata al diritto di famiglia. È stata socio dell'Associazione italiana dei giovani avvocati di Salerno ed impegnata nelle cariche direttive di questa associazione. Ha partecipato alla costituzione dell'Osservatorio sulla giustizia nel distretto di Salerno, di cui fa parte. Dopo aver preso parte a diverse attività di aggiornamento sul diritto di famiglia e ad un corso di Psicologia familiare presso la Provincia di Salerno, ha contribuito alla redazione di un "Progetto di riforma del diritto di famiglia" presentato e discusso anche alla Camera, e al volume "100 risposte a 100 domande" in collaborazione con il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Salerno. È iscritta nell'elenco dei difensori d'ufficio presso il tribunale per i minorenni e, in diverse occasioni, si è occupata della difesa di minori; è inserita, inoltre, nell'elenco dei difensori che, nell'ambito del diritto di famiglia, hanno dato la disponibilità per il patrocinio a spese dello Stato. Nel 2003 ha dato vita alla sezione di Salerno dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, di cui è attualmente responsabile.

Avv. Maria Teresa De Scianni
Viale Crispi 68
84013 Cava de' Tirreni
tel. 089.344430

Lei si occupa a tempo pieno di diritto di famiglia?

Si, il mio impegno professionale è quello di studiare e quindi affrontare e tentare di risolvere problematiche in materia di diritto di famiglia. Ho scelto di dedicarmi a tale settore ormai da quasi 15 anni in via esclusiva, in quanto ritengo che sia necessario affrontare questo settore con tutto il tempo e la dedizione possibile, il che significa anche con l'attenzione alle novità legislative e, più in generale, con un adeguato aggiornamento professionale.

Che vuol dire fare l'avvocato di famiglia a Salerno?

Vuol dire fare i conti con una mentalità provinciale dove l'avvocato dovrebbe sapersi occupare di tutto e dove, limitare la propria attività ad un singolo settore, vuol dire soccombere sotto il peso di tanta concorrenza. Salerno, come molte città del meridione, è costituita ormai da una popolazione eterogenea in quanto gran parte di essa proviene dalle località limitrofe del Cilento o dell'entroterra lucano e quindi anche la mentalità e le abitudini non sono più quelle proprie ed esclusive dell'antica città.

Con questo voglio dire che le problematiche e le vicissitudini che chiedono giustizia nelle aule dei tribunali sono spesso legate, proprio, all'incontro-scontro delle diverse mentalità e priorità.

Per quanto riguarda poi, il diritto di famiglia, è ancora molto forte, nella cultura locale, la predominanza della figura maschile del pater familias rispetto alla moglie - madre. Tale radicata erronea considerazione della famiglia comporta notevoli difficoltà nel momento patologico della vita familiare. Quando l'avvocato familiarista tenta di conciliare le opposte esigenze e aiutare la coppia a trovare punti d'intesa nel rispetto comune e principalmente dei figli, incontra gli ostacoli costituiti dal rancore personale contro il partner acuito dall'esigenza di non sentirsi vinti in quella che viene con-

siderata una vera e propria sfida. Non mancano, come in tutte le città a diversa composizione sociale, sia la delinquenza minorile che gli abusi familiari, particolarmente presenti nelle fasce più umili. È certamente l'integrazione e la convivenza tra "diversi" che determina intolleranza e inconsulte reazioni con conseguente ricorso alla giustizia.

A questo proposito qual è la condizione minorile nella sua città?

I ragazzi hanno pochi centri di ritrovo e poche occasioni di incontro in luoghi attrezzati e adeguati alle loro esigenze. Vi sono certamente campetti "adattati" per il calcio, qualche palestra, circoli sociali dove in prevalenza si gioca a tennis ma che, data l'entità delle quote di iscrizione, sono frequentati soprattutto dai più abbienti, il che vuol dire: grande frequentazione delle strade e, per i più fragili, incontri a rischio. Tutto ciò ha, come immediata conseguenza logica, l'assenza di riferimenti per i giovani e la notevole incidenza di reati legati all'uso - abuso e spaccio di sostanze stupefacenti.



Quali pensa che siano le riforme più importanti nel nostro settore intervenute quest'anno?

Senza dubbio la legge sull'affidamento condiviso n. 54/2006 che ha portato una ventata di novità nel diritto di famiglia ma, se da un lato sono sempre stata tra coloro che manifestavano riserve sulla concreta applicabilità dell'affido condiviso dei figli, in costanza di elevata litigiosità tra i coniugi, dall'altro, proprio in quanto avvocato e preoccupata di ricercare le migliori soluzioni per una definizione "condivisa" di una separazione, credo che sia necessario prendere atto dello sforzo del legislatore e del fatto che siamo, comunque, di fronte ad una legge e che il nostro compito, come operatori del diritto, è quello di applicarla aiutando i nostri clienti a ridurre i motivi di lite e di contrasto e non agevolando ricatti o inutili sfide, magari a discapito dei figli.

Sicuramente la legge è un po' pasticciata e approvata frettolosamente, presenta non pochi dubbi applicativi e veri e propri vuoti normativi, tuttavia un avvocato che affronti una separazione con l'adeguata preparazione e responsabilità non può che fare tutto quanto in suo potere per rispettare la legge nell'interesse superiore della famiglia e dei minori.

Quali crede che debbano essere le riforme più urgenti da mettere in cantiere?

Credo che la riforma più urgente ed auspicabile riguardi la unificazione dei procedimenti relativi a tutta la materia del diritto di famiglia, sotto uno stesso giudice che sia, innanzitutto, competente in quanto spe-

cializzato in tale settore e quindi anche disposto ad assicurare una risposta equa e univoca rispetto alle domande che la società gli sottopone, sia essa rappresentata da famiglie nate dal matrimonio che da famiglie di fatto.

La certezza del diritto è un elemento importante per garantire giustizia che intanto si realizza in quanto risponde, in maniera adeguata, alle varie esigenze della società con competenza, sensibilità e tempestività. La lentezza con la quale vengono affrontati i giudizi di separazione e divorzio, a dispetto di quanto previsto dalla legge, è un'ulteriore nota dolente che mal si concilia con la giustizia.

Sarebbe auspicabile che un tribunale meno carico di lavoro o magari una sezione specializzata e la presenza di un numero maggiore di magistrati e di funzionari, possano assicurare una risposta più celere.

Soprattutto quando la separazione è giudiziale e non c'è verso di trovare un'intesa tra i coniugi, è assolutamente indispensabile che un giudice intervenga al più presto soprattutto quando si è in presenza di figli minori, spesso vittime incolpevoli.

Una ricetta per un futuro migliore?

Affrontare la vita con serietà, con responsabilità e con tolleranza nel rispetto di tutti, e non dimenticando sé stessi. Il diritto è l'espressione più alta di una società civile e coloro che sono chiamati a farlo rispettare devono, innanzitutto, rispettarlo.

(intervista a cura della redazione)

Uno sguardo su Roma

Roma è la capitale del caos e della complessità. Non c'è nessuna altra città in Italia - e probabilmente nel mondo - che abbia una simile frantumazione degli uffici giudiziari. I giudici di pace civili da anni sono in un palazzo di Via Teulada vicino alla notissima originaria e ancora attiva sede della radiotelevisione, quelli penali in una palazzina a Via Gregorio VII oltre il Vaticano.

Il tribunale civile in ex caserma in ristrutturazione continua a Viale Giulio Cesare e in un palazzo a più piani costruito negli ultimi anni a Via Lepanto dove sono collocati anche gli uffici del giudice tutelare. Il Tribunale penale a Piazzale Clodio in una delle due palazzine degli uffici giudiziari storici di Roma; nell'altra, sede della Procura della repubblica hanno i loro uffici gli oltre cento sostituti procuratori.

Gli uffici dei giudici del lavoro sono in altre sedi ancora. Il tribunale per i minorenni è a Via dei Bresciani sul lungotevere in un ex convento di fronte quasi a Regina Coeli, il mitico carcere dei detenuti in attesa di giudizio; l'altro istituto carcerario è a Rebibbia sulla Via Tiburtina. Il carcere minorile è a Casal del Marmo decisamente fuori Roma sulla Cassia.

La Corte d'appello civile è a Via Varisco; quella penale nella vicina Piazzale Clodio. La procura generale della Corte d'appello è, però, a Piazzale Adriana all'ombra di Castel Sant'Angelo. In un'altra strada nelle vicinanze si sono gli uffici della Sorveglianza. La Corte d'assise e la Corte d'assise d'appello sono in un'altra sede, nei pressi di Piazzale Clodio. La Cassazione, lo sanno tutti, è a Piazza Cavour ed ospita anche il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, collocazione messa in crisi da recenti minacce di sfratto.

L'Ufficio notifiche è presso il tribunale civile a Via Lepanto. Per non parlare del Tar, sulla via Flaminia, e del Consiglio di Stato a Palazzo Spada nei pressi di Piazza Farnese.

Un vero e proprio labirinto di dimensioni cittadine nel quale 18.000 tra avvocati e praticanti ogni giorno vagano di continuo senza sosta. Pochi parcheggi, sempre pieni. Anziani avvocati costretti a salire su motorini e motociclette per non rischiare di fare tardi. Uffici tra loro distanti e non sempre raggiungibili con mezzi pubblici e metropolitana.

Fare l'avvocato a Roma è anche tutto questo.

Corte d'Appello di ROMA

Via Antonio Varisco, 11
00136 ROMA (RM)
Tel. 06 - 398081
(centralino)
06 - 398088022 / 8021
(segreteria di presidenza)
06 - 398088016 / 8013 / 8014 / 8015
(segreteria cancelleria)
E-mail: ca.roma@giustizia.it
Fax 06 - 398088401
(segreteria di presidenza)
06 - 398088400 / 39728032
(segreteria cancelleria)

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di ROMA

Piazza Adriana, 2
00193 ROMA (RM)
Tel. 06 - 684849
(centralino)
E-mail: pg.roma@giustizia.it
Fax 06 - 6872209
(ufficio esecuzione)
Fax 06 - 6871642
Fax 06 - 68308663

Tribunale per i Minorenni di ROMA

Via dei Bresciani, 32
00186 ROMA (RM)
Tel. 06 - 688931
E-mail: tribmin.roma@giustizia.it
Fax 06 - 68892766

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di ROMA

Via dei Bresciani, 32
00186 ROMA (RM)
Tel. 06 - 6889601
E-mail: procmin.roma@giustizia.it
Fax 06 - 68892670

Tribunale di Sorveglianza di ROMA

Via Triboniano, 5
00193 ROMA (RM)
Tel. 06 - 6897131
E-mail: tribserv.Roma@giustizia.it
Fax 06 - 68892788

Il Palazzaccio

Costruito tra il 1889 ed il 1910, per essere destinato a sede del Tribunale di Roma, è conosciuto a Roma come "Palazzaccio".

Nel dopoguerra, risultando il palazzo insufficiente alle nuove esigenze, il Tribunale si trasferì nella nuova sede di Piazzale Clodio, rimanendo nel Palazzo solo la sede della Corte di Cassazione.

L'edificio, tra i più importanti del primo periodo del Regno, è a pianta rettangolare, totalmente in travertino e eseguito su progetto di Guglielmo Calderini.

La pregevole e movimentata facciata, che guarda verso il Tevere, può essere meglio apprezzata dalla sponda opposta del Ponte Umberto I, che collega Piazza dei Tribunali a Piazza di Ponte Umberto. Coronata con una stupenda esecuzione in bronzo di Ettore Ximenes, rappresentante un carro tirato da quattro cavalli in fila, è completata, sulle grandi rampe di accesso, da colossali statue di famosi giuristi realizzate da vari autori (Maccagni, Quattrini, Benini, Tripisciano, Dazzi, Biondi). Sul grande portale centrale una pregevole scultura di Quattrini, "Giustizia tra la legge e la forza", e sempre dello stesso autore la "Statua della Giustizia", che troneggia nel Cortile con altre statue, sempre di giuristi.

Tutto l'interno (scaloni, scale, ambulacri, aule) è in travertino massiccio, dando così a tutto il complesso un senso di maestosità.

Affreschi del Cesare Maccari si trovano nel Salone d'onore. La facciata posteriore, sulla Piazza Cavour, ha in alto un bronzo del Bartolini.

Ufficio di Sorveglianza di ROMA

Via Triboniano, 5
00193 ROMA (RM)
Tel. 06 - 68308638 / 6897131 /
6879614
E-mail: uffsolv.roma@giustizia.it
Fax 06 - 6896217 / 68300282 /
68308992

Corte di Assise di ROMA

Via Antonio Varisco, 11
00136 ROMA (RM)
Tel. 06 - 38793661 / 2 / 3
(cancelleria)
06 - 38793660
(cancelleria IV sezione penale)
Fax 06 - 38703781
(cancelleria)

Corte di Assise di Appello di ROMA

Via Mario Amato
00195 ROMA (RM)
Tel. 06 - 38703669
Fax 06 - 38703671

Corte Suprema di Cassazione di ROMA

Piazza Cavour
00193 ROMA (RM)

Tel. 06 - 68831
(centralino)
Fax 06 - 6883423

Procura Generale della Repubblica Presso la Corte Suprema di Cassazione di ROMA

Piazza Cavour
00193 ROMA (RM)
Tel. 06 - 68831
(centralino)
E-mail: pg.cassazione@giustizia.it
Fax 06 - 68832260

TRIBUNALE

Civile

Via G. Cesare, 54/B - 00192
Tel. 06 - 35771
(centralino tribunale civile)

Penale

Piazzale Clodio - 00195
ROMA (RM)
Tel. 06 - 38791
(centralino tribunale penale)
E-mail: tribunale.roma@giustizia.it
Fax 06 - 36003567
(tribunale civile)
Fax 06 - 39735885
(tribunale penale)

Rettifica

Il nome della collega Lucchese che ha firmato l'articolo pubblicato nel n. 1/2007 sul tribunale di Brescia è Rossana e non Rosanna come erroneamente indicato.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di ROMA

Piazzale Clodio
00195 ROMA (RM)
Tel. 06 - 38701 / 38703254 (box informazioni-Piazzale Clodio)
Via Gregorio VII, 122 (3° piano)
00167 ROMA (RM)
Tel. 06 - 39975350
(box informazioni-Via Gregorio VII)
E-mail: procura.roma@giustizia.it
Fax 06 - 39736135
(Piazzale Clodio)

GIUDICE DI PACE DI ROMA

Giudice di Pace civile

Via Teulada, 28/40
00195 ROMA (RM)
Tel. 06 - 372731
(giudice di pace civile)

Giudice di Pace penale

Via Gregorio VII, 122
00165 ROMA (RM)
Tel. 06 - 327336 / 338
(giudice di pace penale)
E-mail: gdp.roma@giustizia.it
Fax 06 - 3725035
(giudice di pace civile)

Sezione Distaccata di Tribunale di OSTIA

Via dei Fabbri Navali, 21E
00122 OSTIA (RM)
Tel. 06 - 5627824
E-mail:
tribunale.roma.ostia@giustizia.it
Fax 06 - 5627824

Giudice di Pace di OSTIA

Via Costanzo Casana, 119
00121 OSTIA (RM)
Tel. 06 - 5696814
(cancelleria civile)
E-mail: gdp.ostia@giustizia.it
Fax 06 - 56347013
(segreteria)



Gli obblighi antiriciclaggio

AVV. CRISTINA BENI

L'originaria normativa antiriciclaggio italiana (contenuta nel DL 3 maggio 1991, n. 143 convertito dalla legge 5 luglio 1999, n. 197) è stata modificata molte volte. L'ultima volta con il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 - per la necessità di dare attuazione alle direttive europee in materia (n. 308 del 1991 e n. 97 del 2001) - con l'attribuzione di obblighi di identificazione, di conservazione e di segnalazione dei dati dei clienti non solo agli enti e alle società finanziarie, cui già la precedente normativa la attribuiva, ma anche ai notai e agli avvocati, oltre che ad altri professionisti quali i commercialisti e i consulenti del lavoro "quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società, 5) la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Con il decreto del Ministero delle Finanze 3 febbraio 2006, n. 141 sono stati formulati gli adempimenti specifici per il professionista che consistono nella identificazione (luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, estremi del documento di identificazione) del cliente o del soggetto per conto del quale egli eventualmente opera al momento dell'accettazione dell'incarico per le prestazioni professionali di valore indeterminato o indeterminabile o che comportano o possono comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pa-

gamento di importo, anche frazionato, superiore a 12.500 euro. Dopo aver identificato il cliente il professionista è tenuto a registrare entro 30 giorni e conservare per dieci anni in un archivio unico, informativo o cartaceo, i dati identificativi, l'attività lavorativa svolta dal cliente, la descrizione della prestazione professionale fornita e il valore, se conosciuto, della prestazione.

Inoltre l'avvocato deve segnalare tempestivamente - salvaguardando il suo anonimato e con il divieto di comunicare al cliente ed a terzi l'avvenuta segnalazione - all'Ufficio Italiano Cambi le operazioni sospette, cioè quelle operazioni che per le modalità con cui si realizzano possono essere ricondotte ai delitti di cui agli articoli 648 bis e ter del codice penale, tutte le volte in cui (secondo quanto indicato nella nota dell'U.I.C. nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2006) nell'operazione a) siano coinvolti soggetti insediati in paesi privilegiati dal punto di vista fiscale o non cooperativi o coperti dal segreto banca-

rio; b) le condizioni siano palesemente diverse da quelle di mercato o appaiano incongrue rispetto alle finalità dichiarate; c) vi sia un ingiustificato ricorso a tecniche operative di frazionamento o ingiustificata interposizione di terzi o ingiustificato impiego di contante o altri mezzi di pagamento non appropriati secondo la comune prassi; d) vi sia reticenza dei clienti a fornire informazioni circa l'identità, la questione da trattare o le relative finalità.

L'obbligo di segnalazione previsto dalla legge non si applica ai notai e agli avvocati e agli altri professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazio-

Che cos'è il riciclaggio

Secondo la definizione contenuta nella Direttiva europea n. 308 del 1991 costituiscono "riciclaggio" le seguenti azioni commesse intenzionalmente:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni,
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza del fatto che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività,
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività,
- la partecipazione ad uno degli atti di cui ai trattini precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti sopra specificati, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive. Il riciclaggio comprende anche i casi in cui le attività che hanno dato origine ai beni da riciclare sono compiute nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

ni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. Quindi non vi sarà obbligo di segnalazione quando l'informazione è collegata all'espletamento della difesa.

Le sanzioni penali in caso di violazione dell'obbligo di identificazione sono solo pecuniarie (multa da euro 2.582,29 ad euro 12.911,42) così come solo pecuniaria è la sanzione (da euro 500 ad euro 25.000 delle richieste di informazioni dell'Ufficio Italiano Cambi).

In caso di violazione dell'obbligo di istituzione dell'archivio unico le sanzioni sono, invece, anche detentive (arresto da 6 mesi ad 1 anno e ammenda da euro 5.164 ad euro 25.320). Analoga sanzione se si viola il divieto di comunicare al cliente o a terzi l'effettuazione della segnalazione. Per la violazione dell'obbligo di segnalazione delle obbligazioni sospette la sanzione pecuniaria è pari ad un importo che va dal 5% alla metà del valore dell'operazione.

Art. 648 bis c.p. (Riciclaggio)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



Immobili, mutui e liberalizzazioni

AVV. GIADA CAPRINI

Il decreto legge varato dal Governo il 25 gennaio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio prevede nuove norme a favore dei risparmiatori anche in materia di estinzione anticipata dei mutui immobiliari contratti con le banche. Le norme vietano le penali di estinzione anticipata sui nuovi contratti di mutuo immobiliare contratti da persone fisiche per l'acquisto della casa destinata ad essere la residenza dell'acquirente, cioè la prima casa, mentre affidano all'accordo tra l'Associazione bancaria italiana (Abi) e le organizzazioni dei consumatori il compito di raggiungere entro tre mesi accordi sulla riconduzione ad equità dei contratti concordando la misura massima dell'importo della penale. In caso di mancata intesa sarà la banca d'Italia ad indicare questi importi.

Il mutuo inoltre sarà portabile nel senso che è prevista la possibilità di subentro della nuova banca nell'ipoteca già iscritta sull'immobile dalla banca precedente.

E sempre a proposito di ipoteca sono state anche introdotte semplificazioni nel procedimento di cancellazione delle ipoteche. La banca precedente ha trenta giorni di tempo per comunicare l'estinzione del mutuo alla Conservatoria dei registri immobiliari che provvederà alla immediata cancellazione dell'ipoteca.

Nel trasferimento del mutuo da una banca ad un'altra non si perde il beneficio fiscale che prevede la riduzione dal 2% allo 0,25% dell'imposta sostitutiva pagata dal mutuatario mentre il subentro della nuova banca nell'ipoteca è possibile se l'atto del nuovo mutuo e la quietanza del vecchio hanno data certa, se nell'atto viene indicata la destinazione della somma corrisposta a mutuo dalla banca e se nella quietanza lasciata dalla pre-

cedente banca viene dichiarata la provenienza della somma usata per il pagamento. L'annotazione del trasferimento del mutuo si ottiene presentando una copia conforme dell'atto di surrogazione alla Conservatoria.

Si tratta di un ulteriore significativo intervento in materia di acquisti immobiliari del Governo.

Nella precedente manovra d'estate (Decreto legge 223/2006 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248) il settore immobiliare era stato toccato da provvedimenti tesi alla lotta all'evasione fiscale.

La manovra (art. 35 comma 21) ribadiva che nelle cessioni di immobili ad uso abitativo le parti (purché venditore ed acquirente siano persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa arte o professione) hanno l'obbligo di indicare l'effettivo corrispettivo stabilito per la cessione, fermo restando che la tassazione ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale avviene sempre sulla base del valore catastale.

Il meccanismo era stato introdotto dalla legge finanziaria dell'anno scorso (legge 23 dicembre 2005, n. 266) che aveva previsto un criterio di determinazione dell'imponibile applicabile alle cessioni di immobili ad uso abitativo basato, appunto, sul valore catastale dell'immobile indipendentemente dal corrispettivo indicato nell'atto.

Il criterio "agevolato" di tassazione viene meno nell'ipotesi in cui le parti occultino, anche in parte, il corrispettivo effettivamente pattuito e dichiarato nell'atto. In tal caso la tassazione è quella ordinaria calcolata sull'intero corrispettivo con l'applicazione anche di una sanzione amministrativa consistente.

Con la medesima manovra d'estate veniva ulteriormente ridotto

il compenso per tali atti a favore del notaio (dal 20% al 30%) e veniva introdotto un adempimento a carico delle parti le quali devono dichiarare nell'atto obbligatoriamente le modalità di pagamento del corrispettivo, se hanno fatto uso o meno di un intermediario immobiliare e il corrispettivo versato a tale intermediario. Se tale dichiarazione viene omessa o resa in modo incompleto i beni trasferiti vengono assoggettati all'accertamento di valore per il pagamento dell'imposta ordinaria oltre all'applicazione di sanzioni amministrative.

Gli oneri sostenuti per l'intermediazione immobiliare sono detraibili a partire dal 1° gennaio 2007 nella misura del 19% del loro importo.

La finanziaria del 2007 (Decreto legge 262/2006 convertito nella legge 296/2006) ha esteso la di-

sciplina fiscale agevolata a qualunque compravendita a condizione che solo l'acquirente sia una persona fisica che non agisce nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

Non importa chi sia il venditore: può trattarsi di una società, di un'associazione, una fondazione, non necessariamente una persona fisica ma sempre a condizione che si tratti di un soggetto non agisce in ambito iva o che effettua una cessione in regime di esenzione dell'Iva, come avviene per il costruttore che cede l'immobile dopo quattro anni dall'ultimazione dei lavori o in caso di cessione da un'impresa non costruttrice.

Nuove norme
a favore
dei risparmiatori
anche in materia
di estinzione
anticipata dei mutui

Le detrazioni per i figli: che succede in caso di separazione

AVV. GIANFRANCO DOSI

Il legislatore ha cambiato ancora. Nel 2005 il sistema delle detrazioni (riduzione dell'imposta) per carichi di famiglia era stato sostituito da un sistema di deduzioni (riduzione della base imponibile) che evidentemente non ha funzionato. La finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha di nuovo introdotto per il coniuge e per i figli del contribuente il sistema più collaudato delle detrazioni. Secondo il testo unico delle imposte dirette l'IRPEF - come è noto - si applica sul reddito complessivo del contribuente da cui sono esclusi i redditi esenti, gli assegni periodici destinati al mantenimento figli e gli assegni familiari (art. 1). Con la conseguenza che sono, invece, inclusi nella base imponibile gli assegni per il coniuge (che infatti vanno dichiarati da chi li riceve e dedotti da chi li eroga) ma non l'eventuale *una tantum* divorzile o di separazione che non costituisce un reddito periodico. Applicando al reddito complessivo così determinato i coefficienti indicati nell'art. 11 del Testo Unico si determina l'imposta lorda.

L'art. 12 del testo Unico (cfr testo nel riquadro) prevede le detrazioni per carichi di famiglia che possono essere detratte dall'imposta lorda.

In primo luogo una detrazione per il coniuge a carico (che non ha cioè un reddito superiore a 2840,51 euro al lordo degli oneri deducibili: art. 12, co 2) il cui ammontare dipende dal reddito del contribuente (art. 11, comma 1 lett. a). Poi si prevede una detrazione di 750 euro per ciascuna persona a carico del contribuente che sia compresa tra i soggetti che hanno diritto agli alimenti, cioè le persone indicate nell'art. 433 c.c.

Infine una detrazione per i figli (di 800 euro per ciascun figlio aumentata a 900 euro se il figlio ha

meno di 3 anni o di un importo pari a 220 euro per ciascun figlio portatore di handicap).

La detrazione per i figli spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro mentre, in presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Il testo della norma si riferisce anche ai figli (maggiorenni o minorenni) naturali o adottivi, ed anche

ai figli affidati che non possono che essere minorenni. Qualunque figlio fa, quindi, scattare la detrazione purché, s'intende, a carico del contribuente (cioè i figli che non hanno un reddito superiore a 2840,51 euro al lordo degli oneri deducibili: art. 12 co 2).

Se i genitori non sono separati legalmente la detrazione è ripartita tra di loro nella misura del 50% salvo che i genitori stessi non siano d'accordo a porla a vantaggio di quello tra i due che ha il reddito

ART. 12 TESTO UNICO SULLE IMPOSTE DIRETTE (DPR 917/86) COME MODIFICATO DALLA LEGGE FINANZIARIA DEL 2007 (LEGGE 296/2006)

1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro...

2) 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro...

(omissis)

c) 800 euro per ciascun **figlio** compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente separati ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 % della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

d) di 750 euro ... per ogni altra persona indicata nell'art. 433 c.c.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo ... non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

(omissis)

più elevato. Che avviene, invece, se i genitori sono separati o divorziati? La legge dice che per i figli in caso di separazione o divorzio la detrazione spetta al solo genitore affidatario, salvo un accordo diverso tra i due genitori che potrebbero continuare a porla al 50% a vantaggio di ciascuno di essi. Mentre in caso di affidamento congiunto o condiviso torna il criterio della ripartizione al 50% per ciascuno dei genitori, che possono però sempre accordarsi per porla a vantaggio

soltanto di uno. Il criterio di ripartizione si applica, naturalmente, anche ai genitori di fatto, cioè non uniti in matrimonio. Ormai vi è equiparazione tra filiazione legittima e filiazione naturale come ha ben chiarito la legge sull'affidamento condiviso dei figli (art. 4, co 2, legge 14 febbraio 2006, n. 54).

Senonché per i figli maggiorenni non si può parlare di affidamento. Resta allora esclusa la detrazione? Sarebbe assolutamente illogico. Si farà perciò riferimento al cri-

terio del mantenimento. Perciò se al figlio maggiorenne contribuiscono entrambi i genitori a ciascuno di essi, salvo accordi diversi, spetta la detrazione per il 50%. E sarà perciò necessario che nell'accordo o nella sentenza di separazione o divorzio venga chiarito che al mantenimento del figlio maggiorenne sono chiamati a provvedere entrambi i genitori. Altrimenti la detrazione spetta al solo genitore che provvede al mantenimento del figlio maggiorenne.

Abbiamo letto su *Il Sole 24 ore* del 15 gennaio 2007 in un articolo a firma di Salvatore Padula che è la Francia il paradiso fiscale delle famiglie. Nessun Paese secondo l'autore dell'articolo europeo riserva ai nuclei un trattamento di favore come quello accordato da Parigi. Merito, certo, del *quotient familial*, il complicato sistema che consente di calcolare l'imposta sul reddito in funzione delle persone fiscalmente a carico. Sta di fatto che una famiglia di quattro persone, con coniuge e due figli a carico, e un unico reddito di 25mila euro, non paga praticamente alcuna imposta: solo 52 euro. Che diventano poco più di 2.500 se lo stesso nucleo conta su un unico reddito da 50mila euro all'anno. Solo la Germania riesce a tenere il passo, pur rimanendo ben distanziata dai livelli di tassazione incredibilmente bassi garantiti ai cittadini d'Oltralpe. Nell'esempio, la famiglia tedesca paga meno di 700 euro su 25mila di reddito e quasi 7.200 su un guadagno annuo di 50mila.

E l'Italia? A metà strada. Per chi vuol vedere il bicchiere mezzo vuoto, il nostro Paese non può assolutamente competere con Francia e Germania. Per chi, invece, lo vede mezzo pieno, il trattamento fiscale garantito in Italia alla famiglia non è poi così diverso da quelli applicati in Gran Bretagna, Austria e Spagna. Anzi, sui redditi più bassi — i soliti 25mila euro per la famiglia di quattro persone, di cui tre a carico — si pagano 1.725 euro di tasse (in realtà l'Irpef è 3.200 euro, ma si tiene conto anche dell'effetto degli assegni familiari): un livello molto più favorevole rispetto ai Paesi appena citati. Ma a 50mila euro i ruoli si invertono e l'Irpef sale a 13.217 euro (13.763 senza assegni). Con un'aliquota media superiore al 26%, contro il 25,6 dell'Austria, il 21,1 della Spagna e il 17,9 della Gran Bretagna. Per tacere, naturalmente, del 5% della Francia. Quando il reddito sale, poi, il divario cresce: e l'Italia è sempre fanalino di coda nella tassazione delle famiglie più benestanti.

I confronti fiscali, si sa, sono spesso scivolosi. Specie quando si mettono a fronte realtà e tenori di vita distanti tra loro. Le differenze di struttura tra i sistemi sono tali e tante da sconsigliare paragoni frettolosi: in

alcune realtà, solo per fare alcuni esempi, può essere molto più consistente il livello dei contributi sociali oppure possono essere riconosciuti aiuti simili ai nostri assegni familiari, oppure ancora può non essere omogeneo il sistema delle deduzioni e delle detrazioni per determinate spese o il livello delle tasse locali.

Ma è evidente che il divario sia innegabile e da indagare con attenzione, se si vuole davvero approdare a una politica tributaria efficace per la famiglia. Qualche passo in avanti, grazie agli ultimi tre interventi sull'Irpef, è stato fatto. Lo suggeriscono le difformità di prelievo tra single e nuclei (ma solo sui redditi più bassi): i primi, a 25mila euro, pagano il 20% di aliquota media; le seconde si fermano al 6,9.

Il 2007, comunque, è un anno di grandi manovre sull'imposta personale. Non è, infatti, solo l'Italia ad aver adottato nuovi criteri e nuovi valori. Dalla Spagna alla Francia passando per la Germania, anche altri Paesi applicano quest'anno aliquote e scaglioni rivisti, ma anche ritocchi sulle regole di calcolo dell'imposta.

In alcuni casi, come per la Germania, si tratta del completamento della riforma avviata nel 2000, che si traduce in una rimodulazione di alcune aliquote. Così, da quest'anno, i tedeschi sperimentano la "tassa sui ricchi", che colpirà con aliquota del 45% i redditi oltre 250mila per i single o di 500mila per le famiglie. Altre volte, è il caso della Spagna, l'intervento si presenta con modalità più strutturali. Obiettivi della riforma fatta da Madrid è la ricerca di una maggior equità fiscale, anche attraverso la riduzione dell'Irpf (l'equivalente dell'Irpef) con l'incremento dell'area esente e il taglio al 43% (contro il 45 del 2006) dell'aliquota massima.

Novità si applicano anche in Francia, dove sui redditi 2006 (per la dichiarazione che si presenta nel 2007) sono stati accorpati aliquote e fasce (da 7 a 5), bloccando il prelievo massimo al 40% contro il precedente 48,09. Scaglioni adeguati anche in Gran Bretagna, mentre l'Austria è — tra quelli osservati — l'unico Paese a non aver introdotto modifiche.

Dietro front sui compensi ai praticanti

**DOTT. SIMON LUCA
ANDREOZZI**

Con la sentenza n. 730 del 15 gennaio 2007 la Corte di Cassazione, sezione lavoro, fa un passo indietro sui compensi dovuti dal professionista al praticante.

Il tirocinante, per ricevere dal titolare dello studio una retribuzione, dovrà provare con certezza un'attività lavorativa diversa da quella consistente nella pratica.

Durissimo risulta l'intervento della Suprema Corte che onera il praticante di fornire la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione quale, ad esempio, l'essere soggetto al potere direttivo del professionista al pari degli altri dipendenti. Al contrario la Corte di Cassazione non ha ritenuto sufficiente, per provare il vincolo di subordinazione, l'osservanza da parte del praticante dello stesso orario di lavoro degli altri dipendenti o la costante presenza in studio.

Solo undici mesi prima la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 2904 del 10 febbraio 2006, in senso ampiamente difforme aveva affermato che i praticanti che esercitano la propria attività presso uno studio professionale hanno diritto ad essere inquadrati come lavoratori subordinati a partire dal momento in cui termina la pratica ed anche prima di aver superato l'esame di stato.

Si chiude così, con la sentenza n. 730 del 15 gennaio 2007, lo spiraglio aperto dalla Cassazione nel 2006 per i praticanti i quali, prima di aver superato l'esame di stato, in caso di mancato riconoscimento spontaneo da parte del titolare dello studio, difficilmente potranno rivendicare a giusto titolo i loro diritti in sede giudiziale.

La realtà quotidiana, purtroppo, registra ancora giovani praticanti che lavorano senza ricevere alcuna retribuzione, senza alcun tipo di diritto, pur essendo regolarmente e

Codice deontologico degli avvocati

ARTICOLO 26.

Rapporti con i praticanti.

L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un'adeguata formazione.

I- L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.

II - L'avvocato deve attente stare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.

III - È responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.



stabilmente all'interno di un contesto lavorativo; situazione che di solito presuppone l'esistenza di un regolare contratto a tutela del rapporto, ma che nel nostro caso il legislatore non ha ritenuto opportuno prevedere.

In realtà sarebbe sufficiente che facessero mea culpa quegli avvocati che dimenticano l'esistenza dell'art. 26 del codice deontologico che impone loro di riconoscere al praticante, dopo un periodo inizia-

le, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.

È evidente, di fronte a questo vuoto normativo, la necessità di predisporre un contratto-tipo per i praticanti-abilitati al patrocinio. Contratto tipo che andrebbe definito ad hoc e che sicuramente genererebbe, ai fini dell'inquadramento professionale, più di un problema sull'effettivo contrasto tra la figura del libero professionista e quella del lavoratore subordinato.

Accordi di separazione

Gli accordi di trasferimento immobiliare hanno causa atipica

L'atto con cui un coniuge nel contesto della separazione si obbliga a trasferire all'altro determinati beni non configura una convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 162 c.c. che presuppone lo svolgimento normale della vita coniugale con oggetto una generalità di beni anche di futura acquisizione, né un contratto di donazione avente come causa tipica ed esclusiva uno scopo di liberalità, bensì un contratto atipico con propri presupposti e finalità.

Cass. sez. I, 8 novembre 2006, n. 23801 (Guida al diritto, 2007, 2, 70)

Tribunale di Salerno, sez. I, 4 luglio 2006 (Famiglia e diritto, 2007, 1, 63)

Amministrazione di sostegno

Non sempre il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno richiede il ministero di un difensore

Il procedimento per la nomina dell'amministrazione di sostegno non richiede il ministero del difensore nei casi in cui il provvedimento deve limitarsi ad individuare i singoli atti o categorie di atti in relazione ai quali l'intervento dell'amministratore è richiesto. La difesa tecnica è invece necessaria quando il provvedimento individua limitazioni dei diritti fondamentali della persona analoghe a quelle previste per l'interdetto o l'inabilitato.

Cass. sez. I, 29 novembre 2006, n. 25366 (Famiglia e diritto, 2007, 1, 19)

Assegno di separazione e divorzio

Il giudice può disporre il pagamento diretto da parte del terzo anche dell'intero assegno dovuto dal coniuge obbligato.

L'art. 156 c.c. che attribuisce al giudice la possibilità di ordinare a terzi tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, deve essere interpretata non già nel senso che un tale ordine debba indefettibilmente avere ad oggetto solo una parte delle somme dovute dal terzo, quale che in concreto ne sia la misura e qualche in concreto sia l'importo dell'assegno di mantenimento, bensì nel senso che il giudice possa legittimamente disporre il pagamento diretto dell'intera somma dovuta dal terzo, quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente l'assetto economico determinato in sede di separazione con la statuizione che in concreto ha quantificato il diritto del coniuge beneficiario.

Cass. sez. I, 6 novembre 2006, n. 23668 (Famiglia e minori, 2007, 2, 47)

La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle condizioni di separazione.

La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale in relazione alla separazione tra coniugi, cosicché l'assetto economico stabilito in separazione può costituire, al fine della determinazione dell'assegno divorzile, solo un elemento di valutazione, nel contesto degli ulteriori elementi probatori, anche presuntivi emersi, suscettibili di essere apprezzati in sede di pronuncia sull'assegno.

Cass. sez. I, 6 novembre 2006, n. 23671 (Guida al diritto, 2007, 2, 70)

La convivenza more uxorio della ex moglie beneficiaria di assegno divorzile ove comportamenti per lei risparmi di spesa ha rilevanza ai fini di una diminuzione del quantum dell'assegno.

Il diritto all'assegno di divorzio non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, influenzando tale convivenza solo sulla misura dell'assegno ove si dia la prova, da parte dell'ex coniuge onerato, che tale convivenza, pur se non assistita da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto consolidatasi e protrattesi nel tempo, influisca in melius sulle condizioni sulle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo di mantenimento da parte del convivente o quanto meno di apprezzabili risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza.

Cass. sez. I, 10 novembre 2006, n. 24056 (Famiglia e minori, 2007, 2, 46)

Comunione legale

Il coniuge che non chiede l'annullamento di un preliminare firmato senza il suo consenso dall'altro coniuge subisce poi gli effetti di quell'atto.

La mancata partecipazione di un coniuge ad un atto dispositivo di un bene della comunione non esclude che anche egli risenta degli effetti dell'atto ove non abbia tempestivamente esercitato nel breve termine di un anno l'azione recuperatoria ai sensi dell'art. 184 c.c.

Cass. sez. I, 8 gennaio 2007, n. 88 (Famiglia e minori, 2007, 2, 36)

Diritti della persona

È inammissibile il ricorso cautelare per interrompere un trattamento di respirazione assistita a mezzo di ventilatore artificiale.

È inammissibile il ricorso con cui un paziente sottoposto a trattamento di respirazione assistita a mezzo di ventilatore artificiale chieda che si ordini ai medici di interrompere il trattamento, in quanto manca una definizione condivisa ed accettata dei principi in materia di accanimento terapeutico con la conseguenza che il diritto a chiedere l'interruzione del trattamento non appare concretamente tutelabile. In assenza perciò di

previsione normativa degli elementi concreti di natura fattuale e scientifica di ciò che va considerato accanimento terapeutico non sono ipotizzabili né un'azione tipica né una tutela cautelare anticipatoria.

Tribunale di Roma, sez. I, Ordinanza 16 dicembre 2006 (*Guida al diritto*, 2007, 1, 32)

Diritto penale della famiglia

ABBANDONO DI MINORE

Non si configura l'abbandono di minore se manca l'esposizione del minore a pericolo.

Non è configurabile il reato di abbandono di minore ai sensi dell'art. 591 c.p. nei confronti di una madre il cui figlio minore venga sorpreso nella flagranza di reato o che riveli una conseguita attitudine alla commissione di reati. Per la configurabilità dell'abbandono occorre, infatti, che le omissioni di vigilanza dei genitori integrino per ricorrenza e sistematicità violazioni di doveri giuridici tali da esporre il minore ad una situazione di pericolo, anche potenziale, per la sua incolumità.

Cass. pen. sez. V, 29 novembre 2006, n. 39411 (*Famiglia e minori*, 2007, 2, 41)

Fondo patrimoniale

La costituzione del fondo patrimoniale è soggetta a revocatoria ordinaria.

La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., mezzo di tutela del creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio.

Cass. sez. III, 17 gennaio 2007, n. 966 (*Guida al diritto*, 2007, 6, 34)

Modifica delle condizioni di divorzio o di separazione

Le statuizioni della separazione possono estinguersi solo con il ricorso al procedimento di modifica

Il diritto a percepire l'assegno di mantenimento può essere modificato o estinguersi soltanto mediante la procedura di cui all'art. 710 c.p.c. con la conseguenza che il raggiungimento della maggiore età del figlio o la raggiunta autosufficienza economica dello stesso non sono di per sé, condizioni sufficienti a legittimare ipso facto, in assenza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno, ma determinano unicamente la possibilità per il genitore obbligato di richiedere l'accertamento di tali circostanze.

Cass. sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22491 (*Famiglia e diritto*, 2007, 1, 78)

È ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso i provvedimenti della Corte d'appello in tema di modifica delle condizioni di divorzio.

È ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso i provvedimenti della Corte d'appello

in tema di modifica delle condizioni di divorzio. In tal caso la violazione di legge è configurabile ove difetti materialmente la motivazione ovvero questa si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi o tra loro logicamente inconciliabili o oggettivamente incomprensibili.

Cass. sez. I, 30 novembre 2006, n. 25524 (*Famiglia e minori*, 2007, 2, 46)

TFR

All'ex coniuge titolare di assegno spetta il diritto ad una quota di TFR se questo matura dopo la domanda di divorzio.

Il diritto alla quota di indennità di fine rapporto di lavoro previsto dall'art. 12 bis della legge 898/1970 spetta ogniqualvolta tale indennità sia maturata al momento o dopo la domanda di divorzio e al richiedente sia attribuito l'assegno divorzile.

Cass. sez. I, 10 novembre 2006, n. 24057 (*Famiglia e minori*, 2007, 2, 46)

Responsabilità

Il risarcimento per danno non patrimoniale può essere liquidato nel processo di separazione

L'omosessualità del marito che determina la rottura del rapporto matrimoniale è fonte di responsabilità extracontrattuale nei confronti della moglie e il tribunale può liquidare il danno non patrimoniale con la sentenza di separazione.

Tribunale di Brescia, sez. II, 14 ottobre 2006 (*Famiglia e diritto*, 2007, 1, 57)

Riconciliazione

La riconciliazione è ricostituzione della comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi.

La riconciliazione che interrompe lo stato di separazione si manifesta con la ricostituzione del consorzio familiare, attraverso il complesso dei rapporti materiali e spirituali fra i coniugi che caratterizzano il vincolo matrimoniale. L'accertamento dell'intervenuta riconciliazione costituisce un giudizio di fatto non censurabile in Cassazione.

Cass. sez. I, 6 dicembre 2006, n. 26165 (*Guida al diritto*, 2007, 2, 54)

Stranieri

Il familiare a carico può ottenere il permesso di soggiorno se prova di essere effettivamente a carico di un parente.

La semplice dichiarazione dei congiunti presenti sul territorio di uno Stato di potersi fare carico del familiare che chiede il permesso di soggiorno non è sufficiente ad attestare che il richiedente abbia i requisiti per ottenere l'autorizzazione richiesta.

Corte di giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione, 9 gennaio 2007 (*Guida al diritto*, 2007, 5, 68)

Impresa familiare e pari opportunità

AVV. LAURA VELLONE
AVV. CRISTINA VIRGILI

Nell'ambito della riforma del diritto di famiglia si è sentita l'esigenza di dar vita ad un istituto che tutelasse l'attività lavorativa svolta da un familiare "nell'ambito della famiglia" o "nell'azienda di famiglia", onde rimuovere od evitare il perpetuarsi di distorsioni ed abusi che un tempo scaturivano da strutture imprenditoriali medio-piccole.

La particolarità dell'impresa familiare, come è noto, sta nel mantenere uno schema comunitario di gestione dell'impresa, dove tutti i partecipanti sono soggetti attivi e sono investiti di poteri decisionali (impiego degli utili ed incrementi, gestione straordinaria, indirizzi produttivi etc.).

Da questi assunti nascono le perplessità sulle presunte "pari opportunità" tra i familiari all'interno dell'impresa e il punto maggiormente dibattuto riguarda il doppio profilo della partecipazione del familiare, intesa sia come prestazione lavorativa nella "famiglia" sia "nell'impresa familiare".

In teoria tutti i familiari che partecipano all'impresa avrebbero diritto al mantenimento, agli incrementi e agli utili non essendovi una distinzione qualitativa netta ed invalicabile tra le due categorie di prestazione.

In pratica le sfumature sono molteplici e gli orientamenti opposti.

Occorre innanzitutto stabilire se per lavoro prestato in famiglia possa intendersi il lavoro domestico in un rapporto di reciproca funzionalità tra lavoro casalingo e attività d'impresa.

Il contrasto giurisprudenziale che si è consumato già qualche tempo fa', vedeva, da una parte un orientamento che riteneva irrilevante, ai fini dell'applicabilità dell'art. 230 bis, che la prestazione del lavoro in famiglia potesse coincidere con uno dei doveri di cui agli artt. 143 e 147 c.c. (Cass. 5741/91) e di opinione opposta l'orientamento che, prendendo a sostegno il dato letterale della norma "...attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare...", riteneva che il contenuto della prestazione di lavoro in famiglia, coincidente con i doveri di cui agli artt. 143 e 147 c.c., era in realtà adempimento agli obblighi posti dalla legge a carico di entrambi i coniugi, con la conseguenza che se uno solo dei coniugi, e di fatto maggiormente la donna, si dedica esclusivamente e totalmente all'espleta-

mento dei doveri nascenti dal matrimonio consentendo all'altro coniuge di dedicarsi a tempo pieno all'impresa, si crea di fatto quel rapporto di funzionalità reciproca tra "lavoro nella famiglia" e "lavoro nell'impresa" essenziale affinché il lavoro domestico acquisti rilevanza giuridica (Cass. 9025/1991).

Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 89/1995) con una pronuncia che non lascia margini di dubbio. Il lavoro casalingo, quale attività posta in essere in adempimento dei doveri nascenti dal matrimonio, non assume alcun rilievo ai fini di cui all'art. 230 bis in quanto la prestazione lavorativa, seppur in famiglia, deve comunque tradursi in una quota di partecipazione agli utili e agli incrementi dell'azienda e tale quota non può che essere determinata in relazione all'accrescimento della produttività dell'impresa procurato dall'apporto dell'attività lavorativa del partecipante. Da qui la difficoltà di quantificare, in termini economici, un'attività la cui intensità non è in diretta relazione all'apporto produttivo dato all'impresa.

Quindi, il lavoro domestico svolto dal coniuge dell'imprenditore può considerarsi "lavoro nella famiglia" ex art. 230 bis, solo se strettamente correlato alla gestione aziendale e quindi strumentale all'attuazione dei fini dell'impresa, diversamente resta mero adempimento di obblighi derivanti dal matrimonio. Tale lavoro può assumere rilevanza solo se i coniugi hanno previsto una partecipazione agli utili per l'attività domesti-

ca in quanto manifestazione della loro volontà di suddivisione dei compiti, tale da consentire al coniuge imprenditore di dedicarsi totalmente all'attività d'impresa.

In conclusione, sembra che l'indirizzo riportato, anche se maggioritario, acconsente a che l'istituto faccia qualche passo indietro sul piano della protezione dei membri più deboli della famiglia.

Seppur l'art. 230 c.c. attribuisce la veste di partecipante all'impresa familiare e ai relativi benefici ad ogni familiare che presti continuamente la sua attività nella famiglia o nell'impresa, proprio con l'obiettivo di rispondere all'esigenza di intervenire in situazioni di possibile sfruttamento del lavoro altrui, la Cassazione richiede invece che la prestazione del familiare avvenga comunque anche

nell'impresa. Ebbene si ritiene che questa interpretazione, seppur suffragata da autorevole dottrina, si pone in netto contrasto con la chiara formulazione dell'art. 230 bis c.c. e ne svuota l'intentio legis: salvaguardare le ragioni di chi, lavorando negli aggregati familiari e pur operando nelle "retrovie" rappresenta un anello importante dell'attività imprenditoriale, adempiendo ad obbligazioni comunque attinenti all'impresa in una sorta di divisione del lavoro e/o distribuzione dei compiti.

In teoria tutti i familiari che partecipano all'impresa avrebbero diritto al mantenimento, agli incrementi e agli utili. In pratica però le sfumature sono molteplici.

I 18 ministeri e gli 8 dipartimenti con ministro senza portafoglio del Governo Prodi

MINISTERI

1. Affari esteri: Massimo D'Alema
2. Interno: Giuliano Amato
3. Giustizia: Clemente Mastella
4. Difesa: Arturo Parisi
5. Economia e finanze: Tommaso Padoa Schioppa
6. Sviluppo economico: Pierluigi Bersani
7. Commercio internazionale: Emma Bonino
8. Comunicazioni: Paolo Gentiloni

9. Politiche agricole, alimentari e forestali: Paolo De Castro
10. Ambiente e tutela del territorio e del mare: Alfonso Pecoraro Scanio
11. Infrastrutture: Antonio Di Pietro
12. Trasporti: Alessandro Bianchi
13. Lavoro e previdenza sociale: Cesare Damiano
14. Salute: Livia Turco
15. Pubblica istruzione: Beppe Fioroni
16. Università e ricerca: Fabio Mussi
17. Beni e attività culturali: Francesco Rutelli
18. Solidarietà sociale: Paolo Ferrero

DIPARTIMENTI

1. Affari regionali e autonomie locali: Linda Lanzillotto
2. Attuazione del programma di Governo: Giulio Santagata
3. Riforme e innovazioni nella P.A.: Luigi Nicolais
4. Diritti e pari opportunità: Barbara Pollastrini
5. Politiche europee: Emma Bonino
6. Rapporti con il Parlamento e riforme ist.: Vannino Chiti
7. Politiche per la famiglia: Rosy Bindi
8. Politiche giovanili e attività sportive: Giovanna Melandri

Il ministero della solidarietà sociale e il dipartimento per la famiglia

La riforma della presidenza del Consiglio e dei ministeri attuata all'indomani dell'insediamento della nuova maggioranza con il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ha effettuato un riordino complessivo nella composizione e nelle competenze dei Ministeri sostituendo la riforma a suo tempo approvata in materia dal Governo Berlusconi con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (approvato in attuazione della delega legislativa conferita dalla prima legge Bassanini, 15 marzo 1997, n. 59) e con alcune successive modifiche.

Le competenze sulla famiglia sono ora distribuite dalla legge 181/2006 tra il nuovo ministero della solidarietà sociale e la presidenza del Consiglio dei Ministri che le eserciterà attraverso il dipartimento delle politiche per la famiglia guidato dal ministro senza portafoglio Rosy Bindi.

Le competenze statali riferibili in senso ampio all'area famiglia nell'ambito della precedente composizione di Governo trovavano spazio all'interno delle attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed erano riferite genericamente ai compiti di prevenzione e di riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie e di tutela del lavoro anche giovanile (art. 45 e 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

La riforma operata nel 1999 dalla precedente maggioranza aveva soppresso l'allora esistente Ministero

degli Affari sociali che, con un apposito dipartimento (costituito nel 1990) si occupava, tra l'altro, dei servizi per i problemi della famiglia, delle politiche dell'età minore, degli interventi a favore della terza età, dei diritti dei cittadini disabili, dei problemi dell'emarginazione e dell'immigrazione e dei problemi delle tossicodipendenze.

Queste competenze vennero attribuite al Ministero del lavoro e (così come venne ribattezzato nel 2001) delle politiche sociali.

Il Governo Prodi reintroduce ora un ministero analogo a quello degli Affari sociali con il nome di *Ministero della solidarietà sociale* cui sono trasferite (art. 1, comma 6, legge 181/2006) le competenze, le risorse e le funzioni già spettanti in tema di politiche sociali al precedente ministero del lavoro e della politica sociale oltre ad altre competenze (controllo dei flussi di entrata dei lavoratori extracomunitari, integrazione degli stranieri immigrati, politiche antidroga, funzioni in materia di servizio civile).

La riforma attribuisce invece direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 1, comma 19, legge 181/2006) "le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili" (lett. d) nonché "le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali... in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità" (lett. e).

Queste funzioni saranno esercitate dal dipartimento delle politiche per la famiglia diretto dal ministro senza portafoglio Rosy Bindi, ribattezzato dai media come *ministro per la famiglia*.

La riforma della Cassazione: più potere alle sezioni unite

AVV. PAOLA PELLEGRINO

Tra le molte riforme processuali introdotte insieme alla normativa sulla competitività approvata al termine della precedente legislatura (D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) vi è stata anche quella sulla Corte di cassazione.

Tra i punti più significativi della riforma segnaliamo in questa sede l'introduzione del principio rivoluzionario per un ordinamento come il nostro - che non conosce, a differenza di quello anglosassone, il vincolo del precedente giurisprudenziale - in base al quale i giudici delle sezioni ordinarie della Cassazione sono tenuti ad uniformarsi ai principi stabiliti nelle sentenze dalla Cassazione a sezioni unite. Il principio è contenuto al terzo comma del nuovo art. 374 c.p.c.

Articolo 374 (pronuncia a sezioni unite)

La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le Sezioni unite.

Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a Sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, rimette a queste

ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.

Volendo ripercorrere la storia di questa riforma si deve ricordare che l'originario schema di decreto legislativo (articolo 8, che riformulava l'articolo 374 cpc), indicava al terzo comma, che "il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite vincola le sezioni semplici. Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio, rimette alle Sezioni unite, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso".

Il testo definitivo omette ora il primo periodo recependo una specifica osservazione dell'assemblea della Corte di cassazione che, in un suo parere, aveva suggerito di evitare la "previsione espressa di un vincolo giuridico delle sezioni semplici ai principi enunciati dalle Sezioni unite (vincolo che pone anche dubbi di compatibilità con il principio costituzionale della soggezione del giudice soltanto alla legge". La delega legislativa (articolo 1, terzo comma, lettera a), legge 80/2005) prevedeva espressamente il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle Sezioni unite. Nella pratica, però - come è stato affermato nei primi commenti della riforma - pur nella nuova formulazione della norma che evita la previsione espressa del vincolo, non sembra cambi molto. L'effetto rimane lo stesso: le sezioni semplici non potranno decidere in difformità rispetto ad un principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite e pertanto il vincolo al precedente rimane, così come il dubbio di costituzionalità suggerito proprio dalla Suprema corte.

La sezione semplice, quindi, se dissente, non può più decidere - definitivamente o non definitivamente - ma deve limitarsi a rimettere la trattazione della causa alle Sezioni unite con ordinanza motivata. Non è previsto, però, alcun rimedio per l'ipotesi che le sezioni semplici decidano in difformità senza provvedere alla rimessione alle Sezioni unite.



I figli naturali non vanno condivisi? Prime applicazioni giurisprudenziali

AVV. FULVIA IORIATI E AVV. ANNA LANZA

La legge n. 54 dell'8 febbraio 2006 che ha disciplinato in maniera innovativa l'affidamento dei figli nella separazione dei coniugi introducendo il principio dell'affido condiviso, dispone all'art. 4 comma 2 che *"le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati"*.

Sotto il profilo procedurale, l'applicazione di tale nuova normativa pone un problema interpretativo di non poco rilievo in ordine alla **competenza** sull'affidamento, il mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale in presenza di figli naturali. Difatti, prima della L.54/06, il Tribunale per i Minorenni era competente a decidere il solo affidamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 317 bis c.c. e 38 disp. att. c.c., mentre il Tribunale Ordinario aveva competenza in ordine alle questioni economiche. Oggi, la disposizione dell'art. 4 comma 2 sopra citato ha determinato uno stato di incertezza, ed un rinnovato contrasto giurisprudenziale, in ordine all'attrazione o meno dell'intera materia dell'affidamento/mantenimento dei figli naturali alla competenza del Giudice Ordinario quale giudice competente a decidere in materia di separazione cui la normativa in parola si riferisce.

Secondo parte della giurisprudenza di merito, la nuova normativa avrebbe disposto una totale equiparazione tra figli naturali e legittimi con una uniforme ed unica disciplina sostanziale ed un unico "giudice naturale individuato nel Tribunale Ordinario" per tutte le questioni relative alla regolamentazione dell'affidamento ed annessi provvedimenti, mentre resterebbe ferma la competenza del Tribunale dei Minorenni in ordine alla decadenza dalla potestà genitoriale ex art.330 c.c. e per la pronuncia in caso di contrasti tra i coniugi su singole questioni di particolare importanza o interesse per il figlio ex art. 316 c.c. (Cfr. T.M. Catania 6/6/06; T. M. Roma 23/10/06; T. M. Milano 12/5/06; T. M. Milano 7/7/06, che ravvisa peraltro una competenza concorrente del Trib. Minori ex art.333 c.c. fino a diverso provvedimento del Giudice Ordinario ogni qual volta si ravvisi la necessità e l'urgenza di un intervento giudiziario per la presenza di una situazione di pregiudizio per il minore; T. M. Napoli 29/9/06 che esclude la propria competenza relativamente ai rapporti economici; T.M. Catania 7/6/06, inoltre, ha ritenuto che le disposizioni del nuovo art.709 ter c.p.c. relativo a provvedimenti relativi alla limitazione della potestà genitoriale, abbiano implicitamente abrogato l'art.333 c.c. portando quindi la competenza in merito al Giudice Ordinario; *Contra* Cfr. T. M. Catania 26.06.06, che ritiene persistere una competenza concorrente del T.M. per i provvedimenti ex art. 333 c.c.).

Altra parte della giurisprudenza, invece, ritiene che la nuova legge sull'affido abbia inteso evitare discriminazioni tra figli legittimi e naturali intervenendo sulla sola disciplina sostanziale, nulla innovando in tema di competenza processuale per la quale resta ferma l'applicazione dell'art. 38 disp. att. c.c. da non ritenersi, quindi, implicitamente abrogato, anche alla luce del tenore letterale dell'art. 4 comma 2 L. 54/06 che richiama l'applicabilità della normativa ivi prevista ai "procedimenti" relativi ai figli di genitori non coniugati, con ciò mostrando di voler conservare i modelli processuali vigenti e le relative discipline (Cfr. T. Monza 10/10/06). In senso conforme tra le altre si vedano: T.M. Trento 11/4/06, T.M. Bologna 26/4/06, T.M. Milano 12/5/06, T. M. Trento 23/5/06, T. Milano 21/6/06, T. Milano 28/6/06, T. Monza 29/6/06, T. Milano 20/7/06, C.A. Napoli 27/9/06). Altro Giudice di merito ha poi ritenuto la competenza del Tribunale per i Minori limitatamente ai procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore della L.54/06 e cioè prima del 16/3/2006 (cfr. T. M. Milano 20/6/06).

Inoltre, essendo unitaria nella nuova normativa (cfr. art.155 c.2 c.c.) la disciplina dell'affido, del mantenimento e di ogni altro provvedimento riguardante la prole (ad es. assegnazione casa coniugale) il Tribunale dei minori investito della questione dell'affidamento sarebbe competente altresì per la regolamentazione dei rapporti economici e di tutti i rapporti genitori-figli (Cfr. T. Varese 6/12/06, T. Monza 10/10/06, C.A. Napoli 27.09.06, T. M. Trento 11/4/06, T.M. Trento 23/5/06, T. Catania 14/4/06).

Attualmente del regolamento di competenza è stata investita la Suprema Corte di Cassazione (cfr. T. Monza 11/10/06, T. Milano 20/7/06, Procura T. M. Roma 22/11/06) e si attende una decisione in merito.

COPPIE DI FATTO: TRIBUNALE ORDINARIO O TRIBUNALE PER I MINORENNI NEI PROCEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI ?

Tribunale Ordinario: T.M. Catania 6/6/06; T. M. Roma 23/10/06; T. M. Milano 12/5/06; T. M. Milano 7/7/06

Tribunale per i Minorenni: T.M. Trento 11/4/06, T.M. Bologna 26/4/06, T.M. Milano 12/5/06, T. M. Trento 23/5/06, T. Milano 21/6/06, T. Milano 28/6/06, T. Monza 29/6/06, T. Milano 20/7/06, C.A. Napoli 27/9/06; T. Varese 6/12/06, T. Monza 10/10/06, C.A. Napoli 27.09.06, T. M. Trento 11/4/06, T.M. Trento 23/5/06, T. Catania 14/4/06

Resta ovviamente ferma la competenza del Tribunale Ordinario per tutte le questioni relative a figli naturali maggiorenni, a favore dei quali la L.54/06 all'art.155 quinquies prevede il versamento direttamente in favore del figlio dell'eventuale assegno di mantenimento, lasciando peraltro aperta la questione se con tale previsione si sia voluta disporre una legittimazione esclusiva del figlio alla domanda di mantenimento o concorrente con quella del genitore affidatario/domiciliatario (cfr. T.

Catania 14/4/06, T. Messina ord.26/4-5/5/06).

Dal punto di vista sostanziale, l'applicazione della normativa in parola anche ai figli naturali comporta, come detto, una completa equiparazione tra prole legittima e naturale in merito alla regolamentazione dell'affido e di ogni altro provvedimento relativo, e quindi unicità dei principi sottesi alla disciplina della materia.

Occorre rilevare che mentre prima della riforma l'esercizio esclusivo della potestà da parte del genitore affidatario coincideva con il collocamento del minore presso il medesimo, oggi la disciplina dell'affido condiviso comporta essenzialmente **l'esercizio della potestà** in capo ad entrambi i genitori (paritaria condivisione del ruolo genitoriale), per lo più (per l'ordinaria amministrazione) **in forma disgiunta** in relazione ai tempi di permanenza dei minori presso ciascuno (cfr. tra le tante T. M. Milano 20/6/06, T. M. Bologna 26/4/06, T. Catania 16/6/06, T. Catania 1/6/06, T. Messina 18/7/06, C.A. Trento 15/6/06, T. Catania 31/5/06, T. Catania 24/4/06, T. Firenze 12/4/06, T. Arezzo 20/4/06), mentre **il collocamento del minore** dovrà essere disposto in favore dell'uno o dell'altro genitore.

Come precisato da un giudice di merito, "il minore necessita di un riferimento abitativo stabile e di una organizzazione domestica coerente con le sue necessità di studio e di normale vita sociale: da qui la necessità di una collocazione privilegiata e di una regola organizzativa anche sui tempi da trascorrere con il genitore non domiciliatario. Si tratta però per l'appunto di una regola organizzativa e non limitativa (ovvero esaustiva) dei diritti e doveri del genitore che restano improntati alla regola della parità dei ruoli e che vengono esercitati non solo attraverso i tempi di frequentazione, ma anche con la facoltà di interloquire costantemente con l'altro genitore sulle vicende che riguardano i figli, con l'adozione concordata delle scelte di maggior interesse, con l'assunzione di compiti di cura educazione e istruzione dei figli da parte di entrambi, nonché con l'assunzione di un reciproco dovere di informazione sulle questioni che riguardano la prole". (T. Messina 18.07.06).

Così l'applicazione dei richiamati principi sottesi alla disciplina dell'affido condiviso ha portato, già nelle prime applicazioni giurisprudenziali, a valutare anche la questione del collocamento (o domiciliazione) del figlio con maggiore elasticità, discostandosi spesso dal criterio del collocamento esclusivo e, a seconda dei casi, disponendo invece il **collocamento in forma alternata o paritaria**, a settimane (cfr. C. App. Bologna 17/5/06), o addirittura giorni (Cfr. T. Catania 16/6/06, che dispone la permanenza del minore i primi tre giorni della settimana con la madre e gli altri tre con il padre, alternando le domeniche, nello stesso senso cfr. T. Chieti ord.28/6/06, T. Catania 12/7/06; cfr. anche T. Bari 18/4/06).

Correlativamente alle varie possibili forme di collocamento alternato o paritario è stato in alcuni casi disposto il **mantenimento "diretto"** dei figli da parte di ciascun genitore (mediante acquisto di beni e servizi) nei rispettivi periodi di permanenza presso ciascuno (Cfr. ad es. T. Catania 16/6/06, T. Chieti 28/6/07, T. Catania 12/7/06, T. Catania 21.04.06 dispone il mantenimento in parte in

forma diretta in parte con assegno mensile, T. Ascoli Piceno 16/3/06, dispone il mantenimento diretto da parte della madre con collocamento esclusivo presso il padre), fermo restando l'assegno di mantenimento mensile nei casi di collocamento esclusivo (cfr. Cass. 18/8/06).

L'assegnazione della casa familiare normalmente segue il collocamento dei minori (cfr. ad es. T. Bari 11/7/06)

Si vede quindi come la disciplina dell'affido condiviso, interamente improntata al principio della "bigenitorialità" (per cui il figlio, anche in caso di separazione dei genitori ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi) ha di fatto comportato una forte valorizzazione del ruolo del genitore con il quale il figlio non convive ovvero, nella ancora prevalente maggioranza dei casi, del padre.

Da un lato, difatti, l'attribuzione dell'esercizio della potestà anche al genitore non collocatario comporta una paritaria condivisione del ruolo genitoriale e quindi una maggiore responsabilizzazione del genitore (padre), che dovrà e potrà interessarsi e partecipare attivamente agli aspetti anche di vita quotidiana del figlio. Dall'altro lato, e proprio in conseguenza dell'esercizio congiunto della potestà, anche il collocamento presso uno o l'altro genitore non appare più disposto secondo rigidi o stereotipati criteri ma modulato di volta in volta in maniera tale da garantire una maggiore frequentazione del minore con entrambi i genitori, di fatto ampliando anche la frequentazione dei figli con i padri rispetto al passato. Inoltre, la valutazione dei principi sopra riportati di fatto apre la strada anche ad una più ponderata valutazione della possibilità di collocamento esclusivo presso il padre (T. Catania 1.06.06; T.M. Trento 23.05.06; C.A. Bologna 17.05.06; T. Ascoli Piceno 16.03.06).

Vi è poi da precisare che l'affido condiviso, mentre deve essere prioritariamente disposto, non ostandovi la circostanza che vi sia tra i coniugi una forte conflittualità (cfr. C.A. Bologna 17/5/06, T. Catania 18/5/06, T. Catania 1/6/2006, C.A. Trento 15/6/06, T.M. Milano 20/6/06, T. A. Piceo 13/3/06), ed anche in difformità ad una domanda congiunta dei genitori di affido esclusivo (cfr. T. Bologna 95/06, ma contra cfr. T.M. Trento 11.4.06 di cui infra), dovrà peraltro essere negato, in via di eccezione, in presenza di particolari e concrete ragioni contrarie **all'interesse morale e materiale della prole** (cfr. T. Catania 18/5/06 nel caso di detenzione dell'altro genitore; cfr. C. App. Napoli sez. spec. min. 22/3/06, T. Firenze 12.4.06 e T. Firenze 22/4/06 nel caso di reciso rifiuto del minore di intrattenere rapporti con uno dei genitori, ove con l'affido esclusivo si dispone peraltro una adeguata terapia psicologica per consentire al minore di recuperare la figura genitoriale rifiutata; cfr. T. Catania 5/6/06 nel caso di affido di due minori di tenera età, sempre vissute con la madre da quando era stata allontanata dalla casa coniugale, e stante il mancato interesse manifestato dal padre all'affido ed anzi le difficoltà espresse da quest'ultimo alla gestione dell'affido condiviso in considerazione dell'attività svolta di autotrasportatore; cfr. T.M. Trento 11/4/06 nel caso di accordi espliciti in tal senso raggiunti dai genitori di cui il Giudice "prende atto" ai sensi dell'art.155 c.2 c.c.; cfr. anche T. Catania

1/6/06, T. Napoli 9/6/06), interesse che si pone quale principio assolutamente prioritario di valutazione del Giudice in ogni aspetto della materia (cfr. anche Cass. 27/6/06 n.14840 che indica criteri di individuazione del genitore più idoneo all'affidamento).

Infine, giova rilevare che nella crisi della coppia di fatto, la disciplina dell'affido condiviso troverà applicazione solo ove i genitori si rivolgano al giudice, mentre in difetto, troverà automatica operatività la previsione dell'art.317 bis c.c. secondo cui qualora i genitori del figlio naturale non convivano l'esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive.

Affido condiviso con collocamento alternato o paritario: C. App. Bologna 17/5/06, T. Catania 16/6/06, T. Chieti ord.28/6/06, T. Catania 12/7/06; cfr. anche T. Bari 18/4/06.

Affido esclusivo: T. Catania 18/5/06, C. App. Napoli sez. spec. min. 22/3/06, T. Firenze 12.4.06 e T. Firenze 22/4/06, T. Catania 5/6/06, T.M. Trento 11/4/06, T. Catania 1/6/06, T. Napoli 9/6/06.

Mantenimento diretto: T. Catania 16/6/06, T. Chieti 28/6/07, T. Catania 12/7/06, T. Catania 21/04/06, T. Ascoli Piceno 16/3/06.

La conflittualità nei rapporti dei genitori non ostacola l'affido condiviso

AVV. GIANFRANCO BARRELLA

La recente decisione della Corte di Appello di Ancona, che, all'esito di un reclamo proposto a norma dall'art. 708 c.p.c. ultimo comma, ha negato l'affido c.d. condiviso per la conflittualità dei genitori, offre l'occasione per un breve commento sulla più ampia e delicata questione dei riflessi della conflittualità o del mancato accordo dei genitori sulla decisione del giudice sull'affido in relazione alla nuova legge n. 54/06.

La tesi della Corte di Appello di Ancona non mi sembra in sintonia con i principi della predetta normativa e, risultando già in contrasto con alcune precedenti decisioni di altre Corti territoriali (v. Corte di Appello di Trento - decreto 15/06/2006), sarà opportuno un intervento interpretativo della Corte di legittimità dal quale dipenderà inevitabilmente il grado di diffusione in Italia della bigenitorialità in materia di affido dei figli minori nella separazione. Anche nella relazione parlamentare, che ha

accompagnato il varo della nuova legge sull'affido, il legislatore aveva avvertito la necessità di evitare, con la nuova disciplina, il rischio del fallimento del vecchio regime dell'affido congiunto, che aveva raggiunto percentuali di applicazione bassissime (meno del 4%).

Quest'ultimo regime, pur ispirato al concetto della bigenitorialità, aveva infatti dovuto scontare l'interpretazione della giurisprudenza che considerava l'accordo dei genitori una precondizione per la sua applicazione.

Per evitare il ripetersi della sorte dell'abrogato regime dell'affido congiunto, la nuova normativa, perseguendo con decisione l'obiettivo di estendere il più possibile il diritto del minore alla bigenitorialità, anche ai procedimenti già definiti ed a quelli in corso, non si è limitata a richiamare il principio del diritto "esistenziale del minore" a mantenere rapporti duraturi e continuativi con i genitori separati, ma ha anche indicato in maniera precettiva ed innovativa l'iter che il giudice deve seguire nella scelta del regime dell'affidamento; eliminando al giudice la scelta ordinaria, prevista nel previgente sistema, di individuare il genitore più idoneo ad essere affidatario, ha pur consentito di derogare

all'affido c.d. condiviso, purché il provvedimento di affido esclusivo risulti motivato. Anche l'obbligo di motivazione, richiesto al giudice nel caso di affido monogenitoriale, come prevede il nuovo art. 155 bis c.c., va nella direzione di voler limitare il ricorso all'affido esclusivo ai soli casi in cui appaiono evidenti e comprovate le ragioni contrarie all'interesse del minore. Infine anche il sistema sanzionatorio, previsto dal nuovo art. 709 ter c.p.c., nel confronti di uno o di entrambi i genitori inadempienti alle modalità di affidamento stabilite, è una disciplina di chiaro sostegno all'applicazione dell'affido condiviso e diretta a disincentivare l'interesse del genitore ad alimentare la conflittualità con l'altro. Con l'attuale disciplina il diniego di un genitore alla proposta dell'altro di affidare ad entrambi la prole o la conflittualità dei genitori, spesso presente o strumentalmente invocata in passato per i giustificare l'affido monogenitoriale, non ostacola l'affidamento condiviso; semmai la conflittualità dei genitori può rilevare successivamente per stabilire a chi debba imputarsi il comportamento lesivo del diritto del minore alla bigenitorialità e per l'applicazione delle relative sanzioni previste dalla legge.

La pensione di reversibilità

AVV. ELVIRA BACCHINI
AVV. MIRELLA TAVANO

Il tema relativo alla posizione giuridica del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili (coniuge divorziato) titolare di un assegno divorzile, a seguito della morte dell'altro coniuge (ex coniuge) fruente di un trattamento pensionistico, è disciplinato attualmente, dal secondo e del terzo comma dell'articolo 9 della L. n. 898/1970 nel testo novellato dall'art. 13 L. 74/1987.

La norma prende in considerazione due ipotesi: quella in cui vi sia il solo coniuge divorziato prevedendo al comma due che *“in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza”* e, al comma tre, quella in cui vi sia un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, nel qual caso *“... una quota della pensione e degli altri assegni spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'articolo 5. Se in tali condizioni si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”*.

EVOLUZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE POSITIVA

In materia vi è stata un'evoluzione normativa che ha portato a riconoscere natura di diritto previdenziale al diritto alla pensione di reversibilità in capo al coniuge divorziato: il testo originario della L. 898/70 novellato dalla L. 436/1978 non avevano operato una ripartizione della pensione di reversibilità tra i coniugi, divorziato e superstite; né avevano istituito una nuova forma previdenziale ma avevano previsto esclusivamente una prestazione patrimoniale avente la stessa natura dell'assegno di divorzio (cfr Cass. SS.UU. 12.1.1998, n. 159). La norma non attribuiva, in mancanza di un coniuge superstite, al coniuge divorziato un “diritto” alla pensione di reversibilità né, in caso di presenza di un coniuge superstite, la norma operava una ripartizione fra situazioni soggettive aventi il medesimo rango. L'attribuzione stessa della prestazione non era automatica ma rimessa alla discrezionalità del giudice sia nell'an che nel quantum,

La novellazione dettata nell'art. 13 della L. n. 74 del

1987 ha mutato radicalmente i termini della questione riconoscendo che si tratta di un diritto autonomo, di natura previdenziale, automatico e sottratto alla discrezionalità del giudice. La disposizione ha allargato l'ambito degli aventi diritto alla pensione di reversibilità ed ha introdotto quale nuovo soggetto titolare di quel trattamento, il coniuge divorziato sempre che sussistano gli ulteriori requisiti della titolarità dell'assegno di divorzio, del mancato passaggio a nuove nozze e della preesistenza alla sentenza di divorzio del rapporto da cui trae origine il diritto dell'ex coniuge alla pensione.

TITOLARITA' DELL'ASSEGNO

È opportuno fare un breve cenno al requisito della “titolarità dell'assegno”; ci si è chiesti se il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità o ad una quota in caso di concorso con altro coniuge superstite presupponga che il richiedente al momento della morte dell'ex coniuge sia titolare di assegno giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'art. 5 (titolarità effettiva) o se sia sufficiente la sola maturazione delle condizioni per il suo riconoscimento ovvero che, per via di fatto o per convenzione, abbia ricevuto erogazioni economiche dal de cuius quando era in vita (titolarità astratta).

L'interpretazione della titolarità quale “titolarità astratta” è rimasta minoritaria in giurisprudenza (cfr Cass. 9309/1990; Cass. 9528/1994; Cass. 457/00); per l'orientamento prevalente, anche il più recente, il requisito della titolarità dell'assegno presuppone il riconoscimento giudiziale dell'assegno divorzile (Cass. Sez. 1^a n. 336 del 14.1.2004, Cass. Sez. lav. 5422 del 13.3.2006).

La questione è stata risolta in sede legislativa con la L. 28.12.2005 n. 263, entrata in vigore il 29.12.2005, il cui articolo 5 recita *“le disposizioni di cui alla legge 1.12.1970 n. 898 art. 9. comma 2 e 3, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'art. 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto art. 5 della citata legge 898/1970”*. La pensione di reversibilità dunque non spetta all'ex coniuge che percepiva, in base ad un accordo convenzionale, pagamenti periodici o che abbia concordato la liquidazione c.d. “una tantum” dal coniuge defunto.

Il coniuge divorziato acquisisce quindi, ricorrendone i presupposti, un vero e proprio diritto alla pensione di reversibilità sia nel caso in cui non vi sia un coniuge superstite sia nel caso in cui questo vi sia. Anche in questa seconda ipotesi, infatti, il coniuge divorziato è titolare di un autonomo diritto al trattamento di reversibilità omologo a quello che l'ordinamento attribuisce al coniuge superstite. Entrambi i coniugi sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità.

DISCIPLINA IN CASO DI ASSENZA DI CONIUGE SUPERSTITE

Nel caso in cui non vi sia concorrenza con un coniuge superstite, il coniuge divorziato avrà diritto all'inte-

ro trattamento pensionistico, potrà rivolgersi direttamente all'ente erogatore della pensione senza dover ricorrere al Tribunale, mentre in caso di eventuali controversie le stesse saranno attribuite alla competenza degli organi giurisdizionali cui è istituzionalmente affidata la cognizione delle controversie in materia di trattamenti previdenziali (in via generale, al giudice del lavoro; alla Corte dei Conti, se la pensione è a carico dello Stato) il rito applicabile sarà quello del lavoro (Cass. SS.UU. n. 5429/1993; SS.UU. n. 13019 del 23.12.1997 e n. 12540 del 14.12.1998).

A questa conclusione si è pervenuti considerando il mutamento della natura del diritto in capo al coniuge divorziato in forza delle modifiche legislative sopra citate.

DISCIPLINA IN CASO DI PRESENZA DI CONIUGE SUPERSTITE

Più complessa è la situazione nel caso in cui vi sia un coniuge superstite: il beneficiario divorziato dovrà rivolgersi al Tribunale ordinario territorialmente competente e cioè quello del luogo dove dovrà essere erogata la pensione, per la determinazione della propria quota.

CRITERI DI RIPARTIZIONE

Contrasti sono sorti in giurisprudenza circa i criteri da seguire per la determinazione in concreto delle rispettive quote, in particolare circa la nozione di "durata del rapporto", espressione cui fa riferimento la norma nonché circa la possibilità o meno di considerare anche altri elementi oltre tale durata.

Per quanto concerne "la durata del rapporto" alcune pronunce della S.C. hanno ritenute che la stessa vada intesa come durata del rapporto matrimoniale fino alla data in cui lo stesso sia venuto meno per effetto della pronuncia di divorzio (Cass. 20.11.1996 n. 10178; Cass. 10.11.1994 n. 9389) mentre secondo altre si deve tener conto dell'eventuale scarto tra matrimonio ed effettiva convivenza verificatosi nel corso del primo rapporto se e nei limiti in cui ad esso corrisponda la convivenza "more uxorio" della nuova coppia radicata prima della sentenza di divorzio e protrattasi fino al nuovo matrimonio (Cass. 3.9.1997, n. 8477; Cass. 30.8.1996, n. 7980; Cass. 27.5.1995, n. 5910); relativamente alla questione della rilevanza di altri elementi nel ripartire la pensione tra i due aventi diritto, talune pronunce hanno affermato che il giudice deve attenersi all'unico criterio indicato dalla norma della durata del rapporto matrimoniale (Cass. 5.2.1997, n. 1086; Cass. 27.11.1996, n. 10557) mentre altre hanno ritenuto che il criterio della durata del matrimonio non introduce un esclusivo ed automatico sistema di ripartizione agganciato ad un mero dato aritmetico (Cass. 5910/95) dovendosi prendere in considerazione anche gli altri criteri utilizzabili nella liquidazione dell'assegno di divorzio.

Per superare il contrasto è intervenuta la Suprema Corte a Sezione Unite con sentenza n. 159 del 12.1.1998 la quale ha stabilito che 1) nel caso di concorso tra co-

niuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, per determinare la quota da attribuirsi al coniuge divorziato non si può ricorrere a criteri diversi da quello della durata del rapporto matrimoniale, ossia dal dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali dei due aventi diritto con il coniuge deceduto; 2) la durata del rapporto matrimoniale va intesa come durata legale dello stesso non assumendo rilevanza l'eventuale cessazione della convivenza matrimoniale antecedente la pronuncia di divorzio o l'eventuale periodo di convivenza more uxorio con l'ex coniuge che abbia preceduto la stipulazione del nuovo matrimonio.

Si è ritenuto che l'applicazione del criterio di ripartizione della pensione fondato esclusivamente sulla durata del rapporto matrimoniale, potendo portare ad esiti irragionevoli e non suscettibili di correzione, violasse i principi di razionalità e di solidarietà sociale di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Della questione è stata investita la Corte Costituzionale che con la sentenza interpretativa di rigetto n. 419/99 ha stabilito che *"La ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge deve essere disposta "tenendo conto" della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali... il giudice deve tener conto dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare; anzi a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non sino a divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico"*

La giurisprudenza più recente, sia di merito che di legittimità, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, ha quindi affermato che nella ripartizione della pensione di reversibilità non si deve adottare come unico criterio la durata dei vincoli, pur non potendosi prescindere da tale criterio, ma il giudice può tener conto, ove l'applicazione del criterio della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali conduca ad esiti iniqui rispetto alle particolari circostanze della concreta fattispecie, anche di altri elementi come l'ammontare dell'assegno percepito dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda matrimoniale, e ogni altra circostanza inerente alla particolarità del caso. (Cass. 14.3.2000 n. 2920; Cass. 19.9.2000, n. 12389; Cass. N. 1057 del 29.1.2002; Cass. 2.3.2001, n. 3037; Cass. Sez. I, 30.3.2004 n. 6272) in quest'ottica la Suprema Corte ha ripetutamente riconosciuto quale elemento di particolarità anche una convivenza di fatto prematrimoniale (Cass. 282 del 10.-1.2001, n. 2471 del 18.2.2003; Cass, sez. I, 10.10.2003 n. 15164; Cass. 16.12.2004, n. 23379; Cass., sez. I, 10.1.2005, n. 285).

DECORRENZA

Per la giurisprudenza maggioritaria il diritto al trattamento pensionistico, avendo natura di credito pensionistico, sorge in capo al coniuge divorziato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'ex coniuge pen-



sionato (Cass. Sez. 1^a civ n. 336 del 14.1.2004; Cass. Sez. 1^a, n. 6272 del 30.3.2004;) e non dalla data della domanda o da quella della pronuncia della sentenza.

ENTE EROGATORE COME PARTE IN CAUSA

Per quanto concerne la necessità o meno che la controversia debba svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore si deve rilevare che non vi è uniformità di decisioni: nella sentenza n. 6272 del 30.3.2004, la prima sezione della Cassazione ha statuito che *“La controversia fra il coniuge superstite e l'ex coniuge per la ripartizione ... delle quote sulla pensione di reversibilità non comporta la necessità della presenza dell'Istituto che eroga la pensione, come deve ritenersi invece nella diversa ipotesi di cui al comma due riguardante il diverso rapporto fra l'ex coniuge e l'Istituto in assenza di un coniuge superstite. Ciò non toglie però che anche nella prima ipotesi ... la parte possa avere interesse a coinvolgerlo nel giudizio affinché la sentenza faccia stato anche nei suoi confronti e si eluda il rischio che l'Istituto assuma una posizione di estraneità rispetto al contenuto della decisione”*; di avviso contrario la sezione lavoro che nella sentenza N. 15111 del 18.7.2005 ha invece stabilito che la causa deve svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore.

RITO APPLICABILE E FORMA DELLA DOMANDA

Infine un ultimo cenno al rito applicabile. Per la giurisprudenza maggioritaria (tra le altre Cass. Sez. 1^a n. 3037 del 2.3.2001; Cass. Sez. I. n. 6272 del 30.3.2004) va applicato, in tutti i procedimenti riguardanti le pretese del coniuge divorziato sulla pensione di reversibilità, il rito camerale con conseguente proposizione della domanda mediante ricorso. Peraltro, come sostenuto dalla S.C. nella citata sentenza n. 6272/04, l'adozione del rito ordinario non può considerarsi motivo di nullità sia perché non è sancita da alcuna norma e sia in osservanza del principio di conservazione degli atti, consentendo il rito ordinario di raggiungere il medesimo risultato con maggiori garanzie per la difesa e per il contraddittorio.

Il rapporto tra le nuove norme sul TFR e l'art. 12 bis della legge sul divorzio

AVV. PAOLA BONIFAZI

La Finanziaria 2007 (L. 27.12.2006 n. 296), nell'art. 1, commi 749 e seguenti, anticipa al 1°1.2007 l'entrata in vigore del D.lgs 5.12.2005 n. 252 sulla riforma della previdenza complementare e detta nuove regole sul trattamento di fine rapporto.

Essa determina infatti che, dal 1° gennaio 2007, ciascun lavoratore dipendente del settore privato (esclusi i lavoratori domestici) può scegliere di **aderire alla previdenza integrativa**, destinando tutto o parte (a seconda che si tratti di lavoratore iscritto ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29.4.2003 o in data antecedente) il proprio TFR futuro, alle forme pensionistiche complementari (di cui al suddetto D.lgs. 252/2005), oppure mantenere il **TFR come retribuzione differita**, presso il datore di lavoro. In tal caso, la scelta è sempre revocabile e il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze più di 50 addetti, è obbligato a trasferire l'intero TFR futuro al fondo di tesoreria gestito dall'INPS previsto dall'art. 1, comma 757, L. 296/06 finanziato dai contributi mensili dei datori di lavoro.

Se, entro il 30.6.2007, o entro sei mesi dalla data di assunzione (se avvenuta successivamente al 1°1.2007), il lavoratore non esprime alcuna scelta, si verifica una ipotesi di silenzio-assenso all'adesione: il datore di lavoro che abbia più di 49 dipendenti, trasferirà gli accantonamenti del TFR alla forma pensionistica collettiva prevista dai contratti o accordi collettivi, salvo che sia intervenuto un diverso accordo aziendale. Se sussistono più fondi integrativi di riferimento per il dipendente (per es. fondo di categoria e adesione collettiva a fondo aperto stabilita con accordo aziendale) il datore di lavoro trasferirà il TFR al fondo al quale abbia aderito.

to il maggior numero di dipendenti dell'azienda e, in assenza di una forma pensionistica individuabile sulla base di questi criteri, al fondo complementare INPS istituito dall'art. 9 D.lgs 252/05 (cosiddetto FONDINPS).

L'art. 3 del decreto interministeriale attuativo della Finanziaria per il 2007 che regola il fondo pensione residuale INPS, stabilisce che il patrimonio del fondo è separato ed autonomo rispetto a quello dell'INPS e che i fondi accantonati non possono essere distratti dal fine per cui sono stati costituiti e pertanto sono impignorabili ad opera dei creditori dell'INPS e dei creditori degli aderenti. Si tratta di una previsione che ripete quanto già previsto dall'art. 2117 c.c. a proposito dei fondi speciali per la previdenza e l'assistenza per i quali la giurisprudenza ha sempre confermato la impignorabilità come si ricava da Cass. sez. III, 26 luglio 2005, n. 15601 che ha precisato che i fondi accantonati da un ente per il trattamento di fine rapporto sono pignorabili a differenza di quanto prevede, appunto, la norma eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica di cui all'art. 2117 c.c. secondo cui sono invece impignorabili i fondi speciali per l'assistenza e la previdenza.

Rimane allora da valutare l'impatto delle nuove norme in tema di TFR sul principio solidaristico sancito dall'art. 12 bis della L. 898/70, che attribuisce al coniuge divorziato non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile, il diritto ad una quota del TFR percepito dall'altro coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro (pari al 40% dell'indennità totale riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio), anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio.

Il problema non sorge nel caso in cui il lavoratore scelga di mantenere il TFR come retribuzione differita, perché al momento della cessazione del rapporto di lavoro egli percepirà gli stessi accantonamenti, con le rivalutazioni di legge, in un'unica soluzione, sotto forma di capitale; con la conseguenza che l'altro coniuge potrà legittimamente richiederli la quota di sua spettanza.

La questione si pone, invece, nel caso in cui il lavoratore scelga di destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, ovvero nell'ipotesi di silenzio-assenso (versamento degli accantonamenti futuri al FONDINPS). In questo caso, il conferimento al fondo pensione fa assumere al TFR una funzione previdenziale. Il lavoratore potrà decidere di percepire gli accantonamenti - con le rivalutazioni di lungo periodo - sotto forma di rendita integrativa della pensione (rata mensile) oppure sotto forma di capitale, ma fino ad un massimo del 50% del montan-

te accumulato. La restante parte sarà erogabile sotto forma di rendita.

Ora poiché, secondo la lettera della legge (art. 12 bis legge divorzio), il coniuge ha diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto "percepita" dall'altro al momento della cessazione del rapporto di lavoro, si sollevano i seguenti quesiti: nei casi suddetti, in cui il coniuge percepirà tutto o parte del TFR sotto forma di rendita integrativa della pensione, in quale modo l'altro coniuge potrà agire nei suoi confronti per ottenere la quota di TFR? E se è vero, come abbiamo detto, che sia i fondi speciali per la previdenza che quelli costituiti presso il fondo complementare INPS non sono pignorabili, in quale modo potrebbe essere tutelato il diritto del coniuge divorziato ad ottenere una quota di TFR?

Inoltre, se si ritiene (come alcuni ritengono) che il conferimento ad un fondo pensione muti la natura del TFR che acquista finalità previdenziali, in quale misura il coniuge avente diritto alla percentuale di TFR potrebbe agire esecutivamente nei confronti dell'altro?

Le alternative sono due. La prima è quella di ritenere che l'impignorabilità della rendita integrativa pensionistica (anche nella forma erogata sotto forma di capitale) renda del tutto inapplicabile la normativa sul diritto dell'ex coniuge titolare di assegno divorzile alla quota prevista di trattamento di fine rapporto.

La seconda alternativa è quella di esplorare un'altra possibilità per non vanificare la garanzia offerta dall'art. 12 bis della legge sul divorzio. Si potrebbe pensare, in questa prospettiva, di qualificare la scelta posta in capo al lavoratore in merito al conferimento del TFR, come esercizio di un diritto potestativo modificativo. Infatti quando egli destina, in forma espressa o tacita, il TFR futuro ad un fondo previdenziale, modifica il rapporto sottostante, in quanto imprime al TFR una natura diversa (da retribuzione differita a rendita integrativa della pensione).

L'altro coniuge non può opporsi all'esercizio di tale diritto. Però le azioni che quest'ultimo poteva esercitare sul TFR, si trasferiranno per surrogazione reale su quanto il coniuge lavoratore percepisce a titolo di previdenza. Egli potrà pertanto agire esecutivamente sulla pensione dell'altro, nella stessa misura in cui avrebbe potuto farlo se l'altro avesse scelto di mantenere il TFR come retribuzione differita, considerata la natura familiare del credito azionato.

Questa potrebbe essere, a parere della scrivente, una possibile soluzione al problema posto dalla normativa di riforma del TFR in merito al coordinamento con l'art. 12 bis della legge sul divorzio.

Ciascun lavoratore
dipendente del settore
privato può scegliere di
destinare tutto o parte
del proprio TFR futuro,
alle forme pensionistiche
complementari oppure
mantenerlo come
retribuzione differita,
presso il datore
di lavoro.

Diritti e doveri dei conviventi

Le unioni civili: sì del Governo al disegno di legge sui DICO

AVV MONICA BUONFIGLIO

Cosa dice il disegno di legge approvato dal Governo l'8 febbraio 2007

AVV GIANFRANCO DOSI

AMBITO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE
ESCLUSIONI
SANZIONI
ASSISTENZA PER MALATTIA E RICOVERO
DECISIONI IN MATERIA DI SALUTE E PER IL CASO DI MORTE
PERMESSO DI SOGGIORNO
ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA
SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
AGEVOLAZIONI E TUTELE IN MATERIA DI LAVORO
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI IN MATERIA DI LAVORO
DIRITTI SUCCESSORI
OBBLIGO ALIMENTARE

Qualche informazione per orientarsi

LA TUTELA CIVILE
LA TUTELA PENALE
L'UNIONE EUROPEA E I SINGOLI STATI

Le unioni civili, sì del Governo al disegno di legge sui DICO

AVV. MONICA BUONFIGLIO

È noto che da lungo tempo si attende, in Italia, una disciplina delle unioni civili - forme di convivenza stabile tra soggetti etero ed omosessuali - che tenga conto dei mutamenti intervenuti nel costume sociale e del quadro normativo europeo ed internazionale.

Del resto ogni epoca ha prodotto, nel tempo e nello spazio, norme diverse per costituire, regolare e sciogliere la relazione deputata a soddisfare i bisogni innati di affettività, sessualità, assistenza, riproduzione ed educazione della prole.

Il diritto positivo vigente, sebbene a partire dalla IX legislatura siano state presentate numerose proposte di legge sulle coppie di fatto, riconosce primariamente questo compito alla famiglia - intesa come società naturale fondata sul matrimonio necessariamente eterosessuale - e, per questo motivo, la ritiene meritevole di particolari diritti di libertà e sociali.

La famiglia - quale *seminarium rei publicae* - trova nel matrimonio il suo atto fondativo e nell'interesse pubblico alla conservazione dello Stato, la ragione della particolare protezione; per questo, si è osservato, tale tutela non costituisce violazione del principio di uguaglianza.

Il *favor legis* non ha rappresentato un deterrente per la disgregazione dell'archetipo organizzativo tradizionale - peraltro facilitata dagli istituti giuridici della separazione e del divorzio - o scoraggiato la proliferazione di altre formazioni: la famiglia di fatto, la famiglia monogenitoriale, la famiglia ricostituita, la famiglia omosessuale. Infatti la problematicità della società contemporanea è determinata da un articolato pluralismo etico, dalla coesistenza di diversi stili di vita, dalla assenza di un'idea condivisa del limite tra natura e cultura, tra ragione e fede.

In questa società, multisistemica e complessa, le nuove unioni, divenute una realtà sempre più frequente, chiedono di essere liberate dalla insicurezza della fattualità, ma malgrado ciò alcuni Paesi europei, oltre al nostro, non si sono dotati di una legislazione specifica e gli altri hanno offerto varie opzioni normative che si diversificano per finalità, modo di costituzione ed effetti e si applicano, in alcuni casi, solo alle coppie dello stesso sesso (Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda, Germania, Svizzera, Regno Unito), in altri indipendentemente dal sesso (Olanda, Francia, Lussemburgo, Catalogna, Paese Basco) ed in altri ancora alle convivenze ed alle coabitazioni di assistenza e solidarietà non coniugali (Belgio e Portogallo).

L'analisi della ricognizione dell'esistente evidenzia che sono stati prodotti tre modelli: la registered partnership degli ordinamenti nordici con effetti simili al matrimonio, il Pacs francese, una registrazione di tipo "leggero", che si differenzia per l'impianto contrattuale e per gli effetti sensibilmente inferiori ed il modello interpretativo degli ordinamenti di common law ove i

giudici hanno affermato che la definizione di coniuge, ed i conseguenti benefici, vanno estesi al partner etero ed omosessuale.

In questo quadro variegato, spiccano l'Olanda, il Belgio e la Spagna che, rispettivamente nel 2001, nel 2003 e nel 2005, tra i requisiti a contrarre matrimonio civile, hanno introdotto il principio della irrilevanza del sesso dei nubendi. Tali istituti diffondendosi, di pari passo con la circolazione transfrontaliera delle persone, hanno sollevato, anche nel nostro Stato, questioni in ordine al riconoscimento delle decisioni in materia familiare, attesa la difficoltà per l'interprete di verificare la rilevanza, nell'ordinamento interno, delle figure giuridiche nuove quando uno dei partner sia di nazionalità italiana; come testimonia il decreto del Tribunale di Latina del 10 giugno 2005, chiamato a giudicare della legittimità del rifiuto dell'Ufficiale dello stato Civile di trascrivere, sul presupposto del riconoscimento automatico del provvedimento straniero (ex artt. 65, 66 L. 218/95 e art. 63 punto 2 lett. c D.P.R. 396/2000), un matrimonio celebrato in Olanda da due cittadini italiani dello stesso sesso.

Al riguardo, e alla luce del disposto dell'art. 27 L. 218/1995, secondo il quale le condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale, il Tribunale di Latina, escluso ogni automatismo della trascrizione, si è pronunciato per l'assenza di ogni effetto del matrimonio omosessuale sia perché la diversità di sesso *incide sulla stessa identificazione della fattispecie civile* matrimonio sia per la sua contrarietà all'ordine pubblico, motivando, tra l'altro, che il Costituente *"ha inteso far riferimento al tradizionale rapporto di coniugio tra soggetti appartenenti a sesso diverso, secondo una concezione che prima ancora che nella legge, trova il suo fondamento nel sentimento, nella cultura, nella storia della nostra comunità nazionale"*.

La sentenza ripropone il problema della esigenza di raccordo tra ordine pubblico interno ed internazionale, tra la protezione della famiglia legittima, di cui all'art. 29 Cost. e la tutela dell'orientamento sessuale, quale diritto fondamentale, secondo la acquisita tradizione europea. Il tema della regolazione del fenomeno delle nuove convivenze è quanto mai attuale nella nostra comunità tanto che il legislatore, non potendo rinviare oltre la domanda di diritto che proviene indistintamente dalle coppie di fatto, sembra intenzionato a riprendere ad ipotizzare.

Sullo sfondo, i principi costituzionali, di cui agli artt. 2 e 3, ispiratori della invocata equiparazione della famiglia di fatto alla famiglia legittima e le sollecitazioni dell'Unione Europea, a partire dal 1981, di abolire qualsiasi forma di discriminazione nei confronti degli omosessuali ed, in particolare, di porre termine al divieto in capo ai medesimi di accedere al matrimonio o ad altro istituto equivalente, nonché il divieto di adottare i bambini.

In tale contesto parte della dottrina ritiene non coerente associare una libera scelta ad vuoto normativo, agire in una prospettiva non coniugale e nello stesso tempo rivendicare uno statuto minimo, sciolto dal vincolo clas-

sico ma atto a garantire i medesimi diritti e doveri, anziché utilizzare gli strumenti di cui all'art. 1322 c.c. 1e 2 comma e, più segnatamente, gli accordi di convivenza che, in presenza di una giustificazione causale, possono disciplinare l'assetto organizzativo della vita comune.

Le scelte normative e giurisprudenziali sulla convivenza more uxorio indicano che non è necessario imprimere il carattere della legittimità ad ogni unione per attribuire, in via analogica, l'esercizio di alcuni diritti individuali ed altresì che la *superiore dignità* del rapporto matrimoniale, così come consacrata dall'art. 29 Cost, coesiste con la liceità del rapporto di fatto.

A sostegno ed a titolo meramente esemplificativo si ricordano alcuni riferimenti specifici al convivente: il diritto di subentrare nel contratto di locazione, l'esperibilità dell'azione di arricchimento nella ipotesi dell'acquisto compiuto in costanza di rapporto, il diritto al risarcimento del danno biologico per morte per fatto illecito di terzo ove sia data la prova del venir meno dell'apporto economico, la facoltà di astenersi dal testimoniare, l'ordine di protezione contro gli abusi sessuali, l'allontanamento dalla casa familiare nella ipotesi di violenza, la possibilità di una tutela successoria attraverso la conclusione di negozi giuridici destinati a produrre effetti *post mortem*, l'istituzione di registri delle unioni civili, con valore probatorio, in alcune città italiane fino alla possibilità per i parlamentari - e non solo - di estendere l'assistenza sanitaria ed il godimento della pensione di reversibilità.

Ed, in aggiunta, si rileva la parità di trattamento, *ope legis*, dei rapporti di filiazione.

Del resto la pretesa di riconoscimento delle unioni di fatto deve confrontarsi con l'interpretazione più accreditata del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 29 Cost., secondo la quale il riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo nell'ambito delle formazioni sociali, *obbliga* a garantire le persone in quanto tali e non a istituire modelli alternativi di famiglia.

Diversamente, e malgrado alcune Regioni abbiano adottato Statuti favorevoli al riconoscimento delle unioni civili, indipendentemente dal sesso, nessuna tutela è prevista per le coppie gay. Il Governo ha approvato l'8 febbraio 2007 il disegno di legge sui "dico" - 14 articoli per regolare i diritti ed i doveri delle persone stabilmente conviventi - elaborato di concerto dei Ministri della famiglia, Rosy Bindi e delle pari opportunità, Barbara Pollastrini. Un provvedimento che non prevede letteralmente - diversamente dagli esempi europei - un simil matrimonio o i pacs o un nuovo istituto giuridico, ma certifica conviventi di vario genere, anche con effetto retroattivo se vi è prova di un inizio anteriore alla registrazione (art. 13, 2 comma ddl), attribuendo loro, attraverso una serie di norme eterogenee, prerogative proprie del coniuge, perlopiù già riconosciute o riconoscibili al convivente etero - in materia di assistenza, alimenti, casa, lavoro, eredità, pensione e permesso di soggiorno - alle persone unite da vincoli affettivi o solidaristici, ex art. 1 del ddl, condizionandone l'esercizio ad una tempistica differenziata e con modalità non sempre definite, come nella ipotesi del trat-

tamento pensionistico rinviato al riordino della rispettiva normativa (art. 10 ddl). Nessun riferimento è contemplato in relazione ai minori ed alle adozioni.

Il testo ci viene offerto come il tentativo di sintesi dell'apertura alle coppie omosessuali e dell'intenzione di non pregiudicare la famiglia fondata sul matrimonio.

Ora la proposta c'è e, sebbene criticata da laici e cattolici, passa all'esame del Parlamento al quale spetta il compito di valutare la necessità di un intervento legislativo - per sua natura selettivo e non neutrale - , di orientare i *sentimenti* della nostra comunità e segnare con chiarezza il confine della tutela della diversità, nella consapevolezza delle conseguenze sul piano dei principi, degli effetti giuridici e dei costi sociali.

Cosa dice il disegno di legge approvato dal Governo l'8 febbraio 2007

AVV. GIANFRANCO DOSI

ART. 1 AMBITO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

La prima disposizione del disegno di legge individua i soggetti titolari dei diritti e dei doveri cui la legge si riferisce, qualificandoli come *conviventi*. Deve trattarsi di persone maggiorenni, pienamente capaci di intendere e di volere, anche dello stesso sesso, unite da vincoli affettivi che convivono stabilmente, prestandosi vicendevole assistenza e solidarietà morale e materiale. I *conviventi* non devono essere tra loro sposati, né legati da parentela o affinità in linea retta entro il secondo grado, e neppure da vincoli di adozione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno. Il che vuol dire che la normativa si applicherà anche a convivenze per esempio tra fratelli o sorelle o tra parenti di grado diverso rispetto a quello elencato.

I *conviventi*, insieme o anche singolarmente, per poter esercitare i diritti e i doveri previsti dalla legge, devono dichiarare all'anagrafe del proprio Comune di residenza la costituzione della convivenza; in seguito a tale adempimento viene formata la scheda di convivenza (quello che per la famiglia legittima è la scheda di famiglia da cui si estrae il certificato di stato di famiglia). Se resa da uno solo dei *conviventi*, la dichiarazione va portata a conoscenza dell'altro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Naturalmente anche la cessazione della convivenza va dichiarata all'ufficio anagrafico del Comune.

La norma dispone anche che qualsiasi diritto e dovere presuppone sempre l'attualità della convivenza e che chiunque vi abbia interesse può sempre dimostrare che la convivenza non è mai iniziata, oppure che è iniziata successivamente alle risultanti anagrafiche o che è cessata prima di quando risulta all'anagrafe.

ART. 2 ESCLUSIONI

L'art. 2 prevede che le disposizioni della legge non trovano applicazione quando la convivenza è tra soggetti di cui uno è stato condannato o rinviato a giudizio o sottoposto ad una misura cautelare per omicidio con-

sumato o tentato nei confronti del coniuge o del *convivente* dell'altro. Né quando la convivenza costituisce una situazione derivante da rapporti contrattuali anche di lavoro.

ART. 3 SANZIONI

Dichiarare il falso all'anagrafe viene punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. Inoltre qualsiasi atto conseguente ad una dichiarazione falsa viene colpito da nullità e dalla ripetibilità di qualunque pagamento effettuato.

ART. 4 ASSISTENZA PER MALATTIA O RICOVERO

La convivenza comporta il diritto di un convivente ad effettuare visite o assistenza all'altro nelle strutture ospedaliere.

ART. 5 DECISIONI IN MATERIA DI SALUTE E PER IL CASO DI MORTE

Un convivente può nominare l'altro come proprio rappresentante per le decisioni in caso di malattia, o per il caso di morte relativamente alle decisioni sulle donazioni di organi, sul trattamento del corpo o sulle celebrazioni funerarie.

ART. 6 PERMESSO DI SOGGIORNO

Nasce il permesso di soggiorno per convivenza per gli extracomunitari.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA

I conviventi possono concorrere per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

ART. 8 SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Il disegno di legge estende ai conviventi il diritto alla successione nel contratto di locazione in caso di morte del convivente conduttore o di cessazione della convivenza che duri da almeno tre anni ovvero quando vi siano figli comuni. La Corte costituzionale aveva già esteso ai conviventi il diritto - previsto per i coniugi nell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 - di successione in caso di morte del convivente conduttore e in caso di cessazione della convivenza con figli minori (Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404).

ART. 9 AGEVOLAZIONI E TUTELE IN MATERIA DI LAVORO

Questa norma del disegno di legge estende alla convivenza il diritto - previsto nell'art. 230 bis c.c. per l'impresa familiare - alla partecipazione agli utili di cui sia titolare l'altro convivente e prevede che debbano essere introdotte misure di agevolazione nella legge e nei contratti collettivi di lavoro per garantire il mantenimento della residenza comune.

ART. 10 TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICA

Si delega la legge a disciplinare in sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica il diritto alla

reversibilità del convivente superstite.

ART. 11 DIRITTI SUCCESSORI

L'art. 11 garantisce alla convivenza che duri almeno da nove anni il trattamento della successione legittima previsto oggi per il coniuge; in particolare attribuendo al convivente superstite la legittima di un terzo se alla successione concorre un solo figlio comune e di un quarto se concorrono due o più figli comuni; la legittima è della metà se concorrono con i figli ascendenti o fratelli e sorelle; sale a due terzi in mancanza di figli, di ascendenti o parenti. In mancanza di parenti entro il secondo grado in linea collaterale del *de cuius* al convivente si devolve l'intera eredità. Viene anche previsto a favore del convivente superstite dopo nove anni di convivenza il diritto di abitazione sulla casa e di uso dei mobili che l'arredano se di proprietà del defunto o comuni. L'aliquota in caso di successione testamentaria o legittima è del 5% sul valore complessivo netto eccedente i 100.000 euro.

ART. 12 OBBLIGO ALIMENTARE

Un'altra norma molto significativa ma congegnata in modo riduttivo rispetto ai diritti postconiugali. Il disegno di legge garantisce, infatti, dopo la cessazione della convivenza perdurante da oltre tre anni, solo un diritto alimentare al convivente che si trovi in stato di bisogno e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. L'entità degli alimenti è proporzionata alla durata della convivenza e il diritto cessa se il convivente in stato di bisogno contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza.

ART. 13 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il disegno di legge concede a tutti i conviventi la cui convivenza sia già in atto nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge per provare la data di inizio della convivenza in modo da poter garantire i diritti indicati anche alle convivenze in corso.

La legge introduce il principio che si può legittimamente convivere dopo tre anni dall'udienza presidenziale. Si prevede, infatti, che in caso di divorzio sia sempre possibile da parte di ciascuno dei conviventi provare entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione di divorzio - ed anche da parte dei superstiti in caso di morte - che la convivenza ha avuto inizio prima della data in cui, dopo il divorzio, è avvenuta la dichiarazione di convivenza all'ufficiale di stato civile e sempre, però, che questa data sia successiva a tre anni dopo la comparizione dei coniugi davanti al presidente per la separazione.

Altra norma finale importante è quella che prevede la cessazione dei diritti di natura economica, successoria o previdenziale postdivorzili in caso di convivenza come risultante dalla legge. Analogamente i diritti di natura economica, successoria o previdenziale a favore di un convivente cessano se questi contragga matrimonio.

ART. 14 COPERTURA FINANZIARIA

Vengono stanziati fondi per la copertura degli oneri previsti dalla legge.

Qualche informazione per orientarsi

La riduzione del numero di figli per coppia, l'aumento delle nascite fuori del matrimonio, il notevole incremento delle separazioni e dei divorzi, i matrimoni sempre più in calo o a tarda età, l'aumento di forme di convivenza che prescindono dal matrimonio stesso hanno stravolto negli ultimi decenni la figura giuridica della famiglia.

La famiglia fondata sul matrimonio rimane ancor oggi l'esempio più diffuso ma accanto ad essa nascono e si sviluppano modelli alternativi quali: la famiglia monogenitoriale, la famiglia ricostituita, le unioni di fatto.

Secondo l'Istat (Il Sole 24 ore, lunedì 21 marzo 2005) nel 2003 in Italia si registrano un totale di 22,2 milioni di famiglie di cui 5,6 milioni di famiglie cosiddette monogenitoriali o singles e 16,6 milioni di nuclei familiari. Le libere unioni e le convivenze sono in tutto 564 mila di cui quasi la metà sono formate da un partner proveniente da una precedente esperienza matrimoniale.

Soltanto dieci anni fa le coppie di fatto erano meno della metà, per la precisione 227 mila.

In Italia su 100 nuclei familiari con coppie dai 16 ai 30 anni, le unioni di fatto sono il 6% nel mentre in Inghilterra risultano essere il 40% in Germania il 45% ed in Francia il 46%.

Al concetto di famiglia viene assimilata una nuova realtà sociale che necessita di una tutela specifica e diretta (Pocar. V., Ronfani P., *La famiglia e il diritto*, Roma, Editori Laterza, 2003; Mazzoni S., *Nuove costellazioni familiari: le famiglie ricomposte*, Milano, Giuffrè, 2002); non esiste più un unico concetto di famiglia, così come riconosciuto dall'ordinamento, ma occorre che il legislatore prenda atto delle nuove realtà e delle nuove esigenze sociali e fornisca le regole idonee e gli strumenti.

A spingere verso un nuovo assetto normativo della famiglia di fatto contribuisce non solo la moderna visione della società ma anche un sempre e più influente intervento sulla materia da parte della comunità Europea.

In realtà il nostro legislatore, influenzato da una cultura cattolica ancora pressante, nel timore di delegittimare la famiglia "fondata sul matrimonio", nel tempo, ha sempre evitato, di procedere a una unitaria e specifica disciplina della materia, limitandosi, piuttosto, a prevedere una tutela sporadica all'interno di contesti normativi eterogenei ed a parcellizzare a tal proposito i suoi interventi.

LA TUTELA CIVILE

Una prima quanto limitata tipologia di tutele è prevista a favore della convivente more uxorio e degli eventuali figli (356/1958) già a far data dal 1918 allorquando con D.L. n. 1726 del 27.10.1918:) si estendeva agli stessi una tutela nell'eventualità non tanto remota che il convivente fosse caduto in guerra (Con l'art. 42 della L. n.313/1968 alla donna, convivente da almeno un anno con un militare deceduto a causa di guerra, vengono riconosciuti ai soli fini pensionistici, gli stessi diritti della moglie).

La Corte Costituzionale stessa, del resto, già nel 1950, è disposta ad affermare la liceità della convivenza more

uxorio, purché non vengano violati specifici precetti giuridici.

Per trovare disposizioni successive a tutela delle convivenze occorre fare un grosso salto in avanti ed arrivare alla metà degli anni settanta: nel 1975 viene emanata la legge n. 405/1975 con la quale vengono istituiti i consulti familiari, destinataria delle prestazioni è la coppia, inclusa quella di fatto.

Qualche anno dopo la legge n.194/1978 -interruzione volontaria della gravidanza - prevede la partecipazione al procedimento del padre del concepito, sia che esso sia il marito o il convivente della donna;

La legge 184 del 4/5/83 nel disciplinare l'affidamento di un minore presso un'altra famiglia, non pone distinzioni tra famiglia legittima e famiglia di fatto (art. 2) ed inoltre l'art.44 dispone, in casi particolari, l'adozione anche alle coppie non coniugate

Nel 1988 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.6 della legge n.392/1978 nella parte in cui, pur prevedendo la successione nel contratto di locazione al conduttore a favore del convivente quando vi sia prole naturale, purché abbia cessato la convivenza, non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, anche il convivente more uxorio, nonché nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore qualora tra i due fosse intervenuto un patto in tal senso.

Il D.P.R. n. 223/1989 dà rilievo, anche se per i soli fini anagrafici, alla *famiglia non fondata sul matrimonio* definendola e qualificandola all' art. 4 come un *"insieme di persone legate da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune"*

Inoltre secondo la legge 302 del 1990 all'art. 4 il convivente more uxorio ha diritto, alla pari della coppia in costanza di matrimonio, alla richiesta di provvidenze se ed in quanto vittima del terrorismo e della criminalità organizzata.

La legge del 17.2.1992 n. 179, con riferimento alle cooperative a proprietà indivisa, prevede che in mancanza del coniuge o figli minorenni, al socio che muoia si può sostituire dopo l' assegnazione dell' alloggio il proprio convivente.

Più recentemente con la legge 141 del 2001 vengono apportate delle modifiche alla legge n. 184/1983 (adozione ed affidamento dei minori) a favore della coppia di fatto e se da un lato, ai fini di stabilire l'idoneità della coppia alla adozione, si tiene conto della convivenza, antecedente al matrimonio, purché sia stabile e continuativa, dall'altro si consente l' ammissibilità dell' adozione da parte della coppia non coniugata qualora non sia praticabile l' affidamento preadottivo (art.45).

Relativamente alla tutela concessa alla famiglia di fatto e alla sua equiparazione alla famiglia legittima in materia fiscale alla carenza legislativa sulla materia, a volte, supplisce l'intervento della giurisprudenza.

La corte costituzionale in tema di locazioni - al fine di una tutela della prole non tanto della convivenza - ha statuito l'assegnazione della casa familiare a favore del genitore affidatario (sentenza n.166/98).

Inoltre, in passato, il convivente, cessata l'unione, era,

secondo la giurisprudenza, privo di tutela giuridica, in quanto equiparabile solo alla posizione di ospite, qualora naturalmente non potesse vantare un diritto di proprietà o altro diritto reale sull'abitazione condivisa, più di recente invece è stato riconosciuto titolare di un diritto di possesso: *il convivente more uxorio, in virtù della presunzione di cui all'art. 1141 c.c., è da considerare possessore rispetto all'immobile di proprietà del partner defunto.* (pret. Venezia, sede Mestre, 16/04/1996). Al convivente more uxorio spetta l'azione per la reintegrazione nel possesso dell'appartamento che occupava con il convivente deceduto in caso di spoglio da parte degli eredi (Pretura Roma, 29/05/1992).

Sempre in tema di abitazione, il partner convivente gode del diritto, in presenza dei requisiti opportuni, all'assegnazione dell'alloggio popolare qualora appartenga al nucleo familiare. (Corte Costituzionale con la sentenza n. 559/1989)

Per quanto attiene invece i diritti successori nessun diritto in proposito è riconosciuto al convivente superstite il quale potrà beneficiare dell'eredità solo in seguito a un lascito testamentario, entro la quota disponibile.

È infondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale, nella parte in cui non equipara ai fini della successione legittima, il convivente more uxorio al coniuge (Corte cost. 26/05/1989) e sempre in caso di morte del convivente, il compagno non ha diritto alla pensione di reversibilità. La vigente normativa, infatti, che prevede tra i soggetti beneficiari del trattamento di reversibilità il coniuge superstite, non è considerata suscettibile di essere applicata estensivamente o analogicamente al convivente more uxorio, ostandovi la mancanza di identità di ratio tra fattispecie in comparazione (Corte dei Conti Piemonte 17/04/1998).

Viceversa il convivente può richiedere il risarcimento morale e patrimoniale a causa della lesione della aspettativa alla continuazione dell'apporto economico a carattere continuativo prestato dal defunto (Corte Cost. n. 2988/1994).

Diverse sono le pronunce in materia di elargizioni compiute da un compagno a favore dell'altro la cui linea guida comune consiste nel considerare tali attribuzioni come adempimento di obbligazioni naturali.

Le somministrazioni di danaro effettuate dalla donna al convivente more uxorio in precarie condizioni economiche costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale, per la cui ripetizione non è data azione (Cass. 03/04/1975; Cass. 17/01/1958; App. Cagliari 29/07/1982; Cass. 20A/A01/1989; Trib. Roma 13/05/1995)

Non sussiste invece lo schema dell'obbligazione naturale qualora sia assente *"un rapporto di proporzionalità tra le somme versate e i doveri morali e sociali assunti reciprocamente dai conviventi"* (Cass. 13/03/2003)

In caso della cessazione della convivenza manca un procedimento equiparabile alla separazione, il partner economicamente svantaggiato non può richiedere l'assegno agli alimenti o di mantenimento.

Si deve escludere che tra ex conviventi possa trovare applicazione un istituto, quale quello concernente l'assegno di mantenimento regolato dall'art. 156 c.c., la cui ra-

tio e la cui delicata applicazione vanno rapportate alla sola preesistenza dello speciale vincolo del coniugio (App. Roma 28/11/1994).

Ai fini della ridefinizione della somma dell'assegno di mantenimento o alimentare incide la successiva convivenza intrapresa sia dell'obbligato che del beneficiario; le elargizioni da parte del convivente more uxorio a favore del partner divorziato che presentino carattere di continuità, regolarità e sicurezza spiegano rilievo ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno (Cass. 9/03/1982; Trib. Genova 20/07/1982; Cass. 17/10/1989; App. Roma 6/10/1995).

Limitata ed esigua tutela giuridica è concessa alla famiglia di fatto in tema di impresa familiare:

le pronunce si muovono quasi esclusivamente verso il diniego della applicazione delle disposizioni dell'art. 230 bis al convivente more uxorio (Trib. Milano 10/01/1985; Cass. 02/05/1994; tentativi di apertura si riscontrano da parte del Tribunale di Ivrea con la sentenza del 30/09/1981)

Infine la giurisprudenza è orientata non solo a riconoscere ma anche a valorizzare l'esercizio della autonomia privata al fine di consentire ai conviventi di risolvere autonomamente le questioni attinenti al loro rapporto sia attraverso schemi contrattuali tipici che nuove forme di autoregolamentazione ex 1322 c.c. e 1174.

Gli interessi perseguiti in virtù dei contratti di convivenza appaiono meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. laddove con essi si miri a dare un assetto preciso al rapporto con particolare riferimento agli aspetti patrimoniali, prevedendo anche eventuali liti... (Trib. Savona 29/06/2002; Trib. Savona 7/03/2001; Cass. 8/06/1993).

La legge 142/90 sulle autonomie locali ha portato una ventata di aria fresca: la concessione ai Comuni della potestà statutaria ha permesso ad alcuni enti l'istituzione di un registro per le unioni civili, anche se ad oggi non sono molti i comuni adempienti, essendo contraria la Chiesa Cattolica e nonostante gli eterogenei interventi normativi e giurisprudenziali che per quanto circoscritti, sono comunque sempre volti a garantire una posizione di privilegio alla famiglia legittima.

LA TUTELA PENALE

La legge n. 354/1975, all'art. 30, prevede che i condannati internati possono inoltrare richiesta di permesso in caso di imminente pericolo di vita di un loro familiare o convivente; La legge n. 82/1991, sui collaboratori di giustizia, prevede siano usate le stesse misure di protezione nei confronti del coniuge o del convivente

L'art. 199 c.p.p. 3° comma (obbligo di testimoniare): a favore del convivente more uxorio è prevista la facoltà di astenersi dal testimoniare;

L'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia): secondo la Corte di Cassazione, ai fini di identificare la fattispecie del reato non è necessaria l'esistenza di vincoli di parentela civili o naturali, venendosi a creare quel rapporto stabile di comunità familiare (che è l'oggetto della tutela garantita dalla norma) anche nei riguardi di una persona convivente more uxorio (Cass. III 13.11.85);

L'art. 342 bis e ter, introdotti dalla legge 154/2001 (abusi

familiari): la condotta anche del convivente more uxorio che determini un grave pregiudizio al nucleo familiare, comporta l'allontanamento del soggetto e l'obbligo al versamento di un assegno, se i familiari restano privi di mezzi adeguati per il loro sostentamento; L'art. 680 c.p. (domanda di grazia): il convivente more uxorio può proporre domanda di grazia. L'art. 199, c.p.p., estende la facoltà, prevista a favore dei prossimi congiunti dell'imputato, di astenersi dal deporre come testimone, anche per chi convive o abbia convissuto con il medesimo.

L'Italia non prevede alcuna legislazione per la regolamentazione delle unioni civili anche se i primi disegni di legge in proposito risalgono al 1986, anche alla luce dei pressanti inviti da parte del Parlamento europeo per la parificazione dei diritti di coppie gay e di coppie eterosessuali che però hanno visto contraria la Chiesa Cattolica.

Ricordiamo in particolare che attualmente è in discussione alla Camera il disegno di legge di Franco Grillini che richiama i Pacs francesi anche per la regolamentazione delle unioni dello stesso sesso. Alcuni comuni si sono dotati di un registro delle unioni civili ed alcune regioni - Calabria, Toscana, Umbria, Emilia Romagna - hanno approvato statuti favorevoli ad una legge sulle unioni civili anche omosessuali.

L'UNIONE EUROPEA E I SINGOLI STATI

In quasi tutte le nazioni europee la convivenza è garantita da anni: i Paesi Bassi sono stati i precursori rispetto al resto d'Europa, in Svezia, la regolamentazione giuridica delle coppie di fatto risale al 1973 prevedendo effetti simili al matrimonio qualora la convivenza presenti le caratteristiche di stabilità o la presenza di figli.

La maggior parte dei paesi dell'Europa, tra cui tutte le nazioni scandinave, il Benelux, la Francia, la Germania, da ultime la Spagna e la Gran Bretagna hanno riconosciuto, con modelli variabili dalla convivenza al matrimonio, i diritti delle coppie gay.

A tutela della coppia gay si è mosso, in diversi tempi, anche il parlamento europeo e ad una prima risoluzione nel 1994 in tema di pari opportunità fra le unioni eterosessuali e quelle omosessuali, è seguita una definizione ancor più specifica il 16 marzo del 2000 con l'esplicita richiesta, ai paesi membri, di *"porre fine agli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni"*.

Analogha richiesta è stata ribadita con una risoluzione del 2003. Paesi quali l'Olanda, il Belgio, la Spagna dopo aver tutelato giuridicamente la convivenza, indipendentemente dal sesso, hanno ormai ammesso anche il matrimonio alle coppie dello stesso sesso.

In diversi paesi si è adottato l'istituto del partenariato o coabitazione registrata attraverso cui vengono garantiti a coppie dello stesso e/o diverso sesso diritti e doveri più o meno simili a quelli della coppia sposata, in tale contesto si è mossa la Francia che, nel 1999, ha introdotto una nuova forma di unione, il patto civile di solidarietà (contratto tra persone maggiorenni al fine di regolare la propria vita in comune) dal quale scaturiscono per gli stipulanti diversi diritti e obblighi, dalle agevolazioni fi-

scali a diritti di rilevanza pubblicistica, all'obbligo dell'assistenza materiale e della solidarietà in caso di debiti.

Svezia

La Svezia dal lontano 1988 garantisce alle unioni civili diritti nel campo della proprietà sulla casa comune e dal 1994 ha regolarizzato le unioni civili tra persone dello stesso sesso - stessi diritti, stessi doveri e stessi benefici del matrimonio.

Belgio

In Belgio un primo passo per la regolamentazione delle unioni civili è stato fatto il 29 ottobre 1998 quando il parlamento belga ha approvato la *Loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale* sulla convivenza legale. La legge è entrata in vigore il primo gennaio del 2000. Sono compresi nell'istituto tutte le coppie senza condizioni riferite al sesso. Per ottenere la convivenza legale le parti devono non essere legate da un matrimonio o da altra convivenza legale. La dichiarazione di convivenza è fatta per mezzo di uno scrittura consegnata all'ufficiale di stato civile del domicilio comune che ne rilascia ricevuta. Questi, dopo la verifica delle condizioni previste dalla legge, annota la dichiarazione nel registro della popolazione. Dal 13 febbraio 2003 il matrimonio è aperto alle coppie dello stesso sesso.

Alla convivenza si applicano, per analogia, gli articoli del Codice civile riguardanti il matrimonio

Francia

La Francia con la legge n. 99-944 del 15 novembre 1999 *Du pacte civil de solidarité et du concubinage* definisce la nuova forma di unione, distinta dall'istituto matrimoniale: *Patto civile di solidarietà*, un contratto tra due persone maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso, al fine di organizzare la loro vita in comune con diritti di rilevanza pubblicistica. In particolare, il Pacs è un contratto, concluso con una dichiarazione congiunta scritta alla cancelleria del *Tribunal d'instance* nella giurisdizione di residenza. Il testo della convenzione è iscritto in un registro tenuto presso la cancelleria. Il Pacs comporta una serie di obblighi per i partner quali: impegno a condurre una vita in comune, aiuto reciproco materiale, responsabilità comune per i debiti contratti dalla firma del Pacs.

Il Pacs non garantisce l'adozione e termina con la morte di uno dei partner, con il matrimonio per le coppie eterosessuali o dopo tre mesi dalla richiesta di entrambi i partner. I benefici del welfare e la riduzione delle tasse si acquisiscono dopo tre anni dalla stipulazione del Pacs.

La legge francese prevede anche il concubinaggio (capitolo II, art. 515-8) che offre diritti molto limitati (affitto, immigrazione, salute e assicurazione) ai partner che coabitano. I Pacs sono rivolti a tutte le unioni civili omosessuali o non e gode delle stesse tutele e delle stesse prerogative di cui gode una coppia regolarmente unita.

Germania

La Germania ha introdotto l'istituto giuridico della convivenza registrata *Eingetragene Lebenspartnerschaft* nel febbraio 2001 con la volontà di far cessare la discriminazione nei confronti delle coppie o dei conviventi dello stesso sesso. La legge sulla convivenza registrata non equipara a tutti gli effetti la convivenza al matrimonio pur applicando ai conviventi disposizioni analoghe a

quelle contenute nel codice civile tedesco per la disciplina del matrimonio con l'obbligo di convivenza e di assistenza reciproca anche dopo la separazione. La legge assicura pieno riconoscimento dal punto di vista contributivo, assistenziale, ed in alcune materie gli stessi diritti del matrimonio non è riconosciuto il diritto di adozione, con una forma di potestà limitata. Al convivente superstite, inoltre, sono attribuiti gli stessi diritti successori previsti per il matrimonio.

Olanda

L'Olanda nel 2001 stabilisce che il matrimonio è aperto alle coppie dello stesso sesso. Per quanto riguarda le unioni civili, già dal 1 gennaio 1998 la legge 5 luglio 1997 permetteva alle coppie dello stesso sesso o di sesso diverso di registrarsi in appositi registri comunali delle unioni civili e ottenere gli stessi diritti delle coppie sposate^[11]: obbligo alla fedeltà, aiuto e reciproca assistenza, stessa responsabilità per la cura e mantenimento dei minori, obbligo di convivenza, comunione universale dei beni a meno che non si disponga altrimenti, obbligo reciproco di mantenimento, responsabilità solidale per i debiti contratti in comune, diritti di successione analoghi a quelli del matrimonio. L'unione registrata si scioglie per la morte di uno dei partner, per assenza o scomparsa di uno dei partner o per provvedimento di scioglimento del giudice. In caso di separazione è necessario prevedere l'eventuale corresponsione di alimenti al partner che non abbia risorse sufficienti. Dal 1 luglio 1999, inoltre, è entrata in vigore una legge danese che autorizza il partner di una coppia registrata ad adottare il figlio dell'altro partner.

Portogallo

Il Portogallo ha approvato nel 2001 due leggi che hanno disciplinato, rispettivamente, le situazioni giuridiche della economia comune *Economia comum* e delle unioni di fatto *União de facto*. L'economia comune: la definizione *economia commun* è "la situazione di persone che vivano in comunione di vitto e alloggio da più di due anni ed abbiano stabilito un genere di vita in comune basato sull'assistenza reciproca o la ripartizione delle risorse". La legge si applica a nuclei di due o più persone purché una di queste sia maggiorenne. La legge prevede diritti riguardo al godimento di ferie, permessi e congedi familiari, diritto di preferenza nei trasferimenti riguardanti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, applicazione del regime delle imposte sul reddito, protezione particolare per la residenza in comune e diritto, nella trasmissione ereditaria, alla casa. L'unione di fatto: "la situazione giuridica di due persone, indipendentemente dal sesso, che vivano in un'unione di fatto da più di due anni". I diritti che garantisce la legge sono gli stessi di coloro che vivono in un'economia comune a cui si aggiungono, in caso di morte del convivente, benefici economici erogati dal sistema della sicurezza sociale e la pensione al coniuge superstite. L'unione si scioglie per la morte di uno dei due membri, per il matrimonio di uno dei due membri o per volontà di uno dei due membri. Nell'ultimo caso deve essere avviata la separazione legale affinché possano essere riconosciuti diritti come nel caso della separazione matrimoniale. I diritti garantiti da entrambe le leggi so-

no limitati rispetto a quelli che offre il matrimonio.

Regno Unito

Il Regno Unito ha approvato il 5 luglio 2004 il *Civil Partnership Act*, che accorda alle coppie dello stesso sesso i medesimi diritti dei coniugi sposati. La registrazione delle coppie è incominciata nel dicembre 2005.

In Inghilterra sono riconosciute anche le coabitazioni non registrate di partner di sesso diverso o dello stesso sesso, che offrono una varietà di diritti, dalle assicurazioni all'immigrazione e altro.

Spagna

La Spagna ha aperto il matrimonio alle coppie dello stesso sesso dal 2005. Alcune regioni riconoscevano già diritti alle coppie di fatto, di sesso uguale o diverso. È il caso della Catalogna, che il 15 luglio 1998 aveva approvato la legge sulle coppie stabili - legge 10/1998, "*Legge sulle unioni stabili*", entrata in vigore il 23 ottobre dello stesso anno. La legge regola diversi aspetti privatistici della relazione di coppia: prevede la responsabilità solidale per le spese domestiche e per alcuni debiti, regola l'uso della casa comune e offre benefici nel caso in cui uno dei partner lavori per il governo catalano. Le coppie omosessuali hanno accesso a questa legge rendendo una dichiarazione con un atto notarile. Le coppie eterosessuali possono regolamentare il loro rapporto o con un atto notarile o automaticamente dopo una convivenza di più di due anni o sempre automaticamente per le coppie che convivono con un figlio. Dopo la Catalogna altre dieci regioni spagnole hanno approvato leggi sulle unioni di fatto, per un totale di 11 comunità su 17.

Gli altri paesi dell'Unione Europea non prevedono legislazioni specifiche per la regolamentazione delle unioni civili, anche se quasi tutti gli stati danno la possibilità agli omosessuali di ufficializzare le unioni dinanzi alle stesse autorità previste per le unioni eterosessuali: l'Austria prevede un accordo di unione alla presenza di un notaio; la Danimarca prevede l'ufficializzazione dell'unione dinanzi ad un ufficiale di stato civile -partnership registrata-; la Finlandia equipara la convivenza tra persone dello stesso sesso alle disposizioni previste per il matrimonio; il Lussemburgo prevede una partnership registrata e garantisce gli stessi diritti simili a quelli previsti per le coppie sposate; l'Olanda apre al matrimonio alle coppie dello stesso sesso a far data dal 2001 e garantisce alle unioni civili gli stessi diritti delle coppie sposate; la Repubblica Ceca non prevede una legislazione per la regolamentazione delle unioni civili anche se è stata approvata una legge sulla convivenza registrata degli omosessuali; la Slovenia con una legge del 22 giugno 2005 garantisce alle unioni civili diritti solo nel campo delle relazioni di proprietà e dell'eredità, nulla statuendo in merito al diritto di assicurazione, salute e pensionistico; l'Ungheria con una legge del 1996 stabilisce che ogni bene acquistato nel corso della convivenza è di proprietà dei componenti della coppia in proporzione al contributo dato per l'acquisto nel caso il contributo non possa essere determinato si determina in maniera uguale: il lavoro casalingo è considerato come un contributo. Cipro, la Grecia, Malta, la Slovacchia, la Lituania, la Lettonia, l'Estonia, la Polonia non hanno legislazioni specifiche.

Le leggi principali dell'ultimo semestre

Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2007 (G.U. n. 26 del 1 febbraio 2007)

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese

Decreto Legge n. 300 del 28 dicembre 2006 (G.U. n. 300 del 28 dicembre 2006)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Legge n. 298 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 300 del 28 dicembre 2006, suppl.ord.)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 - 2009

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006, suppl.ord.)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

Legge n. 286 del 24 novembre 2006 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2006, suppl.ord.)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

Legge n. 281 del 20 novembre 2006 (G.U. n. 271 del 21 novembre 2006)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche

Legge n. 280 del 10 novembre 2006 (G.U. n. 266 del 15 novembre 2006)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Legge n. 277 del 27 ottobre 2006 (G.U. n. 261 del 9 novembre 2006)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

Legge n. 273 del 27 ottobre 2006 (G.U. n. 257 del 4 novembre 2006, suppl.ord.)

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006

Legge n. 269 del 24 ottobre 2006 (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2006)

Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario

Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006)

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

Legge n. 273 del 27 ottobre 2006 (G.U. n. 257 del 4 novembre 2006, suppl.ord.)

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006

Legge n. 269 del 24 ottobre 2006 (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2006)

Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario

Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006)

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

Decreto Legge n. 260 del 27 settembre 2006 (G.U. n. 225 del 27 settembre 2006)

Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Decreto Legge n. 259 del 22 settembre 2006 (G.U. n. 221 del 22 settembre 2006)

Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche

Legge n. 241 del 31 luglio 2006 (G.U. n. 176 del 31 luglio 2006)

Concessione di indulto

Legge n. 235 del 17 luglio 2006 (G.U. n. 167 del 20 luglio 2006)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2006, n. 210, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione

Legge n. 234 del 17 luglio 2006 (G.U. n. 167 del 20 luglio 2006)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, recante disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi

Legge n. 233 del 17 luglio 2006 (G.U. n. 164 del 17 luglio 2006)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri

Legge n. 228 del 12 luglio 2006 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2006)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione

Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2006)

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Una legge contro le discriminazioni

MARCO FOSSATI

La legge 1° marzo 2006 n. 67 (Pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 6 marzo 2006 n. 54) ha introdotto nel nostro ordinamento misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni si ripromettere di promuovere la piena attuazione dei principi di parità di trattamento nei confronti delle persone con disabilità ribadendo quanto già la legge 104 del 1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) aveva disposto in tema di parità di trattamento nell'occupazione e nell'accesso al lavoro.

Da oggi tutti i tipi di discriminazione operati nei confronti di una persona disabile, direttamente o indirettamente, ivi compresi gli atti di molestia, non solo nel campo del lavoro, saranno illeciti.

La tutela giurisdizionale contro le discriminazioni delle persone disabili si attuerà negli stessi modi con cui era stata prevista nella legge n. 286 del 1998 sulla tutela degli stranieri dalle forme di discriminazione razziale. Quindi quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione il tribunale in composizione monocratica, cui si può accedere con ricorso, può ordinare, previa convocazione degli interessati, la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. Nei casi di urgenza il tribunale, sempre in composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il tribunale in composizione monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile.

Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del tribunale è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale (reato di "violazione dei provvedimenti del giudice civile").

Possono intervenire nei giudizi e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone disabili anche le associazioni e gli enti rappresentativi.

Il testo della legge

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.
2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro; le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Art. 2

Nozione di discriminazione

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Art. 3

Tutela giurisdizionale

1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa

l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

4. il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Art. 4

Legittimazione ad agire

1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.

2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse. 3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.

La riforma della normativa di contrasto alla violenza sessuale

AVV. PAOLA PELLEGRINO

Il Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006 ha approvato un disegno di legge volto a favorire la sensibilizzazione, la prevenzione e la repressione di violenze causate da forme di discriminazione e di prevaricazione su soggetti deboli, anziani, minori e disabili.

In particolare, ritenendo di fondamentale importanza la prevenzione e l'informazione, il provvedimento punta su tre elementi: misure di sensibilizzazione; riconoscimento di particolari diritti alle vittime della violenza; ampliamento della tutela processuale sia penale sia civile. Al debutto nuove fattispecie di reato: adescamento di minori attraverso la rete internet; sottrazione di minore; atti persecutori; truffa aggravata ai danni di soggetti deboli. Il disegno di legge prevede inoltre la possibilità del giudizio immediato per: reati di violenza sessuale; atti sessuali con minorenne; corruzione di minore; violenza sessuale di gruppo. Infine, il provvedimento estende la previsione dell'aggravante generale in vigore ai reati commessi per motivi discriminatori fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.



Il disegno di legge

**Disegno di legge recante
“Misure di sensibilizzazione
e prevenzione, nonché repressione
dei delitti contro la persona
e nell’ambito della famiglia,
per l’orientamento sessuale,
l’identità di genere ed ogni altra causa
di discriminazione.”**

TITOLO I

MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI PREVENZIONE CONTRO LA VIOLENZA IN FAMIGLIA, DI GENERE E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

ART. 1

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione)

1. Le amministrazioni statali, nell'ambito delle proprie risorse e competenze e avuto riguardo al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale, realizzano interventi di informazione e di sensibilizzazione, anche acquisendo il parere dell'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale, al fine di prevenire la violenza in famiglia, di genere e le discriminazioni.

ART. 2

(Principi e strumenti nel sistema dell'istruzione e formazione)

1. Il sistema dell'istruzione e formazione della Repubblica comprende tra le sue finalità la valorizzazione dell'uguaglianza e della pari dignità sociale di ogni persona di fronte alla legge, senza discriminazioni fondate sulla razza, nazionalità, religione, condizioni personali ed opinioni, età, sesso o orientamento sessuale e si impegna per la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di tali valori.

2. Al comma 2 dell'articolo 284 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in fine, sono inserite le parole: «nonché, di concerto col Ministro per i diritti e le pari opportunità alle iniziative sul rispetto del principio di uguaglianza tra i sessi costituzionalmente garantito nonché della dignità della donna.».

ART. 3

(Principi e strumenti nel sistema sanitario)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, in fine, sono inserite le parole «senza alcuna distinzione di razza, nazionalità, religione, età, sesso o orientamento sessuale.».

2. La rubrica del Titolo II del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, è sostituito con il seguente: “Contrasto alla violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione.».

3. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è aggiunto il seguente:

«Art. 24- bis (Sistema sanitario)

Il Ministro della Salute, d'intesa con i Ministri per i Diritti e le pari opportunità, delle Politiche per la famiglia, dell'Università, e la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studi dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, l'intervento ed il sostegno alle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali.».

ART. 4

(Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria)

Dopo l'articolo 24- bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è aggiunto il seguente:

Art. 24-ter (Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria)

1. I mezzi di comunicazione promuovono la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro.

2. È vietato utilizzare in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari l'immagine della donna o i riferimenti all'orientamento sessuale della persona o alla identità di genere.”

3. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associazioni ed organizzazioni, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali possono chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che siano inibiti gli atti di pubblicità in contrasto con il divieto di cui al comma 2, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

4. Per l'esercizio delle funzioni Dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito della tutela dalla pubblicità discriminatoria e per le relative sanzioni si applica, in quanto compatibile, l'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

ART. 5

(Statistiche sulla violenza)

Dopo l'articolo 24- ter del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è aggiunto il seguente:

«Art. 24-quater (Statistiche sulla violenza)

1. Ai fini della progettazione e realizzazione di politiche di contrasto alla violenza in famiglia e contro le donne e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istat, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulla violenza e maltrattamenti che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale.».

ART.6

(Sistema previdenziale)

1. Dopo l'articolo 24-quater del decreto legislativo 11 aprile

2006, n. 198, è inserito il seguente:

«Articolo 24- quinquies (Sistema previdenziale)

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i diritti e le pari opportunità, da emanarsi entro il 30 luglio 2007, nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto, vengono individuate, per le lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi da malattia e che si trovino impossibilitate a svolgere la loro attività perché vittime dei reati di cui agli articoli 572, 609-bis e 609-octies del codice penale, le modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo fino a un massimo di sei mesi. Durante tale periodo è riconosciuto un accredito figurativo calcolato sulla media delle quote versate durante i sei mesi precedenti al periodo di esonero.».

ART. 7

(Registro dei centri antiviolenza)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito, nell'ambito delle strutture di competenza e senza oneri aggiuntivi di spesa, un Registro ove sono iscritti i centri antiviolenza che agiscono in ambito sovraregionale ovvero che operano nell'ambito di una Rete con dimensione sovraregionale, con lo scopo di prestare assistenza alle vittime della violenza di genere o per ragioni di orientamento sessuale.

2. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono stabilite le procedure per l'iscrizione nel registro e le modalità per documentare il possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente la tutela delle vittime di violenza, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e di altre entrate; tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

d) svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione;

e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Il registro è aggiornato annualmente, anche con la cancellazione dei centri per i quali siano venuti meno i requisiti necessari per l'iscrizione.

Al primo
posto la
sensibilizzazione
e la
prevenzione

TITOLO II

DIRITTI DELLE VITTIME DEL REATO

ART. 8

(Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime del reato)

Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche della famiglia, del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) l'informazione sulle misure previste dalla legge riguardo la protezione, la sicurezza ed i diritti di assistenza e soccorso delle vittime di violenza;

b) l'esistenza di servizi cui siano chiaramente attribuite le relative competenze socio-assistenziali, dotati di personale

specializzato, facilmente individuabili e raggiungibili dall'utenza;

c) la previsione che i servizi siano in grado di svolgere funzioni di pronto intervento anche psicologico e di successiva presa in carico delle situazioni a medio termine, anche a fini di ricomposizione familiare;

d) l'integrazione tra i servizi, qualora ne esistano di diversi con competenze ripartite;

e) la stabilità e continuità dei servizi, siano essi pubblici o privati conven-

zionati, accreditati o comunque riconosciuti dalle regioni;

f) la previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione, di supporto all'istruzione, alla formazione e all'inserimento professionale;

g) nei casi più gravi, nei quali sia nociva la permanenza in famiglia, l'inserimento delle vittime in comunità di tipo familiare per un periodo sufficiente a realizzare un progetto di reinserimento sociale.

ART. 9

(Programmi di protezione della vittima di violenza)

1. Le Regioni, gli enti locali e i Centri antiviolenza iscritti nel registro di cui all'articolo 7 possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato sull'apposito Fondo per le politiche di pari opportunità, progetti concernenti programmi di protezione sociale e reinserimento delle vittime della violenza per ragioni di genere ovvero di orientamento sessuale che, per effetto della violenza subita, manifestano difficoltà di reinserimento a livello sociale e lavorativo.

2. I programmi di protezione sociale e reinserimento possono riguardare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative della vittima, quanto meno con riferimento alla durata del violenza testo approvato 5 processo penale, il reinserimento professionale, le esigenze di cura e sostegno dei figli a carico.

3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti dei programmi di protezione sociale e reinserimento

sono determinate con apposita intesa da adottarsi in sede di Conferenza Unificata.

TITOLO III DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA E LA FAMIGLIA

ART. 10 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi)

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 572. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.».

ART. 11 (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero)

1. Dopo l'articolo 574 del codice penale è aggiunto il seguente: «574 bis. (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero). Chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo all'estero ovvero omettendo di farlo rientrare in Italia, contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione da uno a sei anni. Se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e col suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni. Se il fatto è commesso da uno dei genitori, la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente articolo comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.».

ART. 12 (Modifiche alle norme sui delitti contro la personalità individuale e la libertà personale)

1. Dopo l'articolo 604 del codice penale è aggiunto il seguente: «604 bis. (Ignoranza dell'età della persona offesa). Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona.».

2. L'articolo 609 bis, terzo comma, del codice penale è sostituito dal seguente: «Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi; ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo ed alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psichiche della vittima.».

3. All'articolo 609 ter, primo comma, numero 2), del codice penale dopo le parole: «stupefacenti o» sono inserite le seguenti: «comunque idonee a ridurne la capacità di determinarsi, o».

4. All'articolo 609 ter, primo comma, del codice penale il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;».

5. All'articolo 609 ter, primo comma, del codice penale dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:

«5 bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

5 ter) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza;

5 quater) nei confronti di donna in stato di gravidanza.».

6. L'articolo 609 quater, quarto comma, del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi; ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo ed alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psichiche della vittima.».

7. All'articolo 609 quinquies del codice penale dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«Alla stessa pena soggiace chiunque mostra materiale pornografico a persona minore degli anni quattordici, al fine di indurla a compiere o subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di stabile convivenza.».

8. Dopo l'articolo 609 decies del codice penale sono aggiunti i seguenti:

«609 undecies. (Adescamento di minorenni). Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni.

609 duodecies. (Computo delle circostanze). Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 609 ter, 609 quater, quinto comma, 609 quinquies, terzo comma e 609 octies, terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

ART. 13 (Atti persecutori)

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«612 bis. (Atti persecutori). Chiunque ripetutamente mole-

sta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

ART. 14 (Modifiche all'articolo 640 del codice penale)

1. All'articolo 640, secondo comma, del codice penale dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

« 1 bis) se ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61 n. 5);».

ART. 15 (Altre modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 157, al sesto comma, dopo le parole "e 589, secondo e terzo comma" sono aggiunte le parole: "572, 600 bis, 600 ter, 609 bis aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609 ter, numeri 1, 5 e 5 bis, 609 quater, 609 octies e 609 undecies".

b) all'articolo 384, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla violenza testo approvato 8 necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto, ovvero persona con cui, pur non essendo coniuge, come tale conviva, da un grave e inevitabile documento nella libertà e nell'onore.»;

c) al primo comma dell'articolo 576, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies; »;

d) negli articoli 604, 609 sexies, 609 septies, primo comma, 609 nonies, primo comma, 609 nonies, secondo comma, 609 decies, primo comma, 734 bis, le parole « 609 ter, » sono soppresse.

ART. 16 (Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo le parole: « reati di » sono inserite le seguenti:

« sottrazione consensuale di minorenni, sottrazione di persone incapaci, sottrazione e trattenimento di minore all'estero, » e dopo la parola: « minaccia, » sono inserite le seguenti: « atti persecutori, »;

b) all'articolo 282 bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

c) dopo l'articolo 282 bis è aggiunto il seguente:

«Art. 282 ter. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicina-

mento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.».

c) al comma 2 dell'articolo 380, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d bis) delitti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis e di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609 quater del codice penale, qualora ricorra una o più circostanze tra quelle indicate all'articolo 609 ter, nonché delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609 octies del codice penale. »;

violenza testo approvato 9 d) all'articolo 392, il comma 1bis è sostituito dal seguente:

«1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero,

anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. »;

e) all'articolo 393, il comma 2 bis è abrogato;

f) all'art. 398, il comma 5 bis è modificato come segue:

1) prima della parola «600» è inserita

«572,»;

2) le parole «e 609 octies» sono sostituite da «609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis»;

3) le parole «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite da «vi siano minorenni ovvero persone offese anche maggiorenni,»;

4) le parole «quando le esigenze del minore» sono sostituite da «quando le esigenze di tutela delle persone»;

5) le parole «abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti

«abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

g) all'articolo 498, il comma 4 ter è modificato come segue:

1) prima della parola «600» è inserita la seguente: «572,»;

2) le parole «e 609 octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis»;

3) dopo le parole «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti:

«ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato »;

Nella riforma delle norme penali più attenzione alle condizioni della vittima

g) negli articoli 190 bis, comma 1 bis, 282 bis, comma 6, 398, comma 5 bis, 444, comma 1 bis, 472, comma 3 bis, 498, comma 4 bis, le parole « 609 ter, » sono soppresse.

Art. 17 (Giudizio immediato)

1. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale, se ricorrono le condizioni previste dagli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale, il pubblico ministero procede con le forme del giudizio immediato. In tal caso, il termine di cui al primo comma dell'art. 454 del codice di procedura penale è di centoventi giorni.

ART. 18 (Delitti motivati da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere)

violenza testo approvato 10 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere »;

b) al comma 1, lettera b), le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere »;

c) al comma 3, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere »

2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente:

«Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « o religioso » sono sostituite dalle seguenti: « , religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere ».

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole « comma 1, » sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609 bis del codice penale, »

ART. 19 (Intervento in giudizio)¹ Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis del codice penale, l'ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa, e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se commessi in danno di minori o nell'ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche attraverso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può altresì intervenire ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, caratterizzati da violenza di genere o altra finalità discriminatoria

4. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti previsti dall'art. 380, lettera d), del codice di procedura penale, nei quali la

persona offesa sia stata destinataria di programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico sull'immigrazione ovvero di programma speciale ai sensi dell'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti programmi può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

violenza testo approvato 11 ART. 20 (Costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei procedimenti per reati qualificati dalla discriminazione)

1. Nei procedimenti per i delitti commessi per finalità di discriminazione, motivati da ragioni di discriminazione o aggravati da tale finalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può costituirsi parte civile.

ART. 21 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Salvo quanto previsto dal primo comma, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 609 bis e 609 octies, se commessi in danno di persona minorenni, e 609 quater del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica.».

2. Con decreto del ministro della giustizia, di concerto con il ministro delle politiche per la famiglia e con il ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione, di cui all'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 bis, secondo comma, della legge medesima.

TITOLO IV

MODIFICHE AL CODICE CIVILE.

ART. 22

(Modifiche all'articolo 342 ter del codice civile)

1. L'articolo 342 ter, quarto comma, del codice civile è sostituito dal seguente:

«Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Qualora disponga l'allontanamento dalla casa familiare, il giudice prevede l'ausilio della forza pubblica e l'allontanamento coattivo del destinatario dell'ordine che non provveda spontaneamente a tale adempimento. Il giudice può altresì indicare le misure idonee a prevenire violazioni successive del predetto provvedimento.».

2. All'articolo 342 ter del codice civile, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Il decreto emesso ai sensi dell'articolo 342 bis è sempre comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.».

La cittadinanza italiana

AVV. DANIELA MURATORI

La cittadinanza è argomento vasto e complesso che attinge trasversalmente da vari rami del diritto, costituzionale, internazionale, pubblico e privato, e rispecchia la visione politica dello Stato e del rapporto dei suoi governanti con il popolo.

Nella riunione del 4 agosto 2006 il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell'Interno Giuliano Amato, ha approvato un disegno di legge che, in linea con la direttiva europea 2003/109/CE istitutiva del 'permesso di soggiorno CE', aggiorna la normativa sulla cittadinanza modificando la legge n. 91 del 1992. Tale disegno di legge prevede una serie di interventi che prendono in considerazione le varie situazioni che contraddistinguono la presenza degli stranieri nel nostro Paese: così, chi nasce in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia da almeno cinque anni al momento della nascita ed in possesso del requisito reddituale previsto per il permesso di soggiorno CE, sarà da subito cittadino italiano, come chi nasce in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno, residente legalmente all'atto della nascita del figlio, sia nato in Italia e possieda il sopra indicato indice reddituale.

I requisiti della nascita in Italia del genitore e della residenza legale dovrebbero essere gli indici della volontà del richiedente di "stabilmente dimorare nel nostro Paese e di inserirsi, con la propria discendenza, nel tessuto sociale creando le condizioni per una reale integrazione".

Ulteriori facilitazioni riguardano la richiesta di cittadinanza per naturalizzazione, laddove basteranno cinque anni di residenza anagrafica anziché dieci, e quella presentata dal minore che vive da cinque anni in Italia, pur senza esservi nato, e "che ha frequentato un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o ha svolto regolare attività lavorativa per almeno un anno". Giro di chiave, invece, per contrastare il fenomeno dei "matrimoni di convenienza": si stabilisce che "il coniuge straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da due anni, (e non più sei mesi), nel territorio della Repubblica".

In ogni caso, continua il testo di Amato, "L'acquisizione della cittadinanza italiana sarà comunque sottoposta alla verifica della reale integrazione dello straniero nel territorio dello Stato".

Nell'uglia del mese di agosto tutti i maggiori organi di informazione hanno dato ampia rilevanza all'argo-

mento, tuttavia l'iniziativa governativa non ha avuto alcun ulteriore sviluppo non essendo stata presentata alle Camere per l'approvazione.

Pertanto, allo stato, l'acquisto, la perdita ed il riacquisto della cittadinanza italiana sono ancora regolati nel loro complesso dalla legge n.91 del 5 febbraio 1992 e relativi regolamenti di applicazione (DPR n. 572 del 12.10.1993 e DPR n. 362 del 18.4.1994) che hanno già rinnovato profondamente la vecchia formulazione della legge n.555 del 1912.

In termini generali la legge n.91/1992 fissa quattro criteri principali per l'**acquisto automatico** della cittadinanza:

lo "**ius sanguinis**" o della discendenza per cui è considerato cittadino italiano il figlio di padre o madre italiani" (art.1);

lo "**ius soli**" o territoriale, per cui è considerato cittadino italiano il figlio di genitori ignoti o apolidi oppure di genitori stranieri che non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge

dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano (art.1, comma 1, lett. b e c.2);

il **riconoscimento** di paternità o maternità o **dichiarazione giudiziale** di filiazione durante la minore età della persona (art.2);

l'**adozione** durante la minore età della persona da parte di cittadino italiano (art.3).

Parimenti la medesima legge stabilisce i casi in cui la cittadinanza italiana possa essere acquistata **a domanda** con accertamento effettuato dalla competente autorità (Sindaco, Autorità consolare, Ministero dell'Interno):

per beneficio di legge (art.4):

per lo straniero o apolide discendente in linea retta fino al 2° grado da cittadino italiano per nascita a) se presta servizio militare nelle Forze Armate Italiane dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana, b) se assume un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano, dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana, c) se risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età e dichiara entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana;

per lo straniero i cui genitori gli abbiano trasmesso la cittadinanza di un altro paese ma che è nato in Italia ed è ivi residente legalmente ed ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiarare, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana. Peraltro il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana assume la cittadinanza del genitore purché conviva in modo stabile ed effettivo con esso (art.14). Al compimento

Previste in un disegno di legge del governo anche ulteriori facilitazioni che riguardano la richiesta di cittadinanza per naturalizzazione.

del diciottesimo anno di età, se in possesso di altra nazionalità, può rinunciare a quella italiana.

per **matrimonio** con cittadino italiano, (art.5) per il coniuge straniero che risiede legalmente in Italia per almeno 6 mesi, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, e l'atto di matrimonio è stato trascritto in Italia e non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e non sussiste separazione legale. Il coniuge straniero non deve aver riportato condanne penali e non devono esserci impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.

per **naturalizzazione**, (art.9): a) per lo straniero il cui padre o madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato in Italia, se è ivi legalmente residente da almeno tre anni; b) per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni successivamente all'adozione; c) per lo straniero che ha prestato servizio per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato; d) per il cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da

almeno 4 anni in Italia; e) per l'apolide se risiede legalmente da almeno 5 anni in Italia; f) per lo straniero se risiede legalmente da almeno 10 anni in Italia. Altresì può essere concessa la cittadinanza italiana, senza richiesta di alcun periodo di residenza legale sul territorio, qualora lo straniero abbia reso eminenti servizi all'Italia o ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Fin qui le norme per l'acquisto della cittadinanza italiana, ma la legge n.91/1992 prevede diverse fattispecie per cui la cittadinanza si può **perdere**:

per **rinuncia volontaria**: a) del cittadino italiano che possiede anche un'altra nazionalità e risiede o stabilisce la propria residenza all'estero e presenti all'autorità consolare italiana di residenza una dichiarazione di espressa rinuncia della cittadinanza; b) del minore che sia divenuto cittadino italiano a seguito dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore e che al compimento della maggiore età può rinunciare alla cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di un'altra, con dichiarazione espressa di rinuncia rila-

Con Legge 8 marzo 2006, n. 124 la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato l'introduzione degli articoli 17-bis e 17-ter nella legge 5 febbraio 1992, n.91 (Gazz. Uff. 28 marzo 2006, n. 73). Pertanto, dopo l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n.91, sono inseriti i seguenti:

Art. 17-bis

1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto

a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;

b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).

Art. 17-ter

1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17-bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.

2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e

successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis.

3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comunque allegata la seguente documentazione:

a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;

b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis;

c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante».

sciata all'Ufficiale di stato civile o all'autorità consolare italiana di residenza.

per **automatismo** a seguito di esercizio di attività incompatibili con i doveri di fedeltà verso lo Stato.

Chi ha perso la cittadinanza italiana può **riacquistarla** (art.13):

se presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di volerla riacquistare;

se assume o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero dichiara di volerla riacquistare;

se dichiara di volerla riacquistare e ha stabilito o stabilisce entro un anno dalla dichiarazione la residenza in Italia;

in maniera automatica dopo un anno dall'aver stabilito la propria residenza in Italia, salvo espressa rinuncia;

se la cittadinanza italiana era stata revocata per aver assunto un impiego o il servizio militare per uno Stato estero ove si dichiara di volerla riacquistare e si è stabilita la residenza in Italia da almeno due anni. Al momento della dichiarazione, che deve essere resa davanti all'Ufficiale di stato civile, l'interessato deve provare di aver abbandonato la carica, l'impiego o il servizio militare.

La tutela istituzionale garantita dal nostro ordinamento in materia di cittadinanza è sia di tipo giurisdizionale che amministrativo. In via generale, le controversie su questioni relative allo stato delle persone rientrano nella competenza dei giudici ordinari e si può far ricorso ai procedimenti di volontaria giurisdizione quando sia richiesta la rettifica degli atti dello stato civile, la ricostituzione di un atto omesso o distrutto, la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto iscritto. Quando invece sorgono contestazioni sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'esistenza del diritto di cittadinanza, oppure il relativo decreto non venga emanato nel termine di due anni previsto dall'art.8 della legge n.91/92, è necessario adottare il procedimento contenzioso ordinario, trattandosi di diritto soggettivo ed avendo le relative pronunce efficacia *erga omnes*. L'azione va proposta davanti al tribunale del luogo in cui si trovano i registri dello stato civile in cui deve essere effettuata l'iscrizione o la trascrizione e la legittimazione passiva spetta al Ministro dell'Interno.

Invece, avverso le pronunce di rigetto della domanda di acquisto, o contro la negatoria del riacquisto della cittadinanza italiana, qualora le autorità competenti, nell'esercizio del potere ad esse demandato di valutare la sussistenza di cause ostative, abbiano addotto "ragioni di sicurezza della Repubblica", "gravi e comprovati motivi" o "mancanza di interesse pubblico", può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR.

In via amministrativa invece, è esperibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ammesso solo per motivi di legittimità oppure, in materia di certificazione, è previsto il ricorso gerarchico.

La riforma dei patti successori in Francia

AVV. CLAUDIO SABBATANI SCHIUMA

Fino all'entrata in vigore della L.14 febbraio 2006, n.55 (si rimanda a questa stessa rivista, n.1/07, pag. 54), l'ammissibilità dei c.d. patti successori, cioè, a mente dell'art. 458 c.c., le convenzioni con cui taluno dispone della propria successione o dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, era perentoriamente vietata, pena la nullità, dal nostro ordinamento.

L'intransigenza (tramandata dal diritto romano) della scelta legislativa traspare chiaramente fin dalla *Relazione al Re* del secondo libro del codice civile, in cui si legge che «*Affermato nell'art. 2 il principio fondamentale del nostro diritto successorio, per cui le forme di successione sono due, la legale e la testamentaria, ho considerato di escludere espressamente l'ammissibilità della terza possibile causa di delazione ossia del contratto come titolo di successione, stabilendo il divieto della cosiddetta successione pattizia o patto successorio*».

A fronte di una giurisprudenza raramente chiamata a *jurisdicare* sulla questione, ma comunque pedissequamente schierata in una acritica applicazione del principio (e peraltro paralizzata dal rigore della norma), la dottrina ha da tempo sottolineato gli aspetti negativi di una chiusura così radicale ad ogni forma di *organizzazione preventiva* della sorte dei beni e dei diritti *per dopo la morte*.

Un primo (e probabilmente decisivo) sussulto si è verificato allorché la Commissione Europea, prima con la Raccomandazione del 7 dicembre 1994 e poi con la successiva Comunicazione del 28 marzo 1998, ha posto l'accento sull'opportunità di agevolare gli accordi che consentano di assicurare continuità tra le generazioni nella gestione delle imprese familiari.

Del resto soltanto in Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo e Spagna vigeva ancora il divieto di patti successori e, quindi, era prevedibile che da Bruxelles giungessero pressioni affinché cessasse questo anacronistica posizione.

Recentemente le prime crepe nel sistema sono arrivate, come intuibile, nel campo del diritto commerciale: se, infatti, in epoca più risalente, la giurisprudenza aveva manifestato aperture dal sapore quasi beffardo (il patto era valido se si limitava a contenere promesse riferibili esclusivamente alla sfera psicologica e, quindi, se non aveva contenuto giuridicamente rilevante), negli ultimi anni si rinvengono pronunciamenti che contengono, soprattutto in materia di omologazione di statuti nei quali erano previsti precisi meccanismi di successione *post mortem* nella qualità di socio, vere e proprie aperture di carattere sostanziale.

Quasi contemporaneamente anche in Francia il legislatore è intervenuto, attraverso un provvedimento, definitivamente approvato il 23 giugno 2006 (L. n.

728/06), che ha sensibilmente innovato la materia, con decorrenza dal 1 gennaio 2007.

La legge votata dal Parlamento francese ha senz'altro portata più ampia e, al fine di ricostruire armonicamente l'intera materia, è necessariamente intervenuta anche in tema di donazioni e di patti di famiglia.

In estrema sintesi, vale la pena sottolineare alcune novità di rilievo, su cui riflettere anche in prospettiva di ulteriori modificazioni al nostro sistema normativo.

Va peraltro premesso da un lato che in Francia già esiste una recente e moderna legislazione sui patti di famiglia (PACS) che costituisce senza alcun dubbio un terreno già *ex se* predisposto ad accogliere riforme della rigida normativa in materia successoria e, dall'altro, che l'ordinamento transalpino da tempo necessitava di una robusta modernizzazione di alcuni istituti legati alla disciplina delle successioni.

La novità fondamentale è rappresentata dall'introduzione di un «*pacte successorial*» che, sottoscritto davanti al notaio, può contenere la preventiva rinuncia, in favore di soggetti anche estranei, purché esattamente individuati, dei diritti nascenti dalla successione. All'accordo devono partecipare tutti i soggetti interessati (anche, quindi, i beneficiari) e in esso sono contenute obbligazioni che vengono assunte irrevocabilmente, salva la possibilità, per il rinunciante, di impugnarlo qualora, al momento dell'apertura della suc-

cessione, egli stesso si trovi in stato di bisogno (azione da proporre entro il termine annuale di decadenza).

Sempre con l'obiettivo di limitare le restrizioni alla libera circolazione dei beni familiari, è stata poi introdotta la donazione (e il legato) *graduale*: alla ipotesi (già riconosciuta) di un vincolo per l'erede (o per il legatario) di trasmettere a sua volta il bene, se ancora di proprietà, ad una terza persona predeterminata dal *de cuius*, si aggiunge ora un vero e proprio divieto alla vendita del bene stesso. Il primo donatario (o legatario), pertanto, dovrà obbligatoriamente conservare il bene donato al fine di trasmetterlo, alla sua morte, a una seconda persona designata dal donante all'atto di donazione (si tratta di un meccanismo che, se recepito *tout court*, troverebbe in Italia insormontabili difficoltà a conciliarsi con il principio della responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 c.c., sia con riferimento alla aggredibilità del bene da parte dei creditori del primo beneficiario per il periodo in cui lo stesso sia proprietario del bene, sia quanto alla possibilità che il bene stesso sia ricompreso nel patrimonio futuro con cui il beneficiario finale debba rispondere per l'adempimento delle proprie obbligazioni).

Nella stessa direzione sono orientate le donazioni *residuali*: qui non è previsto l'obbligo di conservare la proprietà del bene, ma il donatario si impegna, irrevocabilmente, a trasmettere *mortis causa* a una terza persona predeterminata i beni in quel momento esistenti nel proprio patrimonio.

Il *favor* con cui vengono viste queste nuove prospettive è confermato da un radicale intervento in materia fiscale, che permette di non subire alcun pregiudizio nei doppi passaggi di proprietà e che ha sensibilmente ridotto le imposte sulle donazioni tra soggetti parentalmente più lontani.

Altra novità che dimostra la particolare attenzione verso una circolazione guidata dei beni di famiglia è costituita dalla facoltà riconosciuta agli ascendenti di recuperare la proprietà dei beni donati ai propri discendenti in caso di morte del donatario.

Come sopra anticipato, altri punti della riforma francese testimoniano l'arretratezza del precedente sistema: sono state infatti accolte con entusiasmo la possibilità di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'introduzione del principio della maggioranza (in luogo dell'unanimità finora richiesta) per le gestione delle comunioni ereditarie, e la riduzione del termine di prescrizione per manifestare l'accettazione dell'eredità da trenta a dieci anni (norma cui sembra fare da parziale contraltare la precisazione che l'adempimento delle obbligazioni strettamente conseguenti al decesso del *de cuius* - quali il pagamento delle spese funerarie, di tasse e imposte o di canoni arretrati di locazione - non costituisce accettazione tacita dell'eredità). È anche stato finalmente istituzionalizzata la possibilità, in caso di devoluzione di un'impresa a un minore, o a un interdetto, di nominare preventivamente, attraverso un *mandat postume*, l'esecutore testamentario (per un periodo massimo di cinque anni, comunque rinnovabili).



L'eutanasia

DOTT. CRISTINA SCORSONE
DOTT. MAURO SCORSONE

“Vivere e morire si avvicinano fino a sovrapporsi. Morire con dignità e morire bene la speranza di ognuno. Non solo definizioni ma situazioni esistenziali declinate al senso della vita in termini di diritto della persona”. Una grande percentuale di pazienti terminali soffre di un dolore intrattabile che ha una natura fisica, la malattia, ma che lacerava profondamente l'animo. Nasce un'avversione, un'intolleranza verso una difficile qualità della vita che si preferirebbe che la vita stessa volgesse al più presto al termine piuttosto che continuarla fino alla morte naturale. È in questo tormento esistenziale che nasce l'interrogativo se fornire o meno al paziente, ormai straziato dal dolore, non solo fisico, un'assistenza medica. È possibile aiutare a morire? Il suicidio, per quanto sia un'immagine devastante per la sacralità della vita, è pur sempre un atto che teoricamente chiunque può praticare. I malati terminali, che sono costretti a permanenti degenze in ospedale, non possono esercitare questa scelta, e se di possibilità di scegliere di morire si tratta, è giusto dar loro la possibilità del suicidio che la gente “sana” ha fuori dell'ospedale?

Nella prolusione ai lavori del Consiglio Episcopale Permanente di gennaio il Presidente della CEI Camillo Card. Ruini ha posto la questione delineando sotto il profilo umano ed etico il bisogno di porre chiarezza sul tema divenuto attuale dagli avvenimenti sociali che lo hanno visto partecipe in prima persona e dalla proposta di legge presentata in Parlamento in tema di “dichiarazioni anticipate di trattamento”. Da quanto emerso l'eutanasia è rifiutata con ampio consenso dalla Chiesa, tuttavia appare al tempo stesso legittimo rifiutare anche l'accanimento terapeutico, inteso come “il ricorso a procedure mediche straordinarie che risultino troppo onerose o pericolose per il paziente e sproporzionate rispetto ai risultati attesi”.

Quest'ultimo però non deve mascherare forme di eutanasia determinate dall'“abbandono terapeutico” che privano il malato dell'idratazione e dell'alimentazione. Secondo il codice Deontologico Medico ex art. 17 l'eutanasia anche se richiesta dal malato non può essere eseguita dal medico. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha riconosciuto che il progresso in campo biotecnologico ha dilatato i confini del sapere ed ha determinato la capacità di far guadagnare al malato terminale quantitativamente del tempo a discapito della qualità.

Il rispetto del principio Costituzionalmente garantito ex art. 32 del diritto alla salute e contemporaneamente all'autodeterminazione dispone che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Ma se è possibile de-

Il caso Welby

Tribunale di Roma, sez. I,
Ordinanza 16 dicembre 2006

È inammissibile il ricorso con cui un paziente sottoposto a trattamento di respirazione assistita a mezzo di ventilatore artificiale chieda che si ordini ai medici di interrompere il trattamento, in quanto manca una definizione condivisa ed accettata dei principi in materia di accanimento terapeutico con la conseguenza che il diritto a chiedere l'interruzione del trattamento non appare concretamente tutelabile. In assenza perciò di previsione normativa degli elementi concreti di natura fattuale e scientifica di ciò che va considerato accanimento terapeutico non sono ipotizzabili né un'azione tipica né una tutela cautelare anticipatoria.

terminare i trattamenti ai quali sottoporsi, anche rifiutando trattamenti salvavita, l'art. 5 del Codice Civile considera indisponibile il diritto alla vita “per cui è proibita qualsiasi alterazione del corpo incidente in modo apprezzabile, temporaneamente o definitivamente sul valore dell'individuo, impedendogli di adempiere i suoi doveri e di esercitare i suoi diritti” Cass. Pen. 11 luglio 2002, n. 26446.

In Italia, l'eutanasia attiva è assimilabile, in generale, all'omicidio volontario (art. 575 del codice penale).

Il medico, con il consenso del paziente, qualora procurasse la morte dello stesso, con azione od omissione, sarebbe imputabile di un'ipotesi di omicidio doloso: ex art. 579 c.p. “omicidio del consenziente”. Non costituisce esimente la pietà per la sofferenza della vittima ed ancora potrebbe ricorrere eventualmente l'attenuante ex art. 62 n.1 c.p. se non fosse per la sentenza della Cassazione n. 2501 del 22 febbraio 1990 “che non riconosce particolare valore morale e sociale a tale azione”. Spiegabile in quanto non esiste ancora un generale apprezzamento positivo nella società italiana tale da sminuire l'antisocialità dell'azione criminale.

Attualmente in Italia l'eutanasia passiva viene consentita in ambito ospedaliero, nel reparto di rianimazione, solo nei casi di morte cerebrale; devono essere interpellati i parenti e si richiede la presenza e il permesso scritto del primario, del medico curante e di un medico legale. In caso di parere discordante fra medici e parenti, si va in giudizio e in questo caso è il giudice a decidere.

Proprio per il tenore sociale e per le implicazioni penali connesse, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) si è espressa, in vista del disegno di Legge in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, ritenendo oramai indispensabile un dispositivo di legge che riconosca valore giuridico alla disposizioni anticipate espresse da persona capace, in forma scritta, successivamente ad una informa-

zione medica in riferimento all'accettazione o meno dell'avvio e/o sospensione di terapie e procedure diagnostiche.

Tali disposizioni, non vincolanti ma revocabili in qualsiasi momento, non possono naturalmente contenere richieste di atti tali da determinare la morte assistita del paziente o procedure di accanimento terapeutico.

L'eventuale identificazione della figura del "Delegato/Fiduciario", pur necessitando di una puntuale definizione del ruolo, a tutt'oggi non chiaro, potrebbe costituire un supporto al medico curante, esercitando una funzione di cooperazione con questi al fine di evitare conflitti.

Il pronunciamento legislativo, sempre secondo le richieste avanzate dalla FNOMCeO, dovrebbe contenere l'esonero da qualsivoglia responsabilità civile e penale per atti commessi dai medici e dai sanitari in osservanza delle volontà giuridiche valide, escluse quelle eutanasiche, e la previsione di un Osservatorio Nazionale sui comportamenti e sulle scelte di "fine vita", diffondendo, infine, sul territorio la cultura delle cure di "fine vita".

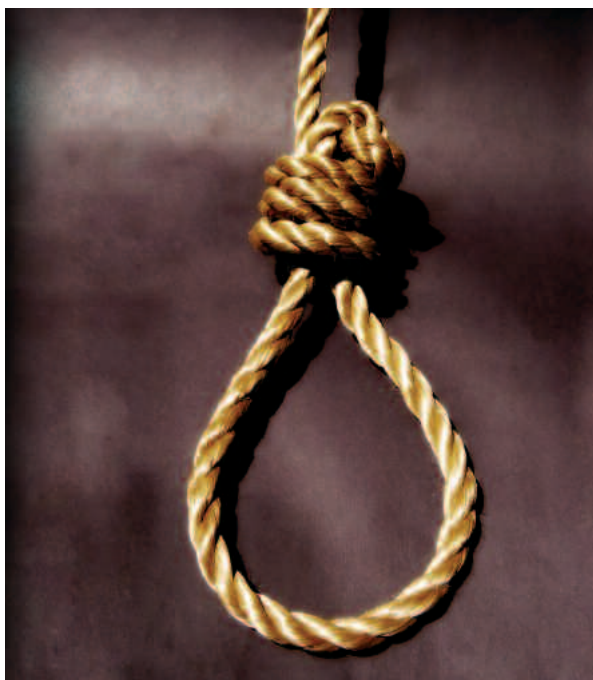
Tuttavia da quanto emerso dalle dichiarazioni del Card. Camillo Ruini, dalle deduzioni della FNOMCeO e non per ultimo dalle affermazioni del Pres. Agg. della Corte di Cassazione Gaetano Nicastro, nel discorso presentato all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2007 ed infine nella sua relazione sull'attività giudiziaria nell'anno 2006, si ritiene indispensabile un chiaro intervento del legislatore sulla sfaccettata e complessa materia che pur "di fronte al progresso della farmacologia e dell'ingegneria medica rimane ambiguo il concetto stesso di accanimento terapeutico".

La pratica dell'eutanasia, non approvata nel nostro paese, contestata dall'ordine dei Medici, condannata dalla Chiesa Cattolica, è stata approvata nel 2002 in Olanda con il "Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act".

La posizione Olandese non fu priva di critiche non solo provenienti dal nostro paese ma anche dagli altri paesi europei fatta eccezione per il Belgio.

Tuttavia l'eutanasia seppur applicata in molti casi non tutti coloro che ne fanno richiesta superano il procedimento previsto per l'ottenimento.

Detto procedimento è sottoposto al vaglio dei medici curanti i quali motivano l'accoglimento della richiesta di eutanasia solo dopo aver valutato gli inauditi patimenti o l'estrema debolezza fisica nonché la perdita della dignità. L'art. 2 dell'"Interruzione della Vita su Richiesta e dell'Assistenza al Suicidio" stabilisce rigorose condizioni poste al medico il quale deve: accertare che la richiesta del paziente sia volontaria e ponderata, che le sue sofferenze siano durevoli e insopportabili, che sia stato informato sulle sue reali condizioni e circa le prospettive future, che tali prospettive siano irreversibili. Il medico, accertate tutte le condizioni, deve sottoporre il paziente al parere di un altro collega indipendente. L'eutanasia non è un intervento di routine ed il medico non è obbligato ad applicarla, può essere stabilita solo in casi limite per i quali non esiste altro intervento. In conclusione il rischio che l'eutanasia legalmente autorizzata possa divenire un'alternativa all'impiego di soluzioni maggiormente difficoltose per i medici, la possibilità per le famiglie di evitare lunghi periodi di faticosa assistenza, per il malato la volontà di non essere un peso, è un quesito sul quale è necessario riflettere profondamente.



Definizioni

Eutanasia (dal greco: eu, "bene", thanatos, "morte": "buona morte") è una pratica che consiste nel procurare la morte, nel modo più indolore e rapido possibile, a persone affette da malattie incurabili allo scopo di interromperne le sofferenze;

Eutanasia volontaria se è richiesta o autorizzata dal malato o eutanasia attiva volontaria quando il medico agisce su richiesta esplicita del malato;

Eutanasia attiva: la morte del malato è provocata attivamente, ad esempio con la somministrazione di sostanze tossiche;

Eutanasia passiva: la morte del malato è provocata indirettamente con la sospensione delle cure da parte del medico volte a tenerlo ancora in vita;

Suicidio assistito: vengono fornite al malato le condizioni (mezzi ed assistenza) per togliersi la vita in modo non doloroso;

Eutanasia infantile: quando l'eutanasia riguarda minori di 12 anni.

Le novità giurisprudenziali e normative in materia di attribuzione automatica del patronimico.

AVV. GIACOMINA CISTERNINO
AVV. NICOLETTA DI GIOVANNI

Con riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio, la Corte di Cassazione ha, recentemente, enunciato principi del tutto innovativi, proponendo una interpretazione delle norme codicistiche senz'altro più adeguata alle mutate esigenze della famiglia moderna.

Nella recente sentenza n. 12641 del 26 maggio 2006, la Corte di Cassazione - chiamata a pronunciarsi sulla domanda di attribuzione del cognome paterno nei confronti di un minore, riconosciuto dal padre successivamente alla madre - ha escluso qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del patronimico, individuando la ratio dell'art. 262 del Cod.civ., nella tutela dell'interesse del minore alla propria identità personale mediante la conservazione del cognome con cui è cresciuto ed è conosciuto nell'ambito delle proprie relazioni sociali.

Muovendo dal presupposto che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, la Cassazione ha ridisegnato i rapporti interni alla famiglia di fatto, ponendo l'accento sul preminente interesse del figlio minore a mantenere il cognome originario, se questo sia divenuto ormai segno distintivo della sua identità personale nell'ambito della comunità in cui risulta essere inserito, piuttosto che a modificarlo in virtù di una apparente filiazione regolare.

Tale interesse, non necessariamente coincidente con quello dell'uno o dell'altro genitore, deve essere accertato in relazione ai singoli casi concreti dal Tribunale per i Minorenni chiamato a dare applicazione all'art. 262 Cod.civ., che, a tal fine, potrà, e dovrà, ricercare d'ufficio i dati informativi per emettere la relativa valutazione, in termini di ampia discrezionalità, non trovando limitazione neppure nella volontà favorevole, o contraria, del minore medesimo.

Sulla base di tali premesse la Corte di Cassazione giunge ad affermare che il Giudice, chiamato a decidere l'interesse del minore preventivamente riconosciuto dalla madre a vedersi attribuito il patronimico a seguito del successivo riconoscimento paterno, dovrà impe-

dirne il mutamento non solo nei casi in cui la cattiva reputazione paterna possa comportare un pregiudizio al minore; ma, anche, nel caso in cui la negazione del patronimico, assunto ad autonomo segno distintivo della di lui identità personale, si risolverebbe in una ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come "diritto ad essere se stessi".

L'enunciato della Suprema Corte, appare particolarmente significativo, oltre che per la spinta propulsiva verso l'adeguamento delle fonti normative al diritto vivente, anche per l'auspicabile contributo che potrà dare nel correggere comportamenti contrari alla regola naturale, prima ancora che giuridica, che impone la compartecipazione dei genitori nel mantenimento, istruzione ed educazione della prole, a prescindere dal rapporto di coniugio o di convivenza, ed anche in assenza di qualsivoglia relazione tra i medesimi.

Innegabilmente, il dictat della Cassazione assurge a monito per quei padri, che solo tardivamente procedono al riconoscimento del figlio naturale, sulle inevitabili conseguenze che ne potrebbero derivare con riguardo alla mancata attribuzione automatica del patronimico e, in definitiva, la rilettura dell'art. 262 del Cod.civ., potrebbe avere come conseguenza una maggiore responsabilizzazione da parte del padre biologico, inducendolo necessariamente

ad anticipare il riconoscimento con relativa, immediata assunzione dei diritti e dei doveri nei confronti del minore, in ossequio al dettato dell'art. 261 dello stesso codice.

Al contrario, la regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno nei confronti dei figli nati in costanza di matrimonio, sebbene non codificata nel nostro ordinamento, non più rispondente ai principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità dei coniugi, e neppure in sintonia con le fonti sopranazionali, in quanto "retaggio di una concezione patriarcale della famiglia" e di una "tramontata potestà maritale", ha finora resistito al vaglio di legittimità costituzionale

(Corte cost., 16 febbraio 2006, n. 61), configurandosi come norma di sistema, che spetta comunque al legislatore ridisegnare in senso costituzionalmente adeguato (Cass. civ., Sez. I, 14 luglio 2006, n. 16093).

Anche a fronte delle suddette pronunce la Commissione Giustizia del Senato, in data 17 gennaio 2007, ha approvato con modifiche il disegno di legge n. 19, dichiarando assorbiti i disegni di legge nn. 26 e 580, in materia di cognome dei coniugi e dei figli,

Il disegno di legge recante modifiche al Codice civile, nonché al regolamento sull'ordinamento dello stato civile (D.P.R. 3/11/2000 n. 396), passa ora all'esame dell'Aula di Palazzo Madama.

Il diritto al nome
costituisce uno
dei diritti
fondamentali
di ciascun individuo,
avente
copertura
costituzionale
assoluta.

Come si può cambiare il cognome

Il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento di stato civile entrato in vigore nel 2000 (DPR 3 novembre 2000, n. 396) ha introdotto procedure veloci per cambiare il cognome o il nome. La competenza a decidere il cambiamento è passata

dall'amministrazione della Giustizia a quella dell'Interno. Per cambiare o aggiungere un cognome (o eliminare un doppio cognome) è necessario presentare una richiesta motivata al Prefetto (ormai tutte le prefetture hanno a disposizione una modulistica e informazioni chiare al riguardo) che, dopo averla istruita, la inoltrerà al Ministro dell'interno.

Dopo un periodo di trenta giorni in cui la richiesta deve restare affissa all'albo pretorio del Comune di nascita e di quello di residenza del richiedente e sempre che non vi sia opposizione motivata da parte di qualcuno, il ministro provvede sulla domanda con un decreto di concessione o di diniego (impugnabile, quest'ultimo, secondo le modalità dell'impugnazione degli atti amministrativi definitivi) (art. 84-88).

Per cambiare, invece, il nome o aggiungerne un altro o per cambiare un cognome ridicolo o vergognoso o che rileva origine naturale, la procedura è più snella ed è di competenza dello stesso Prefetto che provvederà direttamente dopo l'adempimento di formalità analoghe a quelle sopra descritte (art. 89-92). Quest'ultima procedura - a differenza di quella di competenza del Ministro - è esente da imposte e tasse.

Il decreto di cambiamento va in

ogni caso annotato nell'atto di nascita e di matrimonio del richiedente e nell'atto di nascita di tutti coloro il cui cognome è derivato da quello del richiedente (art.94).

Alcune circolari ministeriali hanno svolto precisazioni su aspetti controversi

Il nome "Maria" a persone di sesso maschile

Taluni comuni hanno chiesto di conoscere se, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, l'attribuzione a persona di sesso maschile del nome Maria, prassi molto diffusa per motivi religiosi, sia legittima. Al riguardo si ritiene che la stessa sia compatibile con le norme in vigore, purché il primo elemento del nome corrisponda inequivocabilmente al sesso della persona interessata (Francesco Maria, Gianmaria ecc.) (Circolare Ministro dell'Interno 11 luglio 2001, n. 9).

Domande di cambiamento di cittadini nati o residenti all'estero

Per quanto attiene alle perplessità espresse da alcune Prefetture circa la propria competenza a provvedere sulle domande di cambiamento di nome e di cognome ridicolo o vergognoso, o rivelante origine naturale, presentate da cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. e nati in uno Stato estero, si fa presente che l'articolo 89 del Regolamento non dà adito a dubbi interpretativi circa la competenza a decidere sulle domande di cui trattasi. Questa è del Prefetto della provincia del luogo di residenza (in questo caso A.I.R.E.) o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si

riferisce.

Inoltre, il vigente articolo 18 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (i cui richiami normativi sono da intendersi effettuati alle disposizioni del nuovo ordinamento dello stato civile) stabilisce che l'autorità consolare, che riceve dette istanze, deve inoltrarle al Prefetto del luogo di ultima residenza in Italia dell'interessato e, cioè, del comune di iscrizione all'A.I.R.E.

Se il richiedente non ha mai avuto residenza in Italia perché nato all'estero (art. 2, lett. e), della legge 27 ottobre 1988, n. 470) competente a provvedere sulle istanze sarà ugualmente il Prefetto della provincia in cui è situato il Comune di iscrizione all'A.I.R.E. dell'interessato. Per quanto concerne le altre istanze di cambiamento di cognome, le stesse dovranno essere trasmesse al Prefetto della provincia del luogo di iscrizione A.I.R.E., ai sensi dell'art. 85 del Regolamento, che ne curerà l'istruttoria e le trasmetterà, corredate del relativo parere, al Ministero dell'interno.

Alcune precisazioni si rendono invece necessarie relativamente agli articoli 86 e 90 del D.P.R. n. 396 del 2000, i quali prevedono che le affissioni all'albo pretorio devono essere effettuate presso il comune di residenza e presso il comune di nascita dell'interessato, al fine di permettere a chi ne ha interesse di presentare opposizione alla domanda di cambiamento o di modificazione del nome o del cognome entro i termini stabiliti. Al riguardo, si fa presente che, nel caso in cui l'interessato sia nato e residente all'estero, l'affissione deve essere effettuata solo all'albo dell'ufficio consolare nella cui circoscrizione il richiedente risiede.

Se l'interessato è residente all'estero, ma nato in Italia, l'affissione dovrà essere effettuata oltre che all'albo dell'ufficio consolare, anche all'albo pretorio del comune di nascita.

Qualora, infine, l'interessato sia nato all'estero ma sia residente in Italia, l'affissione sarà effettuata solo all'albo pretorio del comune italiano di residenza (Circolare Ministro dell'Interno 11 luglio 2001, n. 9).

Cambiamenti di nomi o cognomi di persone adottate

Per quanto concerne i cambiamenti dei nomi e dei cognomi di persone adottate, si specifica quanto segue. Il patronimico, che non esiste nell'ordinamento giuridico italiano, deve essere considerato parte del nome (intendasi prenome, art. 6 del codice civile), e, potendo rivelare l'origine naturale dell'interessato, può essere eliminato a seguito di istanza rivolta al Prefetto, ai sensi degli articoli 89 e segg. del Regolamento, ove il Tribunale per i minorenni, nel pronunciarsi definitivamente sull'adozione, non abbia anche provveduto ad eliminare il patronimico.

Pertanto il Prefetto, esperite le formalità richieste dal Regolamento ed assunte le informazioni necessarie, può senz'altro autorizzare la modificazione o il cambiamento in questione. Si specifica inoltre che il sunto dell'istanza di cambiamento del nome in tutti i casi di adozione legittimante (e, quindi, di adozione internazionale o di un minore cittadino italiano nato in Italia), deve essere affisso, a parere di questa Direzione Generale, solo all'albo pretorio del comune di residenza.

Infatti, l'articolo 73, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 36 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sanziona penalmente chiunque, essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio, fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o riveli in qualsiasi modo notizia circa lo stato di figlio legittimo per adozione, con ciò rafforzando la disposizione di cui all'articolo 28, commi 2 e 3, della legge n. 184 del 1983, come sostituito dall'art. 24 della legge n. 149 del 2001 che vieta all'Ufficiale dello stato civile di fornire elementi dai quali può comunque risultare il rapporto di adozione, salva autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Essendo l'affissione destinata a dare pubblicità alla richiesta di cambiamento di nome ed essendo di tutta evidenza che attraverso l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita dell'interessato sarebbe facile risalire all'identità del minore adottato consentendo in tale modo di rintracciarlo e di conoscerne il nuovo cognome, tale procedura violerebbe in modo palese le citate disposizioni (Circolare Ministro dell'Interno 11 luglio 2001, n. 9).

Cambiamenti di nome o cognome dei minori di età

Nel caso in cui chi esercita la potestà genitoriale presenti istanza di cambiamento del nome o cognome del minore, quest'ultimo, quando non eccessivamente giovane d'età, può essere sentito dal Prefetto, ma il parere eventualmente reso non è determinante al fine dell'accoglimento o del diniego dell'istanza.

Il decreto di attribuzione di cognome emesso dal Tribunale per i minorenni, in caso di riconoscimento paterno successivo a quello materno, va trascritto e annotato.

Il decreto del Tribunale per i minorenni ex art. 262, secondo comma, del codice civile con il quale si decide sull'assunzione del cognome del padre, da parte del minore riconosciuto, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, è effettivamente un provvedimento di mutamento del cognome: come tale, anche se si è fuori della procedura ex articolo 84 e segg. del Regolamento, esso deve essere, oltretutto annotato, anche trascritto. Anche per quanto riguarda la sentenza di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, che non è inserita nell'elenco di cui all'articolo 49 del D.P.R. n. 396 del 2000, e che, pertanto, non dovrebbe essere né trascritta né annotata, si ritiene che per necessità logica e giuridica essa debba essere quanto meno annotata.

Ad ulteriore precisazione di quanto già esposto nella circolare n. 2/2001 del 26 marzo 2001, si conferma che la «dichiarazione di riconoscimento ricevuta fuori dall'atto di nascita», che va soltanto annotata, è quella ricevuta non dall'ufficiale dello stato civile ma da altro pubblico ufficiale (articolo 254 del codice civile). È comunque chiaro ed evidente che la dichiarazione di riconoscimento ricevuta dall'ufficiale dello stato civile fuori dall'atto di nascita e, bisogna aggiungere, fuori dall'atto di matrimonio, deve essere iscritta (Circolare Ministro dell'Interno 11 luglio 2001, n. 9).

Cambiamento del cognome del figlio maggiorenne in seguito a disconoscimento

È stato chiesto se, in caso di sentenza di disconoscimento di paternità nei confronti di un figlio maggiorenne, quest'ultimo possa scegliere di mantenere il cognome portato precedentemente. Al riguardo, si fa presente che, in linea di principio, la sentenza di disconoscimento, stabilendo la negazione del rapporto di filiazione, comporta la perdita automatica del precedente cognome.

Tuttavia, l'articolo 95, comma 3, del Regolamento, tenendo anche conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 13 del 1994, prevede la possibilità per l'interessato di richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli, se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale.

La collocazione della norma al terzo comma dell'articolo 95, che tratta della proposizione di un giudizio di rettificazione, fa intendere che «la domanda di riconoscimento del diritto...» deve essere proposta con le forme di tale giudizio.

Il figlio disconosciuto dal padre non può ovviamente essere figlio legittimo della sola madre; in tal caso la madre lo deve riconoscere quale figlio naturale con dichiarazione espressa ai sensi dell'articolo 254 del Codice civile; diversamente egli sarà considerato come figlio di genitori non conosciuti ed il cognome gli sarà attribuito dall'ufficiale dello stato civile.

È fatta salva l'ipotesi in cui sia stata la stessa madre a dichiarare a suo tempo la nascita del figlio, con ciò

stesso riconoscendo la propria maternità.

Il cognome del disconosciuto sarà quello della madre se egli sia stato da questa riconosciuto o se tale cognome gli sia stato attribuito, come talvolta accade, con la sentenza di disconoscimento.

Il padre naturale può riconoscere il figlio solo dopo la sentenza di disconoscimento (art. 253 del codice civile).

Il regime del cognome del figlio naturale, in via generale, è regolato dall'art. 262 del codice civile (Circolare Ministro dell'Interno 11 luglio 2001, n. 9).

Più nomi e segni di interpunzione negli atti di nascita

In merito ai numerosi quesiti concernenti l'inserimento di segni di interpunzione negli atti di nascita, si formulano le seguenti precisazioni.

L'articolo 35 del Regolamento dispone che il nome imposto al bambino può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. La norma in questione non considera la presenza di virgole o trattini o altri segni, in quanto prevede l'imposizione di un solo nome ancorché composto da più elementi, ma neppure li vieta, essendo essi del tutto influenti ai fini della formazione dell'atto di nascita ed essendo specificato, nel secondo periodo del medesimo articolo 35, che tutti gli elementi del nome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficio di stato civile e dall'ufficio di anagrafe. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la disposizione richiamata consenta al dichiarante unicamente l'indicazione del nome, anche composto, che lo

stesso intende imporre al bambino, sulla cui base l'ufficiale dello stato civile formerà l'atto senza segni di interpunzione.

Nel caso, tuttavia, in cui la dichiarazione ricevuta dall'ufficiale dello Stato contenga segni di interpunzione tra un elemento e l'altro, tale circostanza, essendo estranea all'ordinamento dello stato civile, non produce alcun effetto e non può dare avvio nemmeno ad un giudizio di rettificazione (Circolare Ministro dell'Interno 11 luglio 2001, n. 9). L'ufficiale dello stato civile non potrebbe ricevere più di tre elementi onomastici di composizione del nome, ma se il dichiarante insiste per l'attribuzione al nato di nomi in numero superiore a tre o in modo non corrispondente al sesso, deve procedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica, non potendosi ammettere un rifiuto alla formazione di un atto di nascita, dando notizia di quanto avvenuto al procuratore della Repubblica per la promozione del giudizio di rettificazione (Circolare Ministro dell'Interno 26 marzo 2001, n.2).

Nomi ridicoli o vergognosi

Per quanto concerne i cambiamenti di nome e cognome perché ridicoli o vergognosi, la valutazione è rimessa alla discrezionalità del Prefetto in quanto strettamente connessa al luogo di residenza dell'interessato: un nome assolutamente consueto in un certo territorio, infatti, potrebbe risultare ridicolo in un altro o viceversa. Al riguardo, non vi sono, pertanto, disposizioni di carattere generale da osservare (Circolare Ministro dell'Interno 11 luglio 2001, n. 9).

Il bullismo

AVV. ALESSIA SIPIONE



Un argomento tornato di recente ad occupare, purtroppo, assiduamente le prime pagine della cronaca è il c.d. bullismo, un fenomeno di prevaricazione e disagio interiore e sociale molto diffuso tra gli adolescenti.

Un recente sondaggio elaborato dal Telefono Blu rivela, infatti, un dato agghiacciante, ossia che il problema del bullismo coinvolge addirittura un minore su tre e riguarda soprattutto i minori di età compresa tra i 7 e gli 8 anni e i 14 e i 16 anni.

Nonostante il recente dilagarsi del fenomeno è, tuttavia, opportuno, per scongiurare il rischio che anche banali ed innocui episodi di conflittualità tra adolescenti vengano catalogati come casi di bullismo, delinearne con precisione i confini e soprattutto i fattori che lo caratterizzano.

Il termine bullismo deriva dal termine inglese "bullying" ed indica un insieme di comportamenti con cui qualcuno con carattere di continuità cerca di sottomettere al proprio volere o potere un'altra persona. Il fenomeno tiene conto sia del comportamento del persecutore c.d. bullo sia dell'atteggiamento della sua vittima; l'uno e l'altra, infatti, presentano delle particolari caratteristiche idonee a contraddistinguere il bullismo dagli ordinari alterchi tra adolescenti.

Mentre, infatti, negli episodi di normale conflittualità tra coetanei il tentativo di un soggetto di imporre la propria volontà sull'altro è solamente momentaneo e

non produce normalmente conseguenze di rilievo sulla vittima, nel caso del bullismo la prevaricazione che il bullo manifesta nei confronti della vittima è continuativa e le conseguenze per quest'ultima sono spesso psicologicamente devastanti.

Il bullo è, in sostanza, un giovane che trova piacere ed esaltazione nell'insultare, nel picchiare nell'umiliare, nel perseguitare la sua vittima; quest'ultima, invece, è normalmente un soggetto più sensibile rispetto ad altri alle prese in giro e spesso annovera delle caratteristiche fisiche e psicologiche che lo rendono un facile bersaglio per il bullo.

Chi subisce episodi di bullismo difficilmente riesce a parlarne con la famiglia o con gli insegnanti ma al contrario tende a chiudersi sempre più in se stesso e si mostra incapace di reagire e di denunciare le violenze subite per paura divenire oggetto di ulteriori rappresaglie e vendette. La vittima del bullismo nei casi più gravi arriva addirittura a pensare al suicidio come unica via d'uscita e di liberazione per la propria persona.

Secondo recenti studi di carattere psicologico evolutivo il bullo e la sua vittima altro non sono che due facce della medesima medaglia, l'uno sopravvalutando oltremisura l'utilizzo della forza, l'altro sminuendo oltremodo se stesso, esprimono con i loro atteggiamenti estremi un malessere interiore, un disagio psico-emozionale e socio educativo la cui causa viene rinvenuta, nella maggior parte dei casi, nel contesto socio familiare in cui vivono o in esperienze traumatiche precedentemente vissute.

L'Italia, nonostante il dilagarsi del fenomeno, è tra i pochi paesi europei a non avere ancora una legge sulla prevenzione e sul contrasto del bullismo.

Gli episodi di prevaricazione vengono, infatti, puniti soltanto se integrano delle tipiche fattispecie di reato, ossia, aggressioni, molestie, estorsioni, violenze private e sessuali.

Tuttavia, il ricorso alle fattispecie penali già codificate non sempre è sufficiente per prevenire e contrastare adeguatamente il fenomeno bullismo, non è raro, infatti, che molti atteggiamenti di prevaricazione restino impuniti sia perché non suscettibili di essere inquadrati in una figura di reato prevista dal nostro ordinamento sia perché, spesso, il minore, autore della violenza, non raggiunge la soglia dell'imputabilità.

Per attuare una efficace strategia antibullismo è necessario attribuire al fenomeno una propria rilevanza giuridica (così come è stato fatto per il mobbing), e dotare al contempo le scuole di appositi strumenti di intervento. Non è infrequente, infatti, che la scuola decida oggi di fingere di non vedere fatti anche gravi non già perché non vuole intervenire, bensì perché spesso non sa come intervenire.

Proprio per queste ragioni la **Commissione Giustizia della Camera** ha finalmente dato il consenso allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul bullismo, con l'obiettivo di acquisire tutte le informazioni possibili per comprendere come si possa intervenire su questa delicata materia e quanto possa essere efficace abbassare l'imputabilità dei minori dai 14 ai 12 anni.

Secondo il Presidente della Commissione, Pino Pisicchio (Italia dei Valori) l'abbassamento dell'imputabilità dei minori sarebbe anche un'ipotesi concreta per impedire agli adulti di utilizzare i minori come "manovalanza delinquenziale". In questo modo, secondo il Presidente della Commissione Giustizia della Camera, "si avrebbe un deterrente non solo per i ragazzi che compiono violenze ed abusi nei confronti dei propri coetanei, ma anche per quei delinquenti che si fanno scudo con la mancata imputabilità di bambini ed adolescenti". (notizia presa dal sito www.tecnicaldellascuola.it art. del 19.12.06).

Intanto, però, una concreta presa di posizione nei confronti del problema bullismo proviene dai Tribunali civili e penali, i quali, di fronte ai recenti episodi di cronaca, (si ricorda in particolare il caso del disabile picchiato all'interno della scuola da alcuni suoi compagni e il cui pestaggio è stato ripreso con il cellulare e diffuso su internet, e ben due recenti casi di violenza sessuale di gruppo, il primo perpetrato a Milano ai danni di una bambina di 11 anni ed un altro all'interno di una scuola abruzzese), hanno deciso di adottare una linea piuttosto dura nei confronti degli autori di episodi di bullismo e nei confronti dei genitori dei c.d. bulli.

In sede penale si segnala una recente e coraggiosa decisione della Corte di Cassazione, che nell'affrontare proprio il caso del gruppo di studenti abruzzesi di età compresa tra i 15 e 16 anni resisi protagonisti a scuola di una violenza sessuale di gruppo, ha rigettato la richiesta avanzata dalla difesa di sostituire la misura della custodia cautelare in carcere con altra meno afflittiva e più compatibile con le esigenze scolastiche ed educative dei ragazzi, ed ha motivato il diniego asserendo che "per quei ragazzi è senz'altro meglio il carcere della scuola" in quanto, si legge nella motivazione, "non può rivendicarsi l'interruzione dei processi educativi nei confronti dei ragazzi che hanno mostrato un totale disinteresse per lo studio e che si sono mostrati sordi a tutti i richiami dei docenti".

Peraltro, aggiunge la Corte è necessario salvaguardare la vittima del reato e le altre potenziali vittime, "un ritorno sui banchi degli autori della violenza, avrebbe senza dubbio gettato nel panico la ragazza violentata e le altre minori dell'Istituto". (Notizia tratta dal sito www.repubblica.it)

In sede civile una novità nella lotta contro il bullismo è data da un provvedimento del Tribunale civile di

Milano del 17.12.04 che riguardo alla richiesta di risarcimento danni proposta dai genitori di una bambina di 11 anni violentata da cinque minorenni, ha disposto il sequestro dei beni della famiglia dei predetti come garanzia per l'eventuale risarcimento della vittima in vista della causa civile ancora in corso. (Notizia tratta da un articolo del Corriere della Sera del 18.11.06)

Secondo i Magistrati del Tribunale civile di Milano i genitori dei bulli sono chiamati a rispondere dei danni commessi dai propri figli in quanto **"non si sarebbero fatti carico della strategia dell'attenzione, dell'educazione sentimentale per favorire la crescita sociale dei ragazzi e non avrebbero saputo insegnare ai loro figli le "modalità relazionali con l'altro sesso".**

Sul versante penale, inoltre, questo caso è uno dei pochi sfociati nel parziale fallimento della c.d. "messa alla prova" degli indagati, istituto peculiare del processo minorile che prevede la sospensione del processo penale per un lasso di tempo nel quale il minorenne viene osservato dai servizi sociali in un programma volto a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa, che in caso positivo viene dichiarato estinto dal giudice.

Nel caso de quo, invece, dei cinque ragazzi processati soltanto due hanno superato la "messa alla prova" con esito positivo.

Per gli altri tre il Tribunale dei minorenni non ha ravvisato segni di consapevolezza e di ravvedimento, e ha perciò rimesso in moto il procedimento penale, conclusosi in primo grado il 23 ottobre scorso con la condanna dei giovanissimi per violenza sessuale a 2 anni 10 mesi, a 2 anni e 8 mesi, e a 2 anni e 1 mese: pene già mitigate oltre che dalle attenuanti generiche giudicate prevalenti sulle aggravanti contestate anche dallo sconto di un terzo della pena connesso alla definizione del processo con il rito abbreviato, e comunque condizionalmente sospese.

In particolare il provvedimento adottato dai Magistrati del tribunale civile di Milano è stato accolto con grande soddisfazione dall'Osservatorio sui diritti dei minori e da tutte le forze politiche, tantoché il Governo ha preannunciato di voler avviare sull'argomento bullismo un tavolo di concertazione che coinvolga anche le forze dell'opposizione, proprio al fine di predisporre una strategia unitaria per contenere il dilagarsi della violenza minorile e per predisporre al contempo adeguate forme di tutela per le vittime del bullismo.

Per un approfondimento sul bullismo si segnala la seguente bibliografia più recente:

"Bullismo, bullismi" di Elena Buccoliero e Marco Maggi (FrancoAngeli) 2005

"Progetto bullismo" di Elena Buccoliero e Marco Maggi (Berti) 2006

"Tutto normale. Bulli, vittime e spettatori" di Elena Buccoliero (La Meridiana) 2006

"Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi e ragazzi che opprimono di Olweus Dan (Giunti)

"Stop al bullismo. Strategie per ridurre i comportamenti aggressivi e passivi a scuola (La Meridiana)

"Difendere i figli dal bullismo" di Evelyn M. Field (Tea)

La pubblicità dei vincoli e degli atti di destinazione

NOTAIO MARIA CLAUDIA ANDRINI

1. I vincoli di destinazione immobiliare

I vincoli alla proprietà privata sono tradizionalmente definiti, dalla dottrina amministrativistica, come limitazioni di diritto pubblico imposti all'esercizio del diritto di proprietà del singolo a vantaggio di un interesse primario, di natura pubblicistica, senza però che alla costituzione del vincolo consegua il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale. Ovviamente quelli oggetto del nostro tema, relativo alla loro pubblicità, riguardano la proprietà immobiliare. Essi sorgono in virtù della legge o di un provvedimento amministrativo (vincoli di interesse storico o artistico, paesistici, forestali, vincoli di sicurezza sociale, sanitaria o di tutela del lavoro, vincoli di utilità economica come le servitù di elettrodotto o di acquedotto, vincoli di interesse urbanistico). Anche l'autonomia privata può essere fonte di vincoli, si pensi alle servitù. Tra i vincoli che gravano gli immobili, quelli di destinazione sono definiti dal Sandulli "le più notevoli limitazioni di diritto pubblico della proprietà privata." Egli ricorda, in particolare, il vincolo c.d. di culto di cui all'art. 831 c.c., vale a dire quello che afferisce agli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, a chiunque essi appartengano, i quali non possono essere sottratti alla loro destinazione fino a che questa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano, ed il vincolo alberghiero. La loro natura è quella dell'*obligatio propter rem* di diritto romano, cioè di un'obbligazione che segue la cosa, il bene, e non i titolari, finché non venga rimossa. Ha, quindi, una natura reale, non obbligatoria, e come tale necessita di una pubblicità legale per essere opponibile ai terzi, anche se non produce effetti traslativi e, talvolta, neppure costitutivi. Una moderna fattispecie è rappresentata dal vincolo di cubatura che può essere costituito come una servitù ovvero come un vincolo di inedificabilità.

2. La pubblicità dei vincoli di destinazione.

Per i vincoli di destinazione non è dato rinvenire negli artt. 2643 ss. c.c. una specifica norma che ne prescrive la pubblicità, anche se una antica, prestigiosa dottrina sosteneva la possibilità - oltre che la necessità - della trascrizione dei vincoli interpretando l'articolo 2645, comma 1, c.c. alla luce del disposto dell'art. 2643, comma 1, numero 4. Nel senso che il rinvio operato dal comma 1 dell'art. 2645 legittimava la trascrizione dei vincoli ai sensi del n. 4 dell'art. 2643.

In altre parole, non era la costituzione del vincolo di destinazione ma l'effetto che esso produceva, nella misura in cui modificava la piena e libera disponibilità e circolazione del bene immobile cui afferiva, che doveva essere reso noto - e quindi opponibile - ai terzi, attraverso la trascrizione dell'atto che ne era la fonte.

Analogo ragionamento veniva fatto per il contratto

Art. 2645-ter c.c.

ART 39-NOVIES D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 273, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 FEBBRAIO 2006, N. 51

Art. 2645-ter Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche.

Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiata, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.

preliminare il quale, pur producendo solo effetti obbligatori, necessitava di una pubblicità legale sia per tutelare l'acquirente contro altri aventi causa dal promittente venditore che per tutelare il venditore in ordine all'inadempimento dell'acquirente.

Per tale contratto, però, non era possibile trovare nel sistema della pubblicità immobiliare di cui agli artt. 2643 e ss. del codice civile una norma che rendesse applicabile la disciplina della trascrizione, neppure ai sensi dell'art. 2672 c.c. Si è dovuto attendere, per oltre 20 anni, un'espressa disposizione legislativa che ha introdotto, con tecnica perfettamente omologa a quella ora utilizzata per l'art. 2645-ter, l'art. 2645-bis prevedendo cioè non tanto l'opponibilità dell'effetto quanto la pubblicità dell'atto.

3. I vincoli di destinazione urbanistica.

Quanto ai vincoli urbanistici, in particolare quello di cubatura, sia che si realizzi attraverso una servitù - e quindi attraverso la costituzione di un vero e proprio diritto reale - sia quale oggetto di una specifica obbligazione (c.d. atto d'obbligo o di vincolo edilizio), esso è stato sempre ritenuto trascrivibile dalla dottrina, ma non dalla giurisprudenza⁸, su richiesta di parte, costituendo la trascrizione un onere per le parti dell'atto (art. 2658 c.c.) ai fini dell'opponibilità dei suoi effetti.

Oggi la nuova norma viene a costituire un dato testuale che obbliga il notaio ad eseguire la trascrizione

del vincolo, privando il costruttore di quell'escamotage, in passato assai diffuso, di vincolare la medesima cubatura a più interventi edilizi stante l'assenza di pubblicità.

Nell'atto notarile unilaterale, redatto nella forma dell'atto pubblico dal soggetto che ha già presentato, unitamente alla domanda di concessione, il relativo progetto in risposta ad una richiesta scritta da parte del Comune competente (la cui Commissione edilizia ha già approvato la domanda ed il progetto), il vincolo si costituisce come un vero e proprio onere reale. Di esso, vengono espressamente enunciati due profili: l'originarietà e l'immodificabilità, salvo che l'Autorità amministrativa - nella fattispecie l'Ente territoriale che rilasciava la concessione, ora dopo il D.P.R. n.380/2001 permesso di costruire, - non ne consenta la revoca.

4. L'art. 2643-ter c.c.: la forma e la pubblicità dell'atto di destinazione.

L'art. 2645-ter non riguarda, però, i vincoli di destinazione intesi nel senso sopra descritto, se non marginalmente, rappresentando, come si è detto, un'espressa conferma della possibilità della loro trascrizione. La sua rubrica, la più lunga che sia dato rinvenire nel codice, è in realtà un sommario dei requisiti soggettivi ed oggettivi degli atti che "possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione"; vincolo che sorge per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela

riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche. Non è prevista, come per gli atti "soggetti" a trascrizione di cui agli artt. 2643 e 2645 c.c., l'obbligatorietà della trascrizione, con tutte le conseguenze che derivano al pubblico ufficiale rogante dall'art. 2671 c.c.

Anche se quel "possono" utilizzato invece del "devono" di cui agli artt. 2643 e 2645, sembrerebbe un omaggio all'autonomia privata ed alla natura di onere della trascrizione, che è compito della parte, come si è già accennato, richiedere esibendo al Conservatore la sentenza, l'atto pubblico, ovvero la scrittura privata autenticata o giudizialmente accertata. In tempi ormai "preistorici" ho segnalato questa evidente incongruità fra la (apparente) discrezionalità delle parti e l'obbligo che l'art. 2671 c.c. impone all'ufficiale rogante, ivi compreso il cancelliere del Tribunale per le sentenze, ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635.

Tuttavia, a meno che non si ritenga, cosa peraltro in questi tempi probabile, che il legislatore abbia utilizzato un linguaggio atecnico, è pur vero che il vincolo sui beni immobili o mobili registrati di proprietà privata, negli atti di destinazione di cui all'art. 2645-ter, non è posto dalla legge o da un atto amministrativo, come nel caso del vincolo edilizio che è sì atto unilaterale di parte ma condizione per il rilascio del permesso di costruire.

Il vincolo di destinazione rappresenta l'esercizio negoziale di una libera volizione che si autoreferenzia mediante un potere squisitamente privatistico, ancorché omologo a quello pubblico, tanto che il suo eserci-

zio deve essere giustificato da un interesse meritevole di tutela a livello sociale, secondo la regola dell'art.1322 c.c. Sarebbe, quindi, in facoltà del soggetto o dei soggetti parti dell'atto di destinazione, rendere o meno il suo contenuto ed i suoi effetti opponibili ai terzi, anche ai fini dell'evidente deroga al principio stabilito dall'art. 2740 c.c. in tema di responsabilità patrimoniale del debitore, salva la responsabilità del notaio rogante ai sensi dell'art. 2671 c.c., per la mancata trascrizione. Non dimentichiamo infatti che l'art. 2643-ter parla di "atti in forma pubblica", onde è sicuramente da escludere la scrittura privata autenticata.

5. L'interesse meritevole di tutela.

L'interesse meritevole di tutela che legittima l'atto, se è chiaramente percepibile ove riguardi la persona disabile, la pubblica amministrazione o altri enti (fondazioni, associazioni, enti di culto ecc.) lo è meno per quelle "persone fisiche", ovviamente non disabili, che sia pure in modo residuale la disposizione normativa enuncia.

È un interesse di natura squisitamente privatistica, neppure tanto colorato di sociale, come quello cui è diretto quel particolare negozio familiare denominato oggi, dopo la legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975 n.151, fondo patrimoniale (art.167 c.c.). I bisogni della famiglia rappresentano, infatti, sicuramente un interesse superiore, di natura privatistica o pubblicistica non importa, che trova la sua tutela nella Carta Costituzionale.

Mentre il giudizio di meritevolezza degli interessi sottesi all'atto di destinazione di beni che soddisfino i bisogni di una o più "persone fisiche," non disabili, non sembra possa trascendere dalla continuità e preservazione del patrimonio personale e aziendale del soggetto costituente.

Non a caso è questo il titolo del Convegno tenutosi a Parma lunedì 27 novembre 2006, seguito da due significativi punti esplicativi relativi agli strumenti idonei a realizzare tale interesse: trust, patto di famiglia e mandato fiduciario. Ciò giustifica le ipotesi, avanzate dalla dottrina, di "eterogenesi dei fini" stante la mancata enificazione legislativa dei patrimoni destinati, di cui tanto si era discusso, e di "autonomia privata delle opportunità" o "della solidarietà", con evidente riferimento ai disabili, per questi atti di destinazione che certamente, come è stato detto, più che creare una nuova categoria, ancorché eterogenea, danno parziali risposte ad antiche domande.

Il titolo di un altro Convegno conferma questa sensazione di nebulosità dell'interesse meritevole di tutela: "Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata", dove l'aggettivo "sicura" è sintomo proprio dell'insicurezza della valutazione, anche a fini di liceità, di questi atti, che non a caso devono essere redatti dal notaio in forma solenne.

6. La controversa interpretazione autentica della dottrina: la norma di fattispecie.

Di qui l'incertezza della dottrina nel dare un'inter-

pretazione autentica alla nuova disposizione normativa.

Da un lato, stante il suo inserimento nel libro sulla tutela dei diritti, ed in particolare fra le norme sulla pubblicità legale, essa dovrebbe riguardare solo la pubblicità degli effetti dell'atto di destinazione, con la conseguenza di determinarne l'inapplicabilità totale.

Dall'altro non si può negare la sua natura sostanziale, essendo indubbio che attraverso essa si è voluto introdurre la figura generale dell'atto di destinazione negoziale, anche se per realizzare ciò occorre considerarla, come è stato autorevolmente osservato, con molta indulgenza. Ancorché la si voglia considerare come norma illustrativa di un nuovo tipo negoziale (l'atto di destinazione) non può tuttavia asserirsi che si tratti di una nuova categoria giuridica, come invece sostengono alcuni, in quanto una categoria giuridica di atti si sarebbe dovuta disciplinare con molta più completezza di quanto possa contenere una singola disposizione. Efficacemente essa è stata definita *"prima ancora che norma sulla pubblicità, norma sulla fattispecie"* essendo il concetto di fattispecie ben diverso da quello di categoria, onde la disposizione avrebbe sì una valenza sostanziale ma solo per quella fattispecie che dottrina e giurisprudenza costruiranno come "atto di destinazione da trascrivere ai sensi dell'art. 2645-ter c.c."

E ciò in quanto la norma in esame non definisce una singola fattispecie intesa come fatto giuridico e tantomeno, come le omologhe norme degli artt. 2643 ss. rette dal principio della tassatività, una serie di atti, bensì la sola *ratio* che accomuna imprecisati negozi di autonomia privata: la meritevolezza degli interessi sottesi alla destinazione.

La fattispecie è comunque atipica, con riguardo alle norme sulla pubblicità immobiliare, in quanto se si ritiene, come molti, che gli atti di destinazione possano avere ad oggetto anche la ricchezza mobiliare, la pubblicità eseguita mediante la trascrizione viene ad assumere un'ulteriore valenza, essendo estesa ad atti che non hanno ad oggetto solo diritti reali immobiliari.

7. L'estensibilità dell'atto di destinazione alla ricchezza mobiliare

Se ciò può trovare corrispondenza in una logica economica, non si vede tuttavia perché il legislatore non abbia espressamente menzionato i titoli di credito fra i beni che possono essere oggetto del vincolo di destinazione, come ha fatto nell'art. 167, comma 1, c.c. per il fondo patrimoniale. Le giustificazioni addotte dalla dottrina sono molteplici ed altre se ne possono creare avvalendosi della più raffinata tecnica giuridica ed ermeneutica.

Ad esempio, se si ritiene che la pubblicità dei vincoli sia una pubblicità costitutiva, come quella dell'ipoteca, tutto diventa trascrivibile e la distinzione tra pubblicità dell'atto ed opponibilità dell'effetto non ha più ragione d'essere. La realtà però è un'altra, onde non ha neppure senso cercare di dare una giustificazione giuridica ad una norma che nasce in una diversa ottica. L'esperienza del lungo iter legislativo (mai terminato) del

progetto di legge per la trascrizione del contratto preliminare aveva già mostrato quale fosse la scorciatoia da seguire: inserire in un unico articolo di legge la *summa* di un articolato ed aggiungerlo ai molteplici commi di un decreto legislativo correlato ad una legge finanziaria di fine anno, infilando un *bis* - in questo caso un *ter* - nella struttura dello stesso codice civile. Nel nostro caso, il progetto di legge che non riusciva ad emergere era quello relativo al c.d. trust interno, vale a dire il trust disciplinato non più da una legge straniera ma da una normativa italiana, denominato anche *trust* tricolore, nonostante la ricerca sui patrimoni separati e sui beni destinati fosse stata portata avanti, unitamente a quella sulla dissociazione fra la proprietà sostanziale e la proprietà formale, dalla dottrina con grande impegno. Si è, quindi, inserita, grazie alla conversione in legge del citato Decreto *Milleproroghe* n.273/2005, una norma nel codice civile, che consentirebbe così la trascrizione anche del *trust* cosiddetto interno, finora energicamente rifiutata dai nostri giudici.

La norma peraltro rispecchierà solo un frammento della originaria configurazione dell'istituto del *trust* quale emerge negli altri ordinamenti, ma le specchiere Luigi XV non esistono più e neppure i castelli legislativi, onde bisogna accontentarsi di un minuscolo specchio ed immaginare quello che non riesce a mostrare. L'atto che viene trascritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.2645 *ter*, potrà, infatti, essere un *trust* pur non avendone il *nomen* e starà al notaio configurarne il tipo (pseudo)legale, utilizzando ampiamente il Quadro D della nota di trascrizione. Come avviene per i contratti atipici che l'art. 1322, comma 2, c.c. ammette possano essere conclusi liberamente, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Esso sarà poi sottoposto alla disciplina generale dei contratti, ai sensi dell'art. 1323 c.c. e non contenendo l'art. 2645 *ter* alcuna diversa disposizione, l'atto di destinazione potrà essere anche unilaterale, ai sensi dell'art. 1324, purché tra vivi, verrebbe spontaneo precisare, posto che anche qui non è stato espressamente detto se il vincolo di destinazione può sorgere per atto tra vivi oppure per testamento, come enunciato nell'art.167 c.c.

La norma si limita a richiedere (*ad substantiam* ?) la forma pubblica e solo da questo dobbiamo dedurre che non essendo espressamente vietata la costituzione del vincolo per testamento ed essendo possibile l'atto unilaterale di costituzione tra vivi, l'unica limitazione riguarda la forma del testamento, che deve essere pubblica, ovvero per atto notarile ovviamente con l'assistenza dei testi.

8. La valenza della forma pubblica dell'atto.

Tra tutte queste ombre che offuscano la certezza del diritto in tema di atti di destinazione, la lanterna magica sembra affidata alla funzione notarile. Dico subito che non è un onore, ma un grave onere, in quanto se il notaio è sicuramente deputato ad esprimere il giudizio di legalità e di liceità, e come tale è stato gravato dalle omologhe societarie, ben più arduo si presenta il giudi-

zio di meritevolezza.

Se consideriamo l'atto di destinazione come documento, che "può" essere trascritto al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione, esso è indubbiamente un atto notarile, che deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico per espresso dettato legislativo - e non come scrittura privata autenticata - con l'assistenza dei testimoni.

Si è già detto come la trascrizione sia un onere per la parte ma un obbligo per il notaio che ha redatto l'atto (art. 2671 c.c.) e va eseguita nel più breve tempo possibile in quanto da essa dipende la certezza sulla libertà del bene o viceversa sulla sua sottoposizione al vincolo di destinazione.

Se, però, consideriamo l'atto di destinazione come negozio, il suo contenuto non si ricava certo dalla disposizione che lo istituisce, in quanto l'art. 2645-ter ben lungi dal delineare una figura generale di atto di destinazione, detta un *nomen* ma non ne regola il tipo.

Non basta infatti, dopo aver sancito la possibilità della trascrizione al fine dell'opponibilità degli effetti dell'atto, con ciò disciplinando la parte successiva alla costituzione dello stesso, riferirsi all'interesse meritevole di tutela ex art. 1322, per la cui realizzazione, come per il *modus*, può agire qualsiasi interessato.

Anche se proprio questa modalità, unita alla impossibilità di distrarre i beni conferiti dallo scopo destinato, sembrerebbe confermare la connotazione principale dell'atto di destinazione quale atto a titolo gratuito. Il legislatore ha quindi ritenuto, prescrivendo la forma dell'atto pubblico, che l'importanza economica del vincolo debba essere garantita dalla pubblicità ma che l'importanza giuridica di esso debba essere illustrata alla o alle parti dal soggetto che è istituzionalmente investito della funzione maieutica della creazione degli atti negoziali.

Ciò non toglie che tutti gli operatori giuridici siano gravati dal delicato compito di costruire lo statuto dell'atto di destinazione, che maliziosamente il legislatore ha rimesso alla (piena) autonomia dei privati, lasciando agli avvocati l'arduo compito di definirlo, ai notai ed ai magistrati quello di qualificarlo meritevole di tutela. Il convivente che non può più fare la donazione al partner, vista l'impennata dell'aliquota fiscale, della casa adibita a residenza della famiglia di fatto, potrà attraverso un atto di destinazione, della durata di novanta anni ovvero limitato a quella della vita del partner, realizzare l'interesse di garantire al partner una casa, non potendo utilizzare per mancanza dei presupposti soggettivi il fondo patrimoniale?

Se il c.d. conferente è separato ma coniugato con figli, l'interesse di destinare questo bene al partner sarà meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. o non costituirà violazione della legittima?

A questi interrogativi dovremo rispondere tutti insieme, dottrina, giurisprudenza ed operatori del diritto qualificati, stante l'eccessiva indeterminatezza della nuova norma, che sembra poter abbracciare qualsiasi fattispecie negoziale purché l'interesse sotteso sia me-

ritevole di tutela. Del resto la genesi della norma, sopra illustrata, non poteva dare frutti diversi: richiamo perciò l'attenzione dei colleghi sull'importanza di elaborare una casistica di questi atti, casistica che non sarà una categoria giuridica generale ma sarà utilissima anche ai magistrati che saranno chiamati a giudicare della meritevolezza o meno degli interessi dell'atto impugnato.

9. La tassazione dei vincoli e l'art. 6 del D.L. n. 262/2006.

La dicitura "i beni conferiti" certamente fa pensare ai modelli della fondazione, del patrimonio separato introdotto dal nuovo diritto societario, del trust, del fondo patrimoniale: non alla mera costituzione di un vincolo, di scopo o di modo, nel senso sopra illustrato in apertura di queste riflessioni.

E qui sorge un ulteriore problema, quello fiscale, posto che l'art. 6 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge con modifiche in questi giorni, prescrive una modifica del comma 2 dell'art. 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e l'aggiunta di un ulteriore comma, il 2-bis. Scopo di queste modifiche è la tassazione della costituzione dei vincoli con l'imposta di registro.

La regola per l'applicazione dell'imposta di registro agli atti aventi ad oggetto diritti immobiliari è quella che se c'è trasferimento si applica l'imposta proporzionale, se non c'è trasferimenti l'imposta fissa.

La costituzione di vincoli ha sempre scontato l'imposta fissa, ma se il vincolo si costituisce "conferendo" dei beni, come recita l'art. 2645-ter, il legislatore fiscale pensa al fantasma del trust tricolore e trova il modo di tassarlo.

Avvocati di famiglia

Elenco per distretti di Corte d'Appello e sedi di Tribunale

L'elenco è aggiornato mensilmente su richiesta degli avvocati che trattano il diritto di famiglia

PIEMONTE

CORTE D'APPELLO DI TORINO

Asti

Avv. Dapino Marco

Piazza Statuto 1
14100 Asti
tel. 0141.594752
fax 0141.538127
e-mail studiodapino@virgilio.it

Cuneo

Avv. Arcidiacono Paola

Corso Giovanni XXX, 15 bis
12100 Cuneo
tel. 0171.696177
fax 0171.634063
e-mail studiobade@agx.it

Torino

Avv. Bertoli Germana

Via Avigliana 13/6
10138 Torino
tel. 011.4337267
fax 011.4305746
e-mail avv.bertoli@tiscali.it

LOMBARDIA

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Milano

Avv. Bisson Massimo

Viale Gran Sasso 1
20131 Milano
tel. 02.29520205
fax 02.29520205
e-mail studio.bisson@tin.it

Varese

Avv. Bottoli Ambrosetti Rita

Via Sabotino 12
21100 Varese
tel. 0332.235233
fax 0332.235153
e-mail ritabott@tin.it

TRENTINO ALTO ADIGE

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO

Bolzano

Avv. Thomaser Giuseppe

Via delle Corse 110
39012 Merano
tel. 0473.270611
fax 0473.276602
e-mail thomaser@intel.it

Avv. Unterberger Julia

Via delle Corse 110
39012 Merano
tel. 0473.270611
fax 0473.276602
e-mail unterberger@intel.it

Avv. Zadra Raffaella

Via Duca D'Aosta 51
39100 Bolzano
tel. 0471.282272
fax 0471.270291
e-mail studio@zadra-partner.it

VENETO

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Padova

Avv. Sgarbossa Michele

Via Pietro Polato 2
35027 Noventa Padovana
tel. 049.8959138
fax 049.8953614
e-mail sgarbomix@libero.it

Treviso

Avv. Manildo Silvia

Via Armando Diaz 3
31100 Treviso
tel. 0422.5761
fax 0422.576250
e-mail studio_manildo@tin.it

Verona

Avv. Lanza Barbara Maria

Piazzetta De Gasperi 4
37122 Verona
tel. 045.8005782
fax 045.8032632
e-mail bmlanza@tin.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

Udine

Avv. Rossi Appiotti Paola

Via Cusignacco 38
33100 Udine
tel. 0432.507794
fax 0432.510889
e-mail paola@appiotti.191.it

LIGURIA

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

Genova

Avv. Fossati Cesare

Piazza Borgo Pila 40/41
16129 Genova
tel. 010.590162
fax 010.8606539
e-mail
osservatorige@fastwebnet.it

La Spezia

Avv. Pianadei Tiziana

Via Sobborgo Spina 9
19038, Sarzana
tel. 0187.625131
fax 0187.625131
e-mail avv.ricci.m.fra@libero.it

EMILIA ROMAGNA

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Parma

Avv. Sozzi Guendalina

Via Pascoli 6
43039 Salsomaggiore
tel. 0524.572544
fax 0524.574141
e-mail psozzi@notariato.it

Reggio Emilia

Avv. Salami Francesca

Vicolo Trivelli 6
42100 Reggio Emilia
tel. 0522.406256
fax 0522.445252
e-mail avvfrancescasalami
@rovacchintagliata.it

TOSCANA

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Arezzo

Avv. Chessa Guido

Via Michelangelo 26
52100 Arezzo
tel. 0575.27351
fax 0575.354991
e-mail guidochessa@tin.it

Firenze

Avv. Stomaci Gabriella

Via Lamarmora 26
50121 Firenze
tel. 055.588799
fax 055.588799
e-mail gstomac@libero.it

Grosseto

Avv. Mecacci Clara

Via Oberdan 24
58100 Grosseto
tel. 0564.24403
fax 0564.21436
e-mail avv.claramecacci@tiscali.it

Livorno

Avv. Genovesi Cinzia

Corso Mazzini 40
57100 Livorno
tel. 0586.894160
fax 0586.889232
e-mail studiolegalegenovesi@email.it

Pistoia

Avv. Corazza Tamara

Via P. Bozzi 24
51100 Pistoia
tel. 0573.358492
fax 0573.508736
e-mail t.corazza@virgilio.it

Prato

Avv. Rosati Alessandra

Via Arc. Martini 6
59100 Prato
tel. 0574.31696
fax 0574.32505
e-mail studioguarducci@interfree.it

MARCHE

CORTE D'APPELLO DI ANCONA

Ancona

Avv. Terzoni Paola

Corso Mazzini 160
60121 Ancona
tel. 071.2074659
fax 071.2074659
e-mail paolaterzoni@virgilio.it

Macerata

Avv. Ciciretti Michela

Via Spalato 4
62100 Macerata
tel. 0733.264559
fax 0733.272212
e-mail studiociciretti@virgilio.it

UMBRIA

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

Perugia

Avv. Di Natale Cristina

Via N. Machiavelli 6
06121 Perugia
tel. 075.31610
fax 075.31610
e-mail cdinatale@libero.it

Avv. Mammoli Maria Luisa

Via G. Mazzini 16
06121 Perugia
tel. 075.5733401
fax 075.8942204
e-mail luisamammoli@libero.it

ABRUZZO

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

Chieti

Avv. Giammarco Matilde

Via Tintori 4
66100 Chieti
tel. 0871.331653
fax 0871.331570
e-mail spegiamm@tin.it

Pescara

Avv. Malatesta Emanuela

Via Regina Margherita 112/1
65122 Pescara
tel. 085.27011
fax 085.27011
e-mail avv.malatesta@libero.it

Teramo

Avv. D'Angelo Maria Grazia

Via C. Battisti 2
64011 Alba Adriatica
tel. 0861.752090
fax 0861.715063
e-mail avv.mgdangelo@libero.it

LAZIO

CORTE D'APPELLO DI ROMA

Cassino

Avv. Russo Alessia

Corso della Repubblica 154
03043 Cassino
tel. 0776.313038
fax 0776.313038
e-mail russo.alessia@libero.it

Civitavecchia

Avv. Trivelli Rita

Via Buonarroti 85
00053 Civitavecchia
tel. 0766.33817
fax 0766.33817
e-mail ritat@inwind.it

Frosinone

Avv. Barrella Gianfranco

Via Livio De Carolis 1
03100 Frosinone
tel. 0775.871225
fax 0775.872145
e-mail g.barrella@tin.it

Latina

Avv. Di Cretico Anna

Via Vitruvio 360
04023, Formia
tel. 0771.772040
fax 0773.405758
e-mail annadicretico@libero.it

Roma

Avv. Legato Maria Teresa

Via Bonifacio VII 22
00165 Roma
tel. 06.6381573
fax 06.38380448
e-mail mariateresa_legato@yahoo.it

CAMPANIA

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Benevento

Avv. Palermo Giovanna

Via Ruffilli s.n.c.
82100 Benevento
tel. 082.4312108
fax 082.4312108
e-mail studiolegalepalermo@libero.it

Caserta

Avv. Barca Giovanna

Via Tescione 210
81100 Caserta
tel. 0823.301883
fax 0823.301883
e-mail giovanna.barca@virgilio.it

Napoli

Avv. Terracciano Scognamiglio Ivana

Piazza Nicola Amore 14
80138 Napoli
tel. 081.281131
fax 081.281131
e-mail terraccianoscognamiglio@virgilio.it

CORTE D'APPELLO DI SALERNO Salerno

Avv. De Scianni Maria Teresa

Viale Crispi 68
84013 Cava de' Tirreni
tel. 089.394430
fax 089.344430
e-mail avv.descianni@libero.it

MOLISE

CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO Campobasso

Avv. Cennamo Giuseppina

Via Matteotti 7
86100 Campobasso
tel. 0874.63229
fax 0874.482232
e-mail pinacennamo@hotmail.com

Avv. Farinacci Maria Vittoria

Piazza G. Pepe 32
86100 Campobasso
tel. 0874.412211
fax 0874.412211
e-mail studiofarinacci@libero.it

Avv. Mandato Maria Grazia

Via Roma 9
86100 Campobasso
tel. 0874.412400
fax 0874.412400
e-mail mandatomariagrazia@virgilio.it

Termoli

Avv. Mammarella B. Daniela

Via Mulino a Vento 10
86039 Termoli
tel. 0875.702565
fax 0875.709295
e-mail avvmmammarella@jahoo.it

PUGLIE

CORTE D'APPELLO DI BARI Bari

Avv. Labriola Michela

Piazza Garibaldi 6
70122 Bari
tel. 080.5230834
fax 080.5230834
e-mail michelalabriola@libero.it

Foggia

Avv. Scopece Rosa

Via Silvio Pellico 156 sc. B
71100 Foggia
tel. 0881.611298
fax 0881.611298
e-mail studio.scopece@tiscali.it

CORTE D'APPELLO DI TARANTO Taranto

Avv. Lupo Gina

Piazza Medaglie d'Oro 13
74100 Taranto
tel. 099.735311
fax 099.7324198
e-mail ginalupo@virgilio.it

CALABRIA

CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA

Reggio Calabria

Avv. Ciarletta Maria Stella

Corso Garibaldi 202
89125 Reggio Calabria
tel. 0965.330035
fax 0965.330035
e-mail avvciarletta@tin.it

SICILIA

CORTE D'APPELLO DI CATANIA Modica

Avv. Biscari Giuseppe

Via Sacro Cuore 103 B
97015 Modica
tel. 0932.764104
fax 0932.454969
e-mail avvgiuseppebiscari@tiscali.it

Siracusa

Avv. Rubera Umberto

Via Unione Sovietica 4
96100 Siracusa
tel. 0931.492858
fax 0931.754619
e-mail avv.rubera@tin.it

CORTE D'APPELLO DI MESSINA Barcellona Pozzo di Gotto

Avv. Rosina Corrado

Via Marconi 73
98051 Barcellona Pozzo di Gotto,
tel. 090.9701759
fax 090.9701759
e-mail studiorosina@simail.it

Messina

Avv. Albiero Maria Giulia

Via N. Fabrizi 87
98123 Messina
tel. 090.713435
fax 090.661704
e-mail mariagiulialbiero@virgilio.it

CORTE D'APPELLO DI PALERMO Palermo

Avv. Salvia Francesca

Via Enrico Amari 7
90147 Partinico
tel. e fax 091.8900648
e-mail avv.francescasalvia@inwind.it

SARDEGNA

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI Cagliari

Avv. Ferrara Franca

Via Loru Antioco 41
09125 Cagliari
tel. 070.300836
fax 070.343947
e-mail francaferrara@tiscali.it

Richiesta di inserzione nell'elenco e nell'annuario degli Avvocati di famiglia

Fotocopiare questo coupon e inviarlo via fax al n. 06.44236900

Avendo effettuato il versamento dell'importo di euro 192,00 a titolo di abbonamento inserzionisti alla rivista, chiedo l'inserimento nell'elenco e nell'annuario degli avvocati di famiglia del mio nominativo e dei seguenti miei dati identificativi

Tribunale _____

Cognome e nome _____

Indirizzo dello studio _____

Cap _____ Città _____

Numero di telefono _____

Numero di fax _____

e.mail _____

Codice fiscale _____

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizzo il trattamento, la pubblicazione e la conseguente diffusione dei dati sopra riportati. Prendo atto che il trattamento è effettuato anche a mezzo di strumenti informatici e che ho il diritto di richiedere in ogni momento l'interruzione del trattamento, la rettifica e la cancellazione dei dati nonché di esercitare gli altri diritti previsti nell'art. 7 del decreto citato.

Prendo altresì atto che il responsabile del trattamento è il direttore responsabile della rivista. avv. Gianfranco Dosi domiciliato presso la direzione e l'amministrazione della rivista a Roma in Via Nomentana 257, 00161 e che ogni richiesta concernente il trattamento può essere indirizzata al medesimo indirizzo, tel. 06.44242164, fax 06.44236900.

Prendo atto, infine, che, in caso di mia disdetta dell'abbonamento o di mia revoca all'autorizzazione del trattamento, la pubblicazione dei dati cesserà a partire dalla stampa del numero della rivista o dell'annuario successivo alla mia comunicazione.

Data _____ Firma _____

Richiesta di collaborazione alla rivista Avvocati di famiglia

Per entrare nella rete di collaboratori locali di Avvocati di famiglia
fotocopiare questo coupon e inviarlo via fax al n. 06.44236900

Il sottoscritto

Cognome e nome _____

Indirizzo _____

Cap _____ Città _____

Numero di telefono _____

Numero di fax _____

e.mail _____

desidera informazioni per entrare nella rete dei collaboratori locali della rivista Avvocati di famiglia.

Modalità di abbonamento costi di inserzione, prenotazione e diffusione della rivista per il 2007

1. Abbonamento ordinario

L'abbonamento ordinario è di **euro 96,00** (IVA inclusa) e dà diritto a ricevere la rivista per un anno e l'annuario (pubblicato a dicembre di ogni anno).

2. Abbonamento inserzionisti

Inserzioni nell'elenco degli avvocati di famiglia

Gli avvocati che desiderano l'inserzione del proprio nominativo nell'elenco degli *avvocati di famiglia* pubblicato e aggiornato in ogni numero della rivista e nell'annuario (pubblicato nel mese di dicembre di ogni anno) devono effettuare l'abbonamento versando l'importo di **euro 192,00** (IVA inclusa).

L'inserzione è standard (cognome, nome, recapito dello studio, telefono, fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica).

L'inserzione è inserita in ordine alfabetico nell'elenco degli *avvocati di famiglia* pubblicato in ogni numero della rivista e suddiviso per sedi di Corte d'appello e di ordini di appartenenza.

3. Inserzioni speciali

Gli abbonati inserzionisti possono richiedere la pubblicazione all'interno dell'elenco degli *avvocati di famiglia* e nell'*annuario*, di uno specifico spazio (un ottavo di pagina) previo invio del prestampato nella forma e nel contenuto preferito (con eventuale foto), al costo di **euro 480,00** (dieci numeri e annuario).

4. Interviste

La rivista pubblica anche interviste a professionisti e avvocati che si occupano di diritto di famiglia. Tutte le interviste sono a cura e a scelta della direzione della rivista e non comportano alcun costo a carico degli intervistati.

I lettori interessati possono contattare la direzione della rivista.

5. Abbonamenti cumulativi

Possono essere effettuati su richiesta degli inserzionisti abbonamenti cumulativi a favore di enti, istituzioni o categorie di persone al costo di **euro 30,00** per ciascun abbonamento annuale.

Sono esclusi abbonamenti cumulativi a favore di avvocati.

6. Prenotazione di copie della rivista

La prenotazione di copie della rivista può essere effettuata anche a mezzo fax (tel. 06.44236900) alla direzione della rivista prima della pubblicazione.

Il costo è di **euro 3,00** a copia.

7. Diffusione delle copie

La **diffusione** delle copie prenotate può avvenire a cura dell'interessato.

Per la diffusione a mezzo posta l'affrancatura è quella ordinaria.

La spedizione delle copie prenotate può essere effettuata anche direttamente dalla direzione della rivista in abbonamento postale. In tal caso gli indirizzi (in *excel* comprensivi del codice postale) cui l'interessato desidera inviare la rivista vanno comunicati alla segreteria della rivista a mezzo posta elettronica (segreteria@studigiuridici), entro la data che verrà indicata.

Il costo aggiuntivo per la spedizione è di **euro 0,50** per numero.

8. Pagamenti e fatturazione

Tutti i costi sono comprensivi di IVA.

Tutti i pagamenti possono essere effettuati a mezzo bonifico bancario o con le altre modalità indicate per l'abbonamento.

Tutti i servizi vengono fatturati dal *Centro studi giuridici sulla persona*

9. Trattamento dei dati

La richiesta di inserzione nell'elenco degli avvocati di famiglia comporta l'autorizzazione alla rivista Avvocati di famiglia al trattamento e alla diffusione dei dati personali dell'interessato identificativi della persona e del recapito dello studio professionale.

Dai visibilità alla tua professione

Avvocati di famiglia

LA PROFESSIONE FORENSE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA IN ITALIA



Puoi abbonarti
e chiedere l'inserzione
nell'elenco degli avvocati di famiglia
pubblicato nell'annuario
e ogni mese nella rivista.